

X LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	Pag.	5
GIUSTIZIA (II)	»	7
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	11
DIFESA (IV)	»	15
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	33
FINANZE (VI)	»	35
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	51
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	65
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	71
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	73
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AGRICOLTURA (XIII)	»	81
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE INDUSTRIALE E PER I PROGRAMMI DELLE PARTECIPAZIONI STATALI	»	87
ALLEGATO	»	89

N.B. Il presente Bollettino reca in allegato il resoconto stenografico della seduta della V Commissione per l'audizione del presidente dell'IRI.

CONVOCAZIONI:

<i>Giunta delle elezioni</i>	Pag.	III
<i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> »		IV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile</i> »		V
<i>Affari esteri e comunitari (III)</i> »		VI
<i>Attività produttive, commercio e turismo (X)</i> »		VII
<i>Affari sociali (XII)</i> »		XIII
<i>Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato</i> »		XIV
<i>Commissione parlamentare d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981</i> »		XV
<i>INDICE DELLE CONVOCAZIONI</i> »		XVII

RESOCONTI

PAGINA BIANCA

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,35. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA.

Emendamenti alla proposta di legge:

SANGIORGIO ed altri: Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (Approvata dalla VII Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato) (3850-B).

(Parere alla VII Commissione).

(Esame e conclusione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA, sostituendo il relatore, fa presente che diversi gruppi hanno sollecitato l'esame degli emendamenti in titolo. Propone quindi di esprimere il seguente parere: « nulla-osta all'emendamento 3. 1 ed all'articolo ag-

giuntivo 3. 01 trasmessi dalla Commissione di merito ».

La Commissione approva la proposta del Presidente.

La seduta termina alle 9,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,40. — Presidenza del Presidente Silvano LABRIOLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Romeo Ricciuti.

Proposta di proroga d'inchiesta parlamentare:

SAVINO ed altri: Proroga delle funzioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla condizione giovanile, istituita dalla Camera dei deputati

nella seduta del 1° giugno 1988 (doc. XXII, n. 12-bis).

(Parere della V Commissione)

(Seguito della discussione e approvazione).

Il Presidente Silvano LABRIOLA ricorda che nella seduta di ieri la Commis-

sione ha approvato l'articolato del documento in discussione.

La Commissione procede quindi alla votazione a scrutinio palese mediante appello nominale della proposta di proroga d'inchiesta parlamentare nel suo complesso, che risulta approvata.

La seduta termina alle 10.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,15. — Presidenza del Vicepresidente Raffaele MASTRANTUONO. — Interviene il ministro di grazia e giustizia Giuliano Vassalli.

Comunicazioni del Presidente sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO comunica che a seguito della richiesta, formulata dal ministro Macchiaro a nome del Governo, di iscrivere all'ordine del giorno della Commissione la proposta di legge n. 4496, recante istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'appello di Trento, si è svolta ieri una riunione dell'Ufficio di Presidenza, nella quale non si è raggiunta l'unanimità sulla proposta di calendario formulata dal Presidente, concernente, in particolare, l'iscrizione della citata iniziativa all'ordine del giorno della Commissione nella prossima settimana.

La Commissione deve essere pertanto chiamata a deliberare sull'iscrizione all'ordine del giorno in sede referente della proposta di legge n. 4496, tenendo pre-

sente che il Governo chiede che essa sia esaminata nella prossima settimana.

Comunica altresì che il gruppo comunista ha richiesto, nel corso della riunione dell'Ufficio di Presidenza, che alla proposta di legge n. 4496 sia abbinata la proposta di legge n. 4020, recante norme per il potenziamento degli organici della corte d'appello di Trento.

Nel corso della citata riunione i rappresentanti dei gruppi democratico-cristiano e socialista hanno inoltre richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte di legge concernenti l'istituzione dei tribunali di Torre Annunziata e di Nola. Al riguardo, ricorda che, recentemente, la I Commissione ha fatto presente di non poter esprimere parere sui progetti di legge riguardanti l'istituzione di nuove sedi giudiziarie se non sia stato previamente individuato e precisato un disegno complessivo, volto a realizzare una equilibrata ripartizione sul territorio degli organi della giurisdizione ordinaria.

Poiché, ovviamente, l'individuazione di tale disegno appartiene alla politica giudiziaria del Governo, il Presidente Roggiani ha dato tempestivamente comuni-

cazione della presa di posizione della I Commissione al Ministro Vassalli, il quale potrà pertanto fornire indicazioni al riguardo, oltre alle sue valutazioni sul tema più specifico della iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge riguardante l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte d'appello di Trento.

Il deputato Giulio MACERATINI fa preliminarmente rilevare che la Commissione è stata convocata con all'ordine del giorno mere comunicazioni del Presidente sull'ordine dei lavori: per tale motivo ritiene che non si possa già in questa seduta deliberare sull'iscrizione all'ordine del giorno della proposta di legge n. 4496.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO fa presente che, non essendo stato raggiunto nella riunione di ieri dell'Ufficio di Presidenza un accordo unanime sulla richiesta formulata dal Governo di iscrivere all'ordine del giorno la proposta di legge n. 4496, la Commissione è stata conseguentemente convocata, nei modi rituali, per pronunciarsi su tale richiesta.

Il ministro di grazia e giustizia Giuliano VASSALLI esprime innanzitutto un orientamento in linea di massima favorevole sulla proposta di legge n. 4020 di cui è stato richiesto l'abbinamento con la proposta di legge n. 4496, riservandosi comunque una più approfondita valutazione in merito. Per quanto riguarda quest'ultima proposta, istitutiva di una sezione distaccata di corte di appello in Bolzano, ricorda la sua iniziale posizione critica, sulla base di precise prese di posizione contrarie della magistratura e dell'avvocatura trentine. Successivamente dovette recedere da tali rilievi dal momento che la posizione dell'esecutivo, a partire dal Governo Gorla, è stata favorevole all'istituzione di tale ufficio giudiziario, che, sebbene non rientrante nel cosiddetto « pacchetto » per la soluzione della

questione alto-atesina, era stata comunque oggetto di intese con la minoranza di lingua tedesca. Per questi motivi il Governo ha deciso di appoggiare la proposta di legge presentata dai senatori Riz, Rubner e Dujany, che è stata approvata dalla II Commissione permanente del Senato e per la cui definitiva approvazione da parte della Camera il Governo insiste, in quanto — come detto — si tratta di un provvedimento che rientra in una serie di intese con le quali l'esecutivo ha assunto impegni in tal senso. Dal punto di vista del dicastero di grazia e giustizia, l'istituzione di una sezione distaccata di corte di appello a Bolzano, nonostante la scarsa distanza di questa città da Trento, si fonda purtuttavia su ragioni oggettive, dal momento che la devoluzione alla competenza di Trento degli appelli contro pronunce delle sezioni distaccate della pretura circondariale di Bolzano comporta disagi ben comprensibili.

Per quanto riguarda la problematica dell'istituzione di nuovi uffici giudiziari, fa presente che essa va collegata da un lato a quella della revisione delle circoscrizioni giudiziarie e dall'altro a quella della carenza degli organici giudiziari. Richiamate le numerose iniziative legislative pendenti presso i due rami del Parlamento, osserva che senza dubbio una particolare attenzione meritano le province di Napoli e di Salerno, nell'ambito di ciascuna delle quali è senza dubbio necessario prevedere due tribunali: ricorda al riguardo che nella scorsa legislatura, in qualità di Presidente della Commissione giustizia del Senato, si adoperò perché da quel ramo del Parlamento fosse approvata l'istituzione del tribunale di Torre Annunziata.

Di fronte alle attuali proposte di prevedere l'istituzione, oltre che del tribunale di Torre Annunziata, anche del tribunale di Nola, il Governo, pur riconoscendo la peculiarità della situazione del distretto napoletano, ritiene difficile comunque aderire alla proposta di creare altri due tribunali nella provincia, mentre si rimette alle valutazioni del Parlamento per quanto riguarda la scelta tra Torre

Annunziata e Nola per l'istituzione del secondo tribunale, di cui riconosce la necessità.

Il deputato Alberto FERRANDI osserva innanzitutto che, per quanto riguarda l'istituzione di una sezione di corte di appello in Bolzano, si intende procedere senza tener conto in alcun modo delle posizioni nettamente contrarie espresse sia magistratura sia dalla avvocatura locali. Ritiene pertanto opportuno che su tale proposta si apra una pausa di riflessione, inserendola in un più generale discorso di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, quanto meno nell'ambito regionale, ed in un quadro di rieducazione dei rapporti tra le provincie autonome di Trento e di Bolzano. Sarebbe inoltre opportuno procedere ad una serie di audizioni di operatori della giustizia della regione.

In realtà, la proposta di legge istitutiva della sezione distaccata di corte di appello di Bolzano risale molto indietro nel tempo, in quanto precede i dibattiti svoltisi in Parlamento nel 1985 e nel 1988 sulla questione alto-atesina, ed è assolutamente priva di fondamento oggettivo.

Il ministro Vassalli, del resto, ha affermato che l'approvazione del provvedimento in qualche modo faciliterebbe la conclusione della vertenza alto-atesina: le motivazioni alla base dell'istituzione di tale nuovo ufficio giudiziario sono pertanto esclusivamente di ordine politico e non hanno nulla a che vedere con le esigenze di efficienza dell'organizzazione giudiziaria. In realtà, non è vero che l'approvazione di tale provvedimento è necessaria per il rilascio della cosiddetta quietanza liberatoria da parte dell'Austria, in quanto esso non rientra nel cosiddetto pacchetto relativo all'attuazione dello statuto di autonomia, che è da considerarsi chiuso; del resto ciò è confermato dal fatto che il provvedimento in esame non è di iniziativa governativa, bensì parlamentare.

È evidente che dal punto di vista della funzionalità degli uffici giudiziari l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento è

un errore per una molteplice serie di ragioni: perché determinerebbe di fatto uno svuotamento della corte di appello di Trento; perché proprio nelle zone dove vi è una pluralità di gruppi etnici è necessario, per avere una vera giustizia, non prevedere, sistemi giudiziari chiusi, bensì ispirati ad una massima apertura; e perché, infine, si determinerebbe l'introduzione del principio della proporzionalità etnica anche fra i magistrati.

Il vero obiettivo da perseguire è invece quello di raggiungere il massimo di bilinguismo nella corte di appello di Trento. Di qui la proposta del gruppo comunista (atto Camera n. 4020) per il potenziamento degli organici della corte di appello di Trento, in relazione sia al nuovo codice di procedura penale, sia all'entrata in vigore nel 1993 dell'uso delle lingue tedesca e ladina nei procedimenti giudiziari.

Per questi motivi ritiene necessario che tale ultima proposta sia abbinata al progetto n. 4496 e che su di esse si compia una adeguata riflessione, procedendo anche — come già detto — ad audizioni dell'avvocatura e della magistratura locali.

Il deputato Giulio MACERATINI non ritiene che si debba procedere all'istituzione di una sezione distaccata di corte di appello a Bolzano a prescindere da un quadro generale di revisione delle circoscrizioni e dell'istituzione di nuovi uffici giudiziari, invocando una sorta di *ius singulare* per la città di Bolzano.

La richiesta del Governo di iscrizione all'ordine del giorno della Commissione di tale provvedimento non si fonda assolutamente su deliberazioni del Parlamento, non rientrando nel modo più assoluto nel cosiddetto pacchetto di attuazione dello statuto di autonomia. L'istituzione di tale ufficio giudiziario è stata infatti oggetto di intese tra alcuni membri del Governo ed alcuni esponenti alto-atesini o austriaci: intese che non possono in alcun modo vincolare il Parlamento, anche perché l'istituzione di tale nuovo ufficio giudiziario contrasta con la politica giudiziaria seguita dal Ministero.

Il gruppo del MSI-DN è pertanto contrario all'iscrizione di tale provvedimento all'ordine del giorno della Commissione giustizia, presso la quale pendono provvedimenti di ben altra urgenza e rilievo.

Il deputato Mauro MELLINI ritiene che non si possano imporre al Parlamento tempi per l'approvazione del provvedimento in esame, in mancanza di impegni internazionali chiari assunti dal Governo e portati a conoscenza del Parlamento, ma solo sulla base di non ben definite intese raggiunte con gruppi politici: non è infatti accettabile da un punto di vista costituzionale che scelte fondamentali per l'organizzazione giudiziaria italiana siano conseguenza di accordi *extra ordinem*. Per tali motivi è contrario all'iscrizione della proposta di legge n. 4496 all'ordine del giorno della Commissione.

Il Presidente Raffaele MASTRANTUONO richiama le considerazioni svolte, nel corso della seduta della I Commis-

sione dell'11 aprile 1990, dal ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali Antonio Maccanico, il quale ha fatto presente che l'istituzione in Bolzano di una sezione distaccata della corte di appello di Trento rappresenta un impegno assunto dal Governo nei confronti della minoranza etnico-linguistica alto-atesina, impegno che anche la Camera ha confermato approvando, sulla base di dichiarazioni del Governo, un ordine del giorno in materia nell'aprile 1989. Poiché da parte dei rappresentanti dei gruppi politici fin qui intervenuti è stato più volte sottolineato, per motivare la propria posizione contraria, che tale provvedimento sarebbe invece conseguenza di intese raggiunte da esponenti del Governo su cui la Camera non avrebbe avuto modo di pronunciarsi, ritiene opportuno rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito, al fine anche di accertare il contenuto e la portata del suddetto ordine del giorno.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 10.5.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

Comitato permanente per l'esame dei trattati trasmessi ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Giovedì 12 aprile 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente del Comitato Giorgio GANGI.

Esame dei trattati trasmessi nella IX Legislatura.

Il Presidente Giorgio GANGI ricorda che nella precedente seduta si era convenuto di procedere all'esame dei trattati conclusi « in forma semplificata » e trasmessi alla Camera in questa legislatura ripartendo il lavoro per settori, possibilmente omogenei, assegnati ai singoli membri del Comitato stesso. Nel corso di questa seduta si potrà quindi iniziare l'illustrazione dei principali problemi emersi nel corso di questo esame per settori.

Il deputato Natia MAMMONE, ricordando di aver esaminato i trattati in materia di cooperazione con i paesi in via di sviluppo riguardanti alcuni specifici temi,

presenta due ordini di considerazioni. Per quanto riguarda l'aspetto più tecnico giuridico segnala in primo luogo come alcuni accordi che presentano un sicuro rilievo politico ai sensi di quanto disposto dall'articolo 80 della Costituzione, non sono stati sottoposti ad autorizzazione alla ratifica. In secondo luogo, per un altro gruppo di trattati, non è stato quantificato l'impegno presuntivo di spesa, ciò che rende difficile verificare sia l'impegno cui lo Stato è esposto, sia la congruità delle somme poi erogate in attuazione di tali accordi. In relazione a queste considerazioni propone da una parte che il Comitato proceda prossimamente ad un approfondimento sul tema delle procedure con cui è possibile comunque controllare questi accordi (anche quando non necessitano di autorizzazione) preventivamente alla loro entrata in vigore, tenuto conto, tra l'altro, che tale entrata è quasi sempre contestuale alla firma stessa dell'accordo; dall'altra che sia richiesta sempre un'indicazione dell'onere previsto o comunque della somma messa a disposizione dal Governo per l'attuazione degli impegni concordati.

Sul piano delle considerazioni politiche, invece, rileva come dall'esame delle somme impegnate (laddove sono indicate), suddivise per aree geografiche, sia stato possibile accertare che lo spostamento delle priorità del nostro impegno di cooperazione era già avvenuto di fatto anche prima delle delibere del CICS cui ieri, nel corso dei lavori del Comitato per la cooperazione, è stato più volte fatto riferimento. Questo elemento andrà segnalato a detto Comitato ed alla Commissione plenaria, così come alcune anomalie specifiche riscontrate in alcuni singoli accordi del settore da lei esaminato.

Il deputato Vito NAPOLI, ricordando di aver preso in esame altri specifici temi degli accordi in materia di cooperazione allo sviluppo, fa presente che in tutti, meno uno, di quelli relativi al consolidamento dei debiti non esiste alcun prospetto riguardante le somme interessate, e che quindi non è possibile valutare l'effettivo impegno cui è esposto il nostro Paese. Segnala che sul tema appare necessario un adeguato approfondimento, sia in sede tecnica, sia, in seguito, in sede politica. Ugualmente da approfondire appare il settore degli accordi riguardanti crediti per forniture, in cui si riscontra una immediata connessione tra crediti erogati e specifiche forniture di prodotti italiani, indipendentemente - a suo giudizio - da un complessivo esame delle necessità strutturali dei vari paesi destinatari. Ritiene sia evidente la mancanza di un progetto complessivo nella politica di cooperazione perseguita attraverso gli accordi esaminati; si trova difatti in presenza di somme che appaiono erogate o episodicamente, o ripetutamente per lo stesso fine, e rispetto alle quali appare necessario accertare ragioni, metodi e criteri di decisione.

Rilevato infine come manchino strumenti efficaci di controllo sull'attuazione di questi accordi, ed in particolare di quelli che riguardano la cooperazione, per quanto concerne la concreta realizzazione dei progetti finanziati, giudica oltremodo opportuno continuare anche in futuro con

l'approfondito esame degli accordi in materia.

Il deputato Ugo CRESCENZI, ricordando di aver esaminato gli accordi relativi al settore della collaborazione nella prevenzione e repressione di attività illecite, segnala in primo luogo come essi siano accordi firmati dal Ministro degli interni e non da quello degli esteri; in secondo luogo per quanto riguarda specificamente gli accordi riguardanti, o comprendenti, norme in materia di traffico di stupefacenti, giudica necessaria una maggiore sistematicità dei loro moduli e delle loro disposizioni, mentre rileva la mancanza di norme atte a controllare i movimenti valutari e ad intervenire sul problema del segreto bancario, tema sul quale non è più possibile tacere.

In linea generale per quanto riguarda il settore da lui esaminato appare necessario verificare (ricorrendo all'esame anche di accordi precedenti) se esiste di fatto una linea politica precisa, almeno in materia di lotta al terrorismo ed al traffico di stupefacenti, e se non sia il caso di accertare, anche alla luce della conferenza di Londra testé terminata, l'esistenza delle condizioni per procedere ad una convenzione multilaterale in materia.

Il Presidente Giorgio GANGI rileva che i principali problemi emersi sembrano essere essenzialmente due: da una parte, sotto il profilo giuridico, la mancata sottoposizione ad autorizzazione parlamentare di numerosi accordi in materia di cooperazione e la scarsa « leggibilità » delle cifre che sono interessate da questi accordi e da quelli di consolidamento; dall'altra, sotto il profilo politico, quello delle tendenze emergenti nelle nostre politiche di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale nella lotta al traffico di stupefacenti ed al terrorismo.

Per quanto riguarda il primo profilo rileva che se anche gli accordi oggi considerati ai sensi della Costituzione vigente possono sottrarsi « giuridicamente » al controllo parlamentare preventivo, pure è certo che essi non dovrebbero comunque

essere sottratti ad un controllo politico, vista la rilevanza dei fondi impegnati e l'importanza per la nostra politica estera delle scelte operate.

Sulla base di queste considerazioni auspica alcune proposte per il proseguimento dei lavori del Comitato.

Il deputato Natia MAMMONE, segnalato il tema dell'adozione internazionale, sul quale il Comitato potrebbe procedere ad un approfondimento degli accordi esistenti, ritiene importante una riunione congiunta con il Comitato per la cooperazione al fine di esaminare in dettaglio i problemi specifici oggi emersi e la situazione di talune singole aree geografiche; propone poi di riprendere l'audizione del Capo del Contenzioso diplomatico, sia per affrontare taluni specifici problemi già oggi accennati, sia per discutere se e come sia possibile modificare l'attuale sistema di controllo parlamentare dei trattati.

Il deputato Ugo CRESCENZI, ritiene opportuno proseguire con l'attuale metodo di lavoro anche per i trattati che

saranno prossimamente trasmessi alla Camera, e, per quanto riguarda quelli relativi alla cooperazione allo sviluppo, propone di esaminarli per singola area geografica.

Dopo che il deputato Vito NAPOLI si è dichiarato d'accordo con entrambe le proposte, riservandosi di proseguire con l'esame del settore assegnatogli, il Presidente Giorgio GANGI propone di dedicare la prossima seduta al proseguimento delle relazioni dei due membri oggi assenti e di affrontare, sulla base di una documentazione richiesta agli uffici, il tema delle modifiche dell'articolo 80 della Costituzione; in una seconda seduta propone di procedere alla riunione congiunta con il Comitato cooperazione.

Il Comitato concorda con le proposte del Presidente, presentando agli uffici ulteriori richieste di documentazione su taluni degli argomenti sollevati nel corso della discussione.

La seduta termina alle 16,20.

PAGINA BIANCA

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9. — Presidenza del Vicepresidente, Paolo Pietro CACCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Mario Clemente Mastella.

Testo unificato delle proposte di legge:

AMODEO ed altri: Istituzione, per i laureati in medicina e chirurgia, di un servizio civile sostitutivo del servizio militare sulle navi mercantili (166).

(Parere della V, della IX e della XII Commissione)

CACCIA ed altri: Nuove norme sull'obiezione di coscienza al servizio militare (436).

(Parere della I, della II, della V, della VIII e della XI Commissione).

FINCATO e CRISTONI: Regolamentazione del servizio civile alternativo al servizio di leva (567).

(Parere della I, della II e della XI Commissione).

FERRARI MARTE ed altri: Integrazione alla legge 15 dicembre 1972, n. 772, concernente l'assegnazione degli obiettori di coscienza agli uffici tecnici erariali per il riordino del catasto (966).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

RODOTÀ ed altri: Norme per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza (1203).

(Parere della I, della II, della V, della XI e della XII Commissione).

CAPECCHI ed altri: Riconoscimento dell'obiezione di coscienza al servizio militare (1878).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della IX e della XII Commissione)

RONCHI e TAMINO: Norme sul diritto all'obiezione di coscienza e sul servizio di difesa civile e popolare non violenta (1946).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII e della IX Commissione).

SALVOLDI ed altri: Regolamentazione del servizio civile alternativo (2655).

(Parere della I, della II, della V, della VIII, della XI e della XII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente, Paolo Pietro CACCIA, ricorda che la Commissione il 20 aprile dello scorso anno aveva licenziato in sede referente un testo unificato in materia di obiezione di coscienza, deliberando al contempo di richiederne il trasferimento alla sede legislativa. Nelle more della relativa procedura di trasferimento, il Go-

verno, nel fornire l'assenso alla legislativa, aveva però presentato taluni emendamenti, invitando la Commissione a tenerne conto ai fini della definizione definitiva del testo sul quale richiedere i prescritti pareri. A seguito della ripresentazione di emendamenti del Governo, anche da altre parti politiche sono state presentate proposte emendative al testo unificato. Nella seduta dello scorso 4 aprile, la Commissione ha pertanto iniziato l'esame del complesso degli emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi presentati al testo, accantonando quelli riferiti all'articolo 2, e giungendo fino a quelli riferiti all'articolo 7, sui quali erano stati già espressi i relativi pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

Ricorda che l'articolo 7 è del seguente tenore:

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge godono degli stessi diritti, anche ai fini previdenziali e amministrativi, nonché del trattamento economico, dei cittadini che prestano il servizio militare di leva.

2. L'assistenza sanitaria è assicurata dal servizio sanitario nazionale.

A tale articolo sono stati riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 7, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. I cittadini che prestano servizio civile ai sensi della presente legge hanno diritto alla stessa paga del militare di leva, con esclusione di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità, nonché dell'indennità militare e operativa di base eventualmente spettante al militare in servizio di leva. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

7. 1.

Governo.

All'emendamento 7. 1, sopprimere le seguenti parole: di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità, nonché.

0. 7. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 7. 1, sostituire le parole: con esclusione di ogni emolumento aggiuntivo a titolo di controvalore e di eventuali ulteriori indennità *con le parole:* con aggiunta di un emolumento a titolo di controvalore per vitto, alloggio e vestiario.

0. 7. 1. 2.

Salvoldi, Ronchi.

All'emendamento 7. 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Il periodo di effettivo servizio civile prestato è valutato nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso nel servizio civile in pendenza di rapporto di lavoro.

0. 7. 1. 3.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 7, comma 1, sopprimere le parole: nonché del trattamento economico; *e aggiungere, in fine, le seguenti:* Essi hanno diritto alla stessa paga dei militari di leva con esclusione delle indennità specificamente riferite al servizio e agli impieghi militari eventualmente loro spettanti. Il periodo di servizio civile è valido altresì, a tutti gli effetti, per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico.

7. 2.

La Valle.

Ricorda quindi che l'emendamento 7. 1 era stato ritirato dal Governo, ma

era stato fatto proprio dal deputato Gorgoni. Poiché quest'ultimo non è però presente, si intende che vi abbia rinunciato. Decadono conseguentemente i subemendamenti La Valle 0. 7. 1. 1 e Salvoldi 0. 7. 1. 2.

Il deputato Raniero LA VALLE sottolinea come il suo subemendamento 0. 7. 1. 3, andrebbe meglio riformulato come emendamento all'articolo 7, e collocato alla fine del primo periodo di tale articolo.

La Commissione approva quindi tale emendamento, come testé riformulato, nonché l'emendamento La Valle 7. 2 e l'articolo 7, nel testo risultante dalle modifiche apportate.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 8, il Presidente ricorda che l'articolo 9 risulta del seguente tenore:

1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il dipartimento del servizio civile nazionale.

2. Il dipartimento del servizio civile nazionale ha i seguenti compiti:

a) organizzare e gestire secondo una valutazione equilibrata dei bisogni ed una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, assegnandoli al Dipartimento della protezione civile o al personale civile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o agli enti convenzionati di cui alla lettera b);

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche o private, per l'impiego degli obiettori in attività di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale;

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, organizzando anche appositi corsi di pre-

parazione al servizio civile, di intesa con il Dipartimento della protezione civile e con gli enti convenzionati;

d) verificare, tramite le prefetture la consistenza e le modalità delle prestazioni del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e con le organizzazioni di cui alla lettera b);

e) predisporre con il Dipartimento della protezione civile forme di ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata;

f) predisporre, con il Dipartimento della protezione civile, piani per il richiamo degli obiettori in caso di pubblica calamità e per lo svolgimento di periodiche attività addestrative;

g) predisporre il regolamento generale di disciplina per gli obiettori di coscienza;

h) predisporre il regolamento di gestione amministrativa del servizio civile.

3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto:

a) definisce entro 5 mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'ordinamento del Dipartimento del servizio civile nazionale, di cui al comma 1;

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera a), approva i regolamenti di cui alle lettere g) e h) del precedente comma, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 9, sostituire il comma 1 e il primo alinea del comma 2 con il seguente:

1. Fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio civile nazionale, il dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri al quale è preposto il ministro per il coordinamento della protezione civile esercita i seguenti compiti.

9. 1.

Governo.

All'emendamento 9. 1, sostituire le parole: Fino all'entrata in vigore della legge istitutiva del servizio civile nazionale *con le seguenti:* Il dipartimento del servizio civile nazionale, e, fino alla sua costituzione ai sensi del successivo comma 3, lettera a).

0. 9. 1. 1.

La Valle.

All'articolo 9, comma 2, lettera a), dopo le parole: organizzare e gestire, *aggiungere le seguenti:* d'intesa con le Regioni.

9. 7.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, lettera a), sostituire le parole da: organizzare fino ad: assegnandoli *con le seguenti:* a) organizzare e gestire secondo una valutazione equilibrata dei bisogni e una programmazione annuale del rendimento complessivo del servizio, la ripartizione e l'impiego degli obiettori di coscienza; assegnare, d'intesa con le regioni, gli obiettori di coscienza.

9. 9.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) stipulare convenzioni con enti o organizzazioni pubbliche e private, per l'impiego degli obiettori esclusivamente in attività di diretta assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, protezione civile, cooperazione allo sviluppo, difesa ecologica, salvaguardia del patrimonio artistico e ambientale, tutela e incremento del patrimonio forestale.

9. 2.

Governo.

All'emendamento 9. 2, sostituire le parole: diretta assistenza *con le seguenti:* assistenza diretta.

0. 9. 2. 1.

Capecchi, La Valle.

All'emendamento 9. 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con esclusione di impieghi burocratico-amministrativi.

0. 9. 2. 2.

Capecchi, La Valle.

All'emendamento 9. 2 del Governo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: educazione alla pace, sperimentazione e ricerca per la difesa civile non violenta.

0. 9. 2. 3.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori, sia organizzando, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, appositi corsi generali di preparazione al servizio civile, ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio, sia verificando l'effettuazione e lo svolgimento dei corsi speciali di preparazione al servizio civile presso gli enti e le organizzazioni convenzionate, di cui al comma 4 dell'articolo 10.

9. 3.

Governo.

All'emendamento 9. 3, dopo le parole: protezione civile, *aggiungere le seguenti:* e con le Regioni competenti per territorio.

0. 9. 3. 1.

Capecchi, La Valle.

All'emendamento 9. 3, sostituire le parole: l'effettuazione e lo svolgimento dei corsi speciali di preparazione *con le seguenti:* l'effettività e l'efficacia del periodo di addestramento speciale.

0. 9. 3. 2.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) promuovere e curare la formazione e l'addestramento degli obiettori

con appositi corsi ai quali debbono obbligatoriamente partecipare tutti gli obiettori ammessi al servizio. Tali corsi, d'intesa con il dipartimento della protezione civile, si possono svolgere presso gli enti, le organizzazioni convenzionate di cui al comma 4 dell'articolo 10 o presso apposite strutture individuate dal dipartimento del servizio civile.

9. 8.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 9, comma 2, sostituire la lettera d), con la seguente:

d) verificare, direttamente tramite proprio personale ispettivo o, in via eccezionale, tramite le prefetture, la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto delle convenzioni e degli accordi stipulati con gli enti e le organizzazioni di cui alla lettera b), sulla base di un programma di verifiche definito annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionate, nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio.

9. 4.

Governo.

All'emendamento 9. 4, sopprimere le seguenti parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e che dovrà comunque prevedere verifiche a campione sull'insieme degli enti e delle organizzazioni convenzionate nonché verifiche periodiche per gli enti e le organizzazioni che impieghino più di cento obiettori in servizio.

0. 9. 4. 1.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 9, comma 2, sopprimere la lettera g).

9. 5.

Governo.

All'articolo 9, comma 3, sostituire la lettera b), con la seguente:

b) entro i quattro mesi successivi alla definizione dell'ordinamento di cui alla lettera a), approva il regolamento di cui alla lettera h) del precedente comma, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

9. 6.

Governo.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA dopo aver preso atto, in qualità di relatore, dell'intento del Governo di ritirare l'emendamento 9. 1, e della conseguente decadenza del relativo subemendamento La Valle 0. 9. 1. 1, è favorevole sull'emendamento Capecchi 9. 7. L'emendamento Capecchi 9. 9 sarebbe assorbito dall'approvazione del precedente. È anche favorevole all'emendamento 9. 2 del Governo, nonché ai relativi subemendamenti 0. 9. 2. 1 e 0. 9. 2. 2. È favorevole all'emendamento 9. 3 del Governo e sui relativi subemendamenti Capecchi 0. 9. 3. 1 e 0. 9. 3. 2. È contrario sull'emendamento Salvoldi 9. 8. È favorevole sugli emendamenti 9. 4 e 9. 6 del Governo.

Avverte infine che il subemendamento Capecchi 0. 9. 4. 1 e l'emendamento 9. 5 del Governo sono ritirati dai presentatori.

Il sottosegretario di Stato, Mario Clemente MASTELLA, conferma il ritiro degli emendamenti del Governo annunciato dal relatore, col quale concorda sui restanti emendamenti.

Il subemendamento La Valle 0. 9. 1. 1 è pertanto decaduto.

Il deputato Raniero LA VALLE propone la seguente riformulazione del suo emendamento 9. 7:

All'articolo 9, comma 2, lettera a), dopo le parole rendimento complessivo del servizio aggiungere le seguenti: , da compiersi sentite le regioni.

La Commissione approva l'emendamento Capecchi 9. 7 così riformulato.

L'emendamento Capecchi 9. 9 risulta conseguentemente assorbito. Il subemendamento Capecchi 0. 9. 2. 1 è ritirato. La Commissione approva il subemendamento La Valle 0. 9. 2. 2, respinge il subemendamento Ronchi 0. 9. 2. 3 ed approva l'emendamento 9. 2 del Governo, così modificato. Approva quindi i subemendamenti Capecchi 0. 9. 3. 1 e 0. 9. 3. 2, nonché l'emendamento 9. 3 del Governo, così modificato e previa soppressione della parola: « diretta », come proposto dal relatore. La Commissione respinge quindi l'emendamento Salvoldi 9. 8 ed approva, previo ritiro del subemendamento Capecchi 0. 9. 4. 1, l'emendamento 9. 4 del Governo senza modifiche. L'emendamento 9. 5 è ritirato dal Governo. L'emendamento 9. 6 del Governo è precluso.

La Commissione approva infine l'articolo 9 come risulta dalle modifiche testé apportate.

Passa quindi all'articolo 10, che risulta del seguente tenore:

1. Il Ministro della difesa trasmette mensilmente al Dipartimento del servizio civile nazionale i nominativi degli obiettori di coscienza le cui domande siano state accettate o siano state presentate da oltre sei mesi.

2. Gli obiettori di coscienza ammessi al servizio civile sono assegnati entro il termine di tre mesi dall'accoglimento della domanda.

3. L'assegnazione dell'obiettore al servizio civile deve avvenire, fatte salve le esigenze del servizio, entro l'area vocazionale ed il settore di impiego da lui indicati, nell'ambito della regione di residenza e tenendo conto delle richieste degli enti e delle organizzazioni di cui al secondo comma dell'articolo 9.

4. La durata del servizio civile è di quindici mesi. Il servizio civile comprende un periodo di formazione ed uno, non inferiore ai dodici mesi, di attività operativa.

5. Il servizio civile, su richiesta dell'obiettore, e a condizioni di reciprocità può

essere svolto in un altro Paese della CEE, e, salvo che per la durata, secondo le norme di questo.

6. Esso può essere svolto anche secondo le modalità previste, per i volontari in servizio civile, dagli articoli 31 e seguenti della legge 26 febbraio 1987, n. 49. per la cooperazione allo sviluppo. In tal caso la sua durata è quella prevista da tale legge.

A tale articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il servizio civile comprende un periodo di formazione, della durata complessiva di tre mesi, e uno di attività operativa, di durata pari a quella del servizio militare di leva. Il periodo di formazione dovrà prevedere un periodo di addestramento generale al servizio civile, destinato a tutti gli obiettori ammessi al servizio, e un periodo di addestramento speciale svolto presso l'ente o l'organizzazione in cui verrà prestata l'attività operativa.

10. 1.

Governo.

All'emendamento 10. 1, dopo le parole: un periodo di addestramento generale al servizio civile aggiungere le seguenti: differenziato secondo il tipo di impiego.

Conseguentemente, sostituire le parole: ammessi al servizio con le seguenti: ammessi a quel servizio.

0. 10. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Il servizio civile ha la stessa durata del servizio militare.

10. 2.

Capecchi.

All'articolo 10, sostituire il comma 4 con il seguente:

4. La durata del servizio civile è pari a quella del servizio militare.
10. 4.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 10, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Su richiesta dell'obiettore e col consenso dell'ente o dell'organizzazione cui è impiegato, il servizio civile può venire prolungato, alle medesime condizioni e con lo stesso trattamento, fino ad un massimo di ulteriori 12 mesi nel caso di comprovata necessità o di rilevante interesse per il servizio svolto.
10. 3.

Ronchi, Salvoldi.

Il relatore Paolo Pietro CACCIA è favorevole sull'emendamento 10.1 del Governo e sul relativo subemendamento La Valle 0.10.1.1. È invece contrario sui restanti emendamenti Capecchi 10.2, Ronchi 10.4 e 10.3.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA concorda con il relatore.

La Commissione approva quindi il subemendamento La Valle 0.10.1.1 e l'emendamento 10.1 del Governo così modificato. Respinge invece gli identici emendamenti 10.2 e 10.4.

Dopo richiesta di precisazioni del deputato Bruno STEGAGNINI, ed interventi a favore dei deputati Raniero LA VALLE, Edoardo RONCHI e Maria Teresa CAPECCHI, il rappresentante del Governo, pur invitando i presentatori al ritiro dell'emendamento, si dichiara disponibile a valutare se esistono le condizioni per un prolungamento del servizio civile sostitutivo.

Il deputato Edoardo RONCHI, sulla base di tale disponibilità, ritira l'emendamento 10.3.

La Commissione approva quindi l'articolo 10 nel testo così riformulato.

Il Presidente passa dunque all'articolo 11, il cui tenore è il seguente:

1. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è istituito e tenuto l'albo degli enti ed organizzazioni convenzionati di cui al comma 2 dell'articolo 9. Allo stesso dipartimento è affidata la tenuta della lista degli obiettori.

2. Presso il Dipartimento del servizio civile nazionale è costituita la Consulta nazionale per il servizio civile quale organismo permanente di consultazione, riferimento e confronto per il Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La Consulta è formata da un rappresentante del Dipartimento della protezione civile, da quattro rappresentanti degli enti convenzionati operanti a livello nazionale, due delegati di organismi rappresentativi di enti convenzionati distribuiti su base territoriale nazionale, nonché da due delegati di organismi rappresentativi di obiettori operanti su base territoriale nazionale.

4. La Consulta esprime pareri al dipartimento per il servizio civile nazionale sulle materie di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a), c), e), g) e h), nonché sui criteri e l'organizzazione generale del servizio e sul modello di convenzione tipo.

5. Il Presidente del Consiglio, entro cinque mesi dalla pubblicazione della presente legge, con proprio decreto, istituisce e regola tale consulta.

A tale articolo è riferito il seguente emendamento:

All'articolo 11, al comma 4, sopprimere il riferimento alla lettera g).

11. 1.

Governo.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA ritira l'emendamento.

Non essendovi altri emendamenti riferiti all'articolo 11, il Presidente passa all'articolo 12, che risulta del seguente tenore:

1. Gli enti e organizzazioni pubbliche e private che intendano concorrere all'attuazione del servizio civile mediante l'attività degli obiettori di coscienza, per essere ammessi alla convenzione con il Dipartimento del servizio civile devono possedere i seguenti requisiti:

- a) assenza di scopo di lucro;
- b) corrispondenza tra le proprie finalità istituzionali e quelle di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9;
- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile;
- d) aver svolto attività continuativa da non meno di tre anni.

2. Tali enti ed organizzazioni inoltrano domanda di ammissione alla convenzione al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nella domanda di ammissione alla convenzione devono indicare i settori di intervento di propria competenza, le sedi e i centri operativi per l'impiego degli obiettori, il numero totale dei medesimi che può essere impiegato e la loro distribuzione nei vari luoghi di servizio.

3. In nessun caso l'obiettore può essere utilizzato in sostituzione di personale assunto o da assumere per obblighi di legge o per norme statutarie organiche dell'organismo presso cui presta servizio civile.

4. Ogni convenzione viene stipulata sulla base della presentazione di un preciso progetto di impiego in rapporto alle finalità dell'ente e nel rispetto delle norme che tutelano l'integrità fisica e morale del cittadino.

Ad esso sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

All'articolo 12, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

- c) capacità organizzativa, idoneità di sistemazione logistica degli obiettori e

possibilità di impiego in rapporto al servizio civile.

12. 1.

Governo.

All'emendamento 12. 1, sostituire le parole: idoneità di sistemazione logistica degli obiettori e con le seguenti: formativa e di seria.

0. 12. 1.1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 12. 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

- c) capacità organizzativa e possibilità di impiego in rapporto al servizio civile.

12. 3.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 12, aggiungere i seguenti commi:

5. È condizione per la stipulazione della convenzione la dimostrazione, da parte dell'ente, della idoneità organizzativa a svolgere i corsi speciali di formazione al servizio civile, previsti dai precedenti articoli. Tali corsi debbono essere organizzati in numero non superiore a uno in ogni regione per ogni ente od organizzazione convenzionata.

6. Il Dipartimento, avvalendosi del proprio corpo ispettivo, accerta la sussistenza dei requisiti dichiarati dagli enti e dalle organizzazioni che hanno inoltrato la domanda di ammissione alla convenzione.

7. Sulle controversie aventi per oggetto le convenzioni previste dal presente articolo, decide il tribunale amministrativo regionale territorialmente competente con riferimento alla sede dell'ente o dell'organizzazione, quale indicata nella convenzione.

12. 2.

Governo.

All'emendamento 12. 2, sostituire le parole: a svolgere i corsi speciali di formazione al servizio civile, previsti dai prece-

denti articoli *con le seguenti*: a provvedere all'addestramento sociale al servizio civile previsto dai precedenti articoli.

0. 12. 2. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 12. 2, comma 5, sopprimere le parole da: Tali corsi debbono essere *fino a:* organizzazione convenzionata.

0. 12. 2. 2.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 12, aggiungere, in fine, il seguente comma:

5. All'atto della stipula della convenzione gli enti si impegnano a non corrispondere agli obiettori nessuna somma a titolo di controvalore e simili, pena la risoluzione automatica della convenzione.

12. 4.

Governo.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA ritira l'emendamento 12. 1 del
Governo, risultando così decaduti i rela-
tivi subemendamenti La Valle 0. 12. 1. 1
e Salvoldi 0. 12. 1. 2 (ex 12. 3).

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in
qualità di relatore, è favorevole sui re-
stanti emendamenti e subemendamenti
presentati.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA concorda.

La Commissione approva quindi i su-
bemendamenti La Valle 0. 12. 2. 1 e 0.
12. 2. 2 nonché gli emendamenti 12. 2,
nel testo così modificato, e 12. 4 del Go-
verno. Approva quindi, con l'astensione
del deputato Giovanni PELLEGGATTA e
dopo dichiarazione di voto contraria del
deputato Raniero LA VALLE, l'articolo 12
nel testo risultante dalle modifiche testé
apportate.

Non essendo presentati emendamenti
all'articolo 13, il Presidente passa all'arti-
colo 14, che ricorda essere del seguente
tenore:

1. Tutti coloro che abbiano prestato
servizio civile ai sensi della presente
legge 15 dicembre 1972, n. 772, nonché
tutti coloro i quali si siano avvalsi del-
l'articolo 33 della legge 15 dicembre
1971, n. 1222, sono soggetti, sino al qua-
rantacinquesimo anno di età, al richiamo
in caso di pubblica calamità.

2. Il dipartimento del servizio civile
nazionale tiene apposito elenco dei citta-
dini soggetti a richiamo ai sensi del
comma 1.

3. Nel periodo di richiamo si appli-
cano integralmente le norme penali e di-
sciplinari previste dalla presente legge
per gli ammessi al servizio civile.

4. In caso di guerra o di mobilitazione
generale, gli obiettori di coscienza che
prestano il servizio civile o che lo ab-
biano svolto, e per i quali non siano so-
pravvenute le condizioni ostative di cui
all'articolo 2, sono assegnati al Diparti-
mento della protezione civile ed alla
Croce rossa.

A tale articolo sono riferiti i seguenti
emendamenti:

*All'articolo 14, comma 4, sostituire le
parole:* o che lo abbiano svolto *con le
seguenti:* o che, avendolo svolto, siano ri-
chiamati in servizio.

14. 1.

La Valle, Capecchi.

*All'articolo 14, comma 4, sopprimere le
seguenti parole:* ed alla Croce Rossa.

14. 2.

Ronchi, Salvoldi.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in
qualità di relatore, è favorevole sull'e-
mendamento La Valle 14. 1 ed è contra-
rio sull'emendamento Ronchi 14. 2.

Il Sottosegretario Mario Clemente MA-
STELLA si associa.

La Commissione approva l'emenda-
mento La Valle 14. 1, respinge l'emenda-
mento Ronchi 14. 2, ed approva l'articolo
14 nel testo risultante dall'unica modifica
testé apportata.

Il Presidente passa quindi al seguente
articolo 15:

1. L'obiettore ammesso al servizio ci-
vile che rifiuta di prestarlo è punito con
la reclusione da quindici a ventiquattro
mesi.

2. Alla stessa pena soggiace chi, non
avendo chiesto o non avendo ottenuto
l'ammissione al servizio civile, rifiuta
l'arruolamento nelle Forze armate, anche
se adduce le ragioni di cui all'articolo 1.

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è
competente a giudicare con il giudizio
direttissimo – salvo che non siano neces-
sarie speciali indagini – i reati previsti
dai precedenti commi, osservando le di-
sposizioni di cui all'articolo 502, secondo
comma, del codice di procedura penale.

4. Con l'espiazione della pena si inten-
dono esauriti gli obblighi di leva.

5. L'imputato o il condannato può fare
domanda per essere ammesso o nuova-
mente assegnato al servizio civile nei casi
previsti dai commi 2 e 3, tranne nel caso
in cui tale domanda sia già stata presen-
tata e respinta a norma dell'articolo 2.
Nei casi previsti dal comma 3, può essere
fatta domanda di arruolamento nelle
Forze armate.

6. Per la decisione sulla domanda il
termine di cui all'articolo 6 è ridotto a
tre mesi.

7. L'ammissione al servizio civile o
l'arruolamento nelle Forze armate sospen-
dono il processo e l'esecuzione della pena.
Il servizio deve essere svolto per intero,
indipendentemente dal periodo di deten-
zione subita. Al suo compimento il reato
è estinto e, se vi è stata condanna, non
ha luogo l'esecuzione della pena.

A tale articolo sono riferiti i seguenti
emendamenti:

*All'articolo 15, sostituire il comma 1
con il seguente:*

1. L'obiettore ammesso al servizio ci-
vile che rifiuta di prestarlo è punito con
la reclusione da sei a ventiquattro mesi.
15. 1.

Governo.

*All'articolo 15 comma 2, sostituire la
parola: arruolamento con la seguente: in-
corporazione.*

15. 3.

La Valle, Capecchi.

*All'articolo 15, sostituire il comma 3
con il seguente:*

3. L'autorità giudiziaria ordinaria è
competente a giudicare con il giudizio
immediato – salvo che non siano necessa-
rie speciali indagini – i reati previsti dai
commi 1 e 2, osservando le disposizioni
di cui agli articoli 453 e seguenti del
codice di procedura penale.

15. 2.

Governo.

*All'articolo 15, comma 5, sostituire le
parole: commi 2 e 3 con le seguenti:
commi 1 e 2 e le parole: comma 3 con le
seguenti: comma 2.*

15. 4.

La Valle.

*All'articolo 15, comma 5, sostituire le
parole: a norma dell'articolo 2 con le se-
guenti: per i motivi di cui all'articolo 2.*

15. 5.

La Valle, Capecchi.

*All'articolo 15, comma 5, sostituire la
parola: arruolamento con le seguenti: pre-
stare servizio.*

15. 6.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 15, sostituire il comma 7 con il seguente:

7. L'accoglimento delle domande estingue il reato e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna, le pene accessorie ed ogni altro effetto penale. Il tempo trascorso in stato di detenzione è computato in diminuzione della durata prescritta per il servizio militare o per il servizio civile.

15. 7.

La Valle, Capecchi.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in qualità di relatore, è favorevole su tutti gli emendamenti presentati a tale articolo.

Il rappresentante del Governo concorda.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 15.1 del Governo, La Valle 15.3, 15.2 del Governo, la Valle 15.4, 15.5, 15.6 e 15.7. Approva infine l'articolo 15 nel testo così modificato.

Il Presidente quindi passa all'articolo 16, che risulta del seguente tenore:

1. L'obiettore ammesso al servizio civile decade dal diritto di prestarlo o di portarlo a compimento esclusivamente quando sopravvengano le condizioni ostative indicate all'articolo 2.

2. In tale caso egli è tenuto a prestare servizio militare, per la durata prevista per quest'ultimo, se la decadenza interviene prima dell'inizio del servizio civile, e per un periodo corrispondente al servizio civile non prestato, in ogni caso non superiore ai dodici mesi, se la decadenza interviene durante lo svolgimento di questo.

3. La decadenza è decretata dal ministro della difesa su accertamento e richiesta del Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. In caso di richiamo per mobilitazioni dei cittadini che abbiano prestato il

servizio militare di leva, a tale richiamo sono soggetti anche i cittadini che abbiano prestato servizio civile quando per essi siano sopravvenute le condizioni ostative previste dall'articolo 2.

5. Allo stesso richiamo sono soggetti i cittadini che, dopo aver prestato servizio civile, abbiano fabbricato in proprio o commerciato, anche a mezzo di rappresentante, le armi e le munizioni richiamate alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2, e quelli che abbiano ricoperto incarichi direttivi presso enti o organizzazioni che siano direttamente finalizzati alla progettazione e alla costruzione di armi e sistemi di armi.

A tale articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 18.

16. 1.

Governo.

All'articolo 16, comma 3, sostituire le parole: dal ministro della difesa con le seguenti: dal Presidente del Consiglio.

16. 3.

Relatore.

All'articolo 16, comma 5, dopo le parole: dell'articolo 2 aggiungere le seguenti: fatta eccezione per le armi sportive e da caccia.

16. 2.

La Valle.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA è favorevole sull'emendamento 16.1 del Governo, invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 16.3 e si rimette alla Commissione sull'emendamento La Valle 16.2.

Il Sottosegretario Mario Clemente MASTELLA invita all'approvazione dell'emendamento 16.1 del Governo, è favore-

vole sull'emendamento 16.3 del relatore ed è contrario sull'emendamento La Valle 16.2.

La Commissione approva quindi gli emendamenti 16.1 del Governo e 16.3 del relatore e dopo interventi dei deputati Raniero LA VALLE, Bruno STEGAGNINI e del rappresentante del Governo, respinge l'emendamento La Valle 16.2. Approva infine l'articolo 16 come risulta dai due emendamenti testé approvati.

Il Presidente ricorda che l'articolo 17 risulta del seguente tenore:

1. Nello svolgimento del servizio civile gli obiettori sono soggetti al regolamento generale di disciplina di cui all'articolo 9, e alle relative sanzioni, e sono tenuti ad osservare le norme disciplinari delle organizzazioni cui sono assegnati.

Gli emendamenti e subemendamenti riferiti a tale articolo sono i seguenti:

Sostituire l'articolo 17 con il seguente:

1. La legge istitutiva del servizio civile nazionale contiene i principi e i criteri generali sulla cui base emanare il regolamento sui diritti e i doveri degli obiettori ammessi alla prestazione del servizio. Fino all'entrata in vigore di detta legge valgono le disposizioni dei commi successivi, fatti salvi i disposti degli articoli 18 e 19, comma 1 della presente legge.

2. Gli obiettori ammessi a prestare servizio presso pubbliche amministrazioni sono soggetti alle disposizioni degli articoli 13, 14, 15, 16, 17, 35, 36, 37, 39 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in quanto applicabili.

3. Gli obiettori ammessi a prestare servizio presso enti ed organizzazioni diverse da pubbliche amministrazioni sono soggetti alle disposizioni del titolo I della legge 2 maggio 1970, n. 300. Essi sono altresì tenuti a osservare le norme disci-

plinari degli enti ed organizzazioni cui sono assegnati.

17. 1.

Governo.

All'emendamento 17. 1, sopprimere il comma 1.

0. 17. 1. 1.

Capecchi, La Valle.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA è favorevole all'emendamento 17.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo 17, nonché al relativo subemendamento Capecchi 0.17.1.1.

La Commissione approva quindi il subemendamento Capecchi 0.17.1.1, l'emendamento 17.1 del Governo così modificato e l'articolo 17 come risulta dalle modifiche testé approvate.

Il Presidente dà quindi lettura dell'articolo 18:

1. Il cittadino che presta servizio civile non può assumere impieghi pubblici e privati, iniziare attività professionali, iscriversi a corsi o a tirocinii propedeutici ed attività professionali, che impediscano il normale espletamento del servizio.

2. A chi si trovasse già nell'esercizio delle attività e delle funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni valide per i cittadini chiamati al servizio militare.

All'articolo 18 sono riferiti i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

1. All'obiettore di coscienza in servizio civile possono essere comminate le sanzioni disciplinari della diffida della sospensione cautelare e della decadenza.

2. La diffida serve a sanzionare comportamenti incompatibili con la natura del servizio prestato e con le finalità del-

l'ente od organizzazione presso cui l'obiettore è assegnato. Essa è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione interessanti e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La sospensione cautelare dalla prestazione del servizio civile è adottata dal Dipartimento del servizio civile nazionale quale atto preliminare all'avvio del provvedimento di decadenza, secondo le disposizioni del comma 4.

4. Entro cinque giorni dalla comunicazione del provvedimento di sospensione cautelare il Dipartimento del servizio civile nazionale richiede al Presidente del Consiglio dei ministri l'emissione del decreto di decadenza dal servizio civile per ragioni disciplinari, da adottarsi entro quindici giorni dalla comunicazione della richiesta medesima. Il decreto di decadenza può essere emesso quando sussista almeno una delle condizioni:

a) condanna con sentenza irrevocabile per delitti previsti;

b) inosservanza dei divieti di cui al comma 1 dell'articolo 18;

c) omessa presentazione, senza giusto motivo, entro quindici giorni dalla data stabilita, all'ente od organizzazione cui è stato assegnato;

d) ingiustificato allontanamento dall'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio civile;

e) reiterati comportamenti incompatibili con la natura del servizio prestato e con le finalità dell'ente od organizzazione cui appartiene;

f) reiterate violazioni delle norme disciplinari proprie dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio.

5. Nelle ipotesi previste dalle lettere e) ed f) del comma 4, la pronuncia della decadenza è subordinata all'esistenza di precedenti provvedimenti di diffida, fatti salvi gli accertamenti autonomamente eseguiti dal Dipartimento del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 9, comma 2, lettera d). Il legale rappresentante dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio civile è te-

nuto a comunicare al Dipartimento del servizio civile nazionale i fatti idonei ad avviare il procedimento di diffida.

6. I procedimenti disciplinari previsti dai commi precedenti devono essere instaurati senza ritardo e prevedere: a) contestazione scritta degli addebiti; b) acquisizione delle giustificazioni orali o scritte ed eventuali audizioni testimoniali; c) esame e valutazione degli elementi in contestazione; d) decisione e comunicazione all'interessato. I provvedimenti sanzionatori devono essere adeguatamente motivati.

7. Per l'adozione del provvedimento di decadenza dovrà essere acquisito il parere di una commissione composta da tre rappresentanti degli enti ed organizzazioni convenzionate e da tre rappresentanti degli obiettori in servizio, tutti estratti a sorte ogni sei mesi. La Commissione sarà presieduta da un rappresentante designato dal Dipartimento del servizio civile nazionale.

18. 1.

Governo.

All'emendamento 18. 1, comma 2, e comma 4, lettera e), sostituire le parole: e con le finalità con le seguenti: e con l'azione.

0. 18. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti censurabili o incompatibili con la natura del servizio possono essere comminate le sanzioni disciplinari della diffida, della multa, della sospensione di permessi e licenze dal servizio, del trasferimento in altra sede.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dalla lettera g) dell'articolo 9 stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o organizzazione interessata e viene comunicata al dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale sulla base della diffida notificata, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 15. 18. 2.

La Valle, Capecchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'obiettore di coscienza in servizio civile possono essere comminate le sanzioni disciplinari della diffida e della sospensione.

2. La diffida serve a sanzionare comportamenti incompatibili con la natura del servizio prestato. Essa è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente od organizzazioni interessati e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale.

3. La sospensione cautelare della prestazione del servizio civile è adottata dal Dipartimento del servizio civile nazionale, ha una durata massima di 3 mesi che vengono recuperati con un equivalente prolungamento del servizio civile e può venire accompagnata dalla destinazione ad altro ente. La sospensione dal servizio può venire comminata nei seguenti casi:

a) dopo due provvedimenti di diffida di cui al comma 2;

b) ingiustificato allontanamento dall'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio civile;

c) reiterati comportamenti incompatibili con la natura del servizio o reiterate violazioni delle norme proprie dell'ente od organizzazione presso cui l'obiettore presta servizio.

4. I procedimenti disciplinari previsti dai commi precedenti devono prevedere:

a) contestazione scritta degli obiettori;

b) acquisizione delle giustificazioni, orali o scritte ed eventuali audizioni testimoniali;

c) esame e valutazione degli elementi in contestazione;

d) decisione o comunicazione all'interessato.

5. I provvedimenti sanzionatori devono essere adeguatamente motivati.

18. 3.

Salvoldi, Ronchi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'obiettore di coscienza in servizio civile possono essere comminate le sanzioni disciplinari della censura, della soppressione del soldo e della sospensione dal servizio.

2. La sanzione disciplinare della censura consiste in una nota di richiamo scritta, completata dal legale rappresentante dell'ente od organizzazione interessata e comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale. Nel caso in cui l'obiettore di coscienza in servizio civile sia stato oggetto di almeno tre censure, questo verrà segnalato nell'attestato di fine servizio e nel congedo.

3. La sanzione disciplinare della soppressione del soldo consiste nel non pagamento della paga spettante all'obiettore di coscienza in servizio civile. Tale soppressione è applicabile per un periodo complessivo di servizio non superiore ai due mesi. Tale sanzione è comminata dal legale rappresentante dell'ente interessato e viene comunicata al Dipartimento del servizio civile nazionale. Tale sanzione viene segnalata nell'attestato di fine servizio e nel congedo.

4. La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio può avere una durata massima di tre mesi. Il periodo di

sospensione viene recuperato con l'equivalente prolungamento del servizio civile. Tale sanzione è comminata dal Dipartimento del servizio civile nazionale, dietro segnalazione scritta del rappresentante legale dell'ente o dell'associazione interessata, e sentito l'obiettore di coscienza in questione. Tale sanzione viene segnalata nell'attestato di fine servizio e nel congedo.

5. La sanzione di cui al comma 2 viene applicata nel caso di:

a) gravi e comprovati ritardi rispetto all'orario di servizio;

b) gravi e comprovate negligenze nell'adempimento del progetto d'impiego.

La comminazione di tale sanzione per un numero di volte superiore a sei dà la possibilità all'ente convenzionato di ricorrere alla sanzione prevista al comma 3.

6. La sanzione di cui al comma 3 viene applicata nel caso di:

a) assenza ingiustificata non superiore a cinque giorni;

b) alterazione od abuso delle licenze.

7. La sanzione di cui al comma 4 viene applicata nel caso di:

a) uso del servizio a fini personali;

b) gravi scorrettezze nei confronti dei responsabili dell'ente convenzionato e degli utenti.

8. L'obiettore di coscienza soggetto alle sanzioni di cui sopra può presentare ricorso entro sessanta giorni:

a) al Dipartimento del servizio civile nazionale per quanto previsto ai commi 2 e 3;

b) alla magistratura ordinaria per quanto previsto al comma 4.

18. 4.

Ronchi, Salvoldi.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

ART. 18.

1. All'obiettore che si renda responsabile di comportamenti repressibili o incompatibili con la natura e la funziona-

lità del servizio possono essere comminate le seguenti sanzioni:

a) la diffida;

b) la multa in detrazione della paga;

c) la sospensione di permessi e licenze;

d) il trasferimento ad incarico affine, anche presso altro ente, in altra regione, oppure a diverso incarico nell'ambito della stessa o altra regione;

e) la sospensione dal servizio fino ad un massimo di tre mesi, senza paga con seguente recupero dei periodi di servizio non prestato.

2. Il regolamento generale di disciplina previsto dalla lettera g) dell'articolo 9 stabilisce i criteri di applicazione delle sanzioni in relazione alle infrazioni commesse.

3. La diffida è adottata per iscritto dal legale rappresentante dell'ente o organizzazioni interessati e viene comunicato al Dipartimento del servizio civile nazionale.

4. Il Dipartimento del servizio civile nazionale, sulla base delle diffide notificategli, può decidere l'irrogazione delle altre sanzioni.

5. Avverso alla sanzione di cui alla lettera e) del comma 1 è ammesso ricorso al pretore del luogo in cui l'obiettore presta servizio.

6. Quando il comportamento dell'obiettore sia tale da equivalere ad un vero e proprio rifiuto di prestare il servizio, si applicano le norme di cui all'articolo 15. 18. 5.

Relatore.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in qualità di relatore, invita la Commissione ad approvare il suo emendamento 18. 5, interamente sostitutivo dell'articolo 18, nonché i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti.

Il rappresentante del Governo ritira l'emendamento 18. 1. Decade quindi il subemendamento La Valle 0. 18. 1. 1. I presentatori degli emendamenti La Valle 18. 2, Salvoldi 18. 3 e Ronchi 18. 4 ritirano i rispettivi emendamenti.

La Commissione approva quindi l'emendamento 18. 5 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 18.

Il rappresentante del Governo ed il deputato Edoardo RONCHI ritirano rispettivamente gli articoli aggiuntivi 18. 01 e 18. 02.

Il Presidente passa quindi all'articolo 19, che risulta del seguente tenore:

1. Gli enti convenzionati che contravengono a norme di legge o alle disposizioni della convenzione, ferme restando le eventuali responsabilità penali individuali, sono soggetti al provvedimento di risoluzione o di sospensione della convenzione stessa con provvedimento motivato del Dipartimento del servizio civile nazionale.

2. In caso di risoluzione e sospensione della convenzione con un ente, il Dipartimento del servizio civile nazionale provvede alla riassegnazione degli obiettori che prestavano servizio presso quell'ente, sino al completamento del periodo prescritto, tenendo conto delle indicazioni espresse nella domanda.

Ad esso sono riferiti i seguenti emendamenti:

All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: di risoluzione o di sospensione della convenzione *con le seguenti:* risoluzione della convenzione o sospensione dell'assegnazione.

19. 1.

Capecchi, La Valle.

All'articolo 19, comma 2, sopprimere le seguenti parole: o sospensione.

19. 2.

Capecchi, La Valle.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, in qualità di relatore ed il sottosegretario

Mario Clemente MASTELLA sono favorevoli sugli emendamenti Capecchi 19. 1 e 19. 2.

La Commissione approva quindi entrambi gli emendamenti, nonché l'articolo 19 così modificato.

Non essendo stati presentati emendamenti ai restanti articoli del testo unificato, ed essendo stato ritirato dai presentatori l'articolo aggiuntivo 24. 01, il Presidente passa all'articolo 2 (già accantonato nella precedente tre seduta, nella quale erano già stati espressi i pareri sugli emendamenti ad esso riferiti), che risulta del seguente tenore:

1. Il diritto di obiezione di coscienza al Servizio militare non è esercitabile da parte di coloro che:

a) risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche ed integrazioni ad eccezione delle armi di cui alla lettera h) del primo comma, nonché al secondo ed al terzo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110;

b) siano stati condannati per detenzione, uso, porto, trasporto, importazione o esportazione abusivi di armi e materiali esplosivi;

c) siano stati sottoposti a misure di prevenzione o carcerazione per appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso;

d) siano stati condannati per delitti non colposi commessi mediante violenza contro persone o cose, o per delitti riguardanti l'appartenenza a gruppi eversivi o di stampo mafioso.

All'articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti e subemendamenti:

Sopprimere l'articolo 2.

2. 2.

La Valle.

Sopprimere l'articolo 2.

2. 7.

Salvoldi, Ronchi.

All'articolo 2, comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: al secondo ed.

2. 1.

Governo.

All'emendamento 2. 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: Ai cittadini soggetti agli obblighi di leva che facciano richiesta di rilascio del porto d'armi per fucile da caccia, il questore, prima di concederlo, fa presente che il conseguimento del rilascio comporta rinuncia a esercitare il diritto all'obiezione di coscienza.

0. 2. 1. 1.

La Valle, Capecchi.

All'emendamento 1. 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

a-bis) pratichino la pesca sportiva e subacquea, e i pescatori addetti alla matanza dei tonni;

a-ter) pratichino il pugilato, sia come professionisti che come dilettanti.

0. 2. 1. 2.

La Valle.

All'emendamento 2. 1, dopo le lettere *a-bis*) e *a-ter*), aggiungere le seguenti parole: l'assenza delle condizioni ostative di cui alle lettere *a-bis*) e *a-ter*) deve essere attestata dall'obiettore, all'atto della presentazione della domanda.

0. 2. 1. 3.

La Valle.

All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: siano stati condannati, aggiungere le seguenti: con sentenza definitiva.

2. 3.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 2, sopprimere la lettera c).

2. 4.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 2, sopprimere la lettera c).

2. 8.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 2, lettera d), dopo le parole: siano stati condannati, aggiungere le seguenti: con sentenza definitiva.

2. 5.

La Valle, Capecchi.

All'articolo 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o cose.

2. 9.

Ronchi, Salvoldi.

All'articolo 2, lettera d), sopprimere le seguenti parole: o cose.

2. 6.

La Valle, Capecchi.

Il deputato Raniero LA VALLE rileva che l'articolo 2 rappresenta una sopravvivenza della vecchia legge n. 772 dove l'accento era posto sulle motivazioni del soggetto anziché sull'oggetto dell'obiezione, che nell'attuale progetto di legge non è più ripugnanza all'uso personale delle armi ma rifiuto a prestare servizio militare. Ogni ampliamento delle condizioni ostative, come quella relativa alla caccia, è regressivo e rompe la coerenza e la sistematicità culturale del testo in discussione. In ogni caso, un'inclusione di tale condizione ostativa non potrebbe interpretarsi che come un radicalismo non-violento, anche edificante, inteso a dare un messaggio, più ascetico che politico, di rispetto assoluto non solo degli uomini ma anche della natura. In questo caso però occorre che i giovani sappiano che cosa scelgono, perciò la scelta dell'eventuale obiezione deve essere anticipata al momento della richiesta della licenza di caccia; di ciò pertanto essi devono venire

informati, perché la rinunzia all'obiezione non sia surrettiziamente decretata o presunta dallo Stato, ma consapevole ed esplicita. Perciò ritira gli emendamenti 2. 2, 0. 2. 1. 2, 0. 2. 1. 3, e insiste per l'approvazione dell'emendamento 0. 2. 1. 1, nel caso che la Commissione approvi l'emendamento 2. 1 del Governo, sul quale voterà contro.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Salvoldi 2. 7, identico all'emendamento La Valle 2. 2 ritirato dal presentatore, ed approva l'emendamento 2. 1 del Governo come riformulato dal subemendamento La Valle 0. 2. 1. 1. Approva quindi l'emendamento La Valle 2. 3. Respinge gli identici emendamenti La Valle 2. 4 e Ronchi 2. 8. Approva l'emendamento La Valle 2. 6. Approva quindi l'articolo 2, nel testo riformulato dagli emendamenti approvati.

La Commissione dà in fine mandato alla Presidenza di effettuare il coordinamento formale del nuovo testo così riformulato, che sarà pertanto inviato alle competenti Commissioni, per i pareri necessari, ai sensi dell'articolo 92, comma 6, del regolamento, per il trasferimento alla sede legislativa.

Sull'ordine dei lavori.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, data l'imminenza di votazioni in Assem-

blea, propone che la Commissione passi alla approvazione in sede legislativa del disegno di legge n. 3801, concernente gli ufficiali di complemento delle capitanerie di porto.

Il deputato Isaia GASPAROTTO si oppone, sottolineando l'urgenza che si vada invece ad una rapida approvazione del testo unificato in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, che già nella seduta di ieri poteva essere varato.

Il deputato Mario TASSONE concorda con la proposta del Presidente che mira a conseguire l'approvazione del provvedimento nei pochi minuti che rimangono prima della sconvocazione dei lavori della Commissione, e non certo al rinvio in senso dilatorio del testo unificato sull'avanzamento, sul quale è però necessario anche un minimo di dibattito.

Il deputato Antonino MANNINO si associa alle considerazioni del collega Gasparotto e ne ribadisce la richiesta.

Il Presidente Paolo Pietro CACCIA, causa concomitanti votazioni in Assemblea, rinvia ad altra seduta il seguito dei lavori.

La seduta termina alle 10,30.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9. — Presidenza del Presidente Mario D'ACQUISTO. — Interviene il Presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili.

Seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2 del regolamento, del Presidente dell'IRI dottor Nobili sugli indirizzi strategici e sulle linee di sviluppo dell'attività dell'Ente.

(Seguito e conclusione).

Il Presidente Mario D'ACQUISTO avverte che è stata avanzata la richiesta di trasmissione per circuito chiuso della se-

duta. Ove non ci siano obiezioni, così rimane stabilito.

La Commissione acconsente.

Dopo un breve intervento del Presidente Mario D'ACQUISTO, il Presidente dell'IRI risponde ai quesiti posti dagli intervenuti nel dibattito.

Conclude il Presidente Mario D'ACQUISTO.

La seduta termina alle 10,15.

N.B. — Il resoconto stenografico della seduta per l'audizione del Presidente dell'IRI è pubblicato in allegato a pag. 89.

PAGINA BIANCA

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 8,30. — Presidenza del Presidente Franco PIRO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Maurizio Sacconi, per le finanze Domenico Susi e per l'industria, il commercio e l'artigianato Paolo Babbini.

Disegno di legge:

Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative (approvato dalla X Commissione del Senato) (3822). (Parere della I, della II, della III, della V e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento.

Il presidente Franco PIRO, relatore, avverte che al testo del disegno di legge

sono stati presentati i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi:

All'articolo 2, comma 1, al capoverso, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Con lo stesso decreto sono nominati, su designazione dell'ISVAP, uno o più commissari straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un comitato di sorveglianza composto di un presidente e da due a quattro membri.

2. 1.

Relatore.

All'articolo 2, comma 1, al capoverso, sostituire il comma 9 con il seguente: •

9. Il commissario, ove lo ritenga necessario e previa autorizzazione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci.

2. 2.

Relatore.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Poteri dell'ISVAP).

1. L'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è sostituito dai seguenti:

« I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dall'ISVAP nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché dei due rami del Parlamento, secondo le competenze e le modalità stabilite nei rispettivi regolamenti.

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali degli enti e delle imprese di cui al primo comma dell'articolo 4 che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni dell'ISVAP, o comunque ostacolano l'esercizio delle sue funzioni, sono puniti con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni ».

2. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

All'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: quarantotto ore.

4. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala.

All'articolo 4, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: La comunicazione è in ogni caso dovuta quando il valore della partecipazione sia superiore alla quinta parte del capitale sociale dell'impresa di assicurazione.

4. 2.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala.

All'articolo 4, al comma 2, dopo le parole altra già posseduta aggiungere le seguenti: anche indirettamente ovvero da

soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

4. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 4, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. L'ISVAP deve dare immediata pubblica notizia delle comunicazioni ricevute ai sensi del presente articolo.

4. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società partecipata e quest'ultima eserciti attività differente da quella assicurativa, l'ISVAP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, in ogni caso al di sotto del limite del controllo, assegnando a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingustificato pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta,
Umidi Sala.

All'articolo 5, comma 3, sopprimere le parole: connessa con l'attività.

5. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 5, comma 4, sostituire le parole da: andamento gestionale della società partecipata fino alla fine con le seguenti: andamento gestionale della società partecipata, ordina che la partecipazione stessa sia ridotta in ogni caso al di sotto del limite del controllo e entro limiti tali da eliminare detto pericolo. L'ISVAP assegna a tal fine il termine più breve perché l'operazione possa aver luogo senza ingustificato pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

5. 3.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta,
Umidi Sala.

All'articolo 5, comma 5, sostituire le parole: alla disposizione con le seguenti: all'ordine.

5. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 6, comma 1, dopo la parola: gruppo aggiungere le seguenti: e di una relazione consolidata sulla gestione e aggiungere in fine il seguente comma:

1-bis. L'obbligo della redazione del bilancio consolidato e della relazione consolidata sulla gestione è esteso alle imprese capogruppo che, pur non esercitando attività assicurativa, hanno come unico oggetto l'assunzione, la gestione e la valorizzazione di partecipazioni in società e/o enti che svolgono esclusivamente o principalmente attività assicurativa. L'obbligo di cui sopra è altresì operante nei confronti delle società e/o enti capogruppo qualunque sia l'attività da essi esercitata, quando alcune o tutte le società e/o enti controllati esercenti attività assicurativa detengono, complessivamente, una quota di mercato nazionale pari o superiore all'1 per cento ovvero, l'attivo dell'intero gruppo sia rappresentato almeno per la metà da attività riferibili agli enti e/o società assicuratrici appartenenti al gruppo stesso.

6. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Umidi Sala, Auleta.

Sostituire l'articolo 7 con il seguente:

(Verifica del bilancio consolidato).

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato e, in genere, di realizzare la vigilanza consolidata di ordine informativo e regolamentare, l'ISVAP ha la facoltà, nei confronti di società e/o enti controllati da imprese di assicurazione e delle società e/o enti controllati di cui al comma 1-bis dell'articolo precedente di:

richiedere dati, notizie e informazioni;

impartire istruzioni aventi ad oggetto la situazione e l'attività del gruppo complessivamente considerato o di suoi componenti con riguardo al rischio, all'adeguatezza patrimoniale e alle partecipazioni detenibili;

effettuare controlli e ispezioni.

7. 1.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta, Umidi Sala.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Rapporti tra Autorità di Vigilanza).

I Ministri dell'industria e del tesoro sono tenuti a coordinare la vigilanza sulle società e/o enti facenti parte del gruppo assicurativo di cui al precedente articolo 6, e disciplinare le situazioni di crisi nel rispetto della autonomia patrimoniale dei singoli soggetti, ed a procedere coattivamente nei confronti delle società e/o enti appartenenti al medesimo gruppo assicurativo.

7. 01.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta.

All'articolo 8, comma 1, sostituire la parola quindici con la seguente: sette.

8. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

8. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 2, sostituire le parole o per interposta persona con le seguenti: o di soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo.

8. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel momento in cui pervengono all'ISVAP.

8. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 8, comma 6, sostituire le parole: L'impugnazione può con le seguenti: In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.

8. 5.

Bellocchio, Bruzzani.

Sostituire l'articolo 9 con il seguente:

ART. 9.

(Partecipazioni al capitale di società assicurative).

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposte persone, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto anche conto delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP. L'autorizzazione è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che si trovi a sua volta in posizione di controllo del capitale di una società di assicurazione.

2. Ai fini del presente articolo il rapporto di controllo si considera esistente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, anche quando un solo socio, o più soci attraverso la partecipazione a un sindacato di voto — nel qual caso ciascuno di essi è considerato controllante — possiedono più di un quarto del numero totale delle azioni ordinarie o delle quote ovvero più di un decimo se si tratta di società con azioni quotate in borsa, sempreché non sussista un socio o un altro sindacato di voto formato da altri soci con un maggior numero complessivo di azioni ordinarie o di quote o che disponga altrimenti del controllo sulla so-

cietà. Costituisce sindacato di voto qualsiasi accordo tra soci che regola l'esercizio del voto. Ogni accordo che regola l'esercizio del voto deve essere, entro quarantott'ore dalla data di stipulazione, comunicato all'ISVAP.

3. Il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o sottoscritte di cui al comma 1 non può essere esercitato prima della comunicazione del provvedimento di autorizzazione né dopo la comunicazione del provvedimento di rifiuto, sospensione o revoca dell'autorizzazione. In caso di inosservanza, la deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione, non sarebbe stata raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea.

4. Se un soggetto autorizzato ai sensi del comma 1 perde alcuna delle condizioni che hanno resa necessaria l'autorizzazione deve darne comunicazione all'ISVAP entro 15 giorni. Nel caso che la perdita delle condizioni sia conseguenza di un'operazione che comporti l'assunzione del controllo della società di assicurazione da parte di un altro soggetto, l'operazione deve essere previamente autorizzata dall'ISVAP.

5. Se alle operazioni di cui al comma 1 partecipano enti o imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di imprese o enti italiani, l'ISVAP comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può, entro un mese dalla comunicazione, anche per ragioni essenziali di economia nazionale, vietare l'autorizzazione.

9. 1.

Relatore.

All'articolo 9, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o soggetti comunque interposti ovvero appartenenti al medesimo gruppo, quando comporti il controllo delle società di assicurazione, tenuto conto anche delle azioni o quote già possedute, deve essere autorizzata dall'ISVAP.

9. 2.

Bellocchio, Bruzzani, Auleta,
Umidi Sala.

All'articolo 9, comma 2, sostituire le parole: L'impugnazione può con le seguenti: In carenza della suddetta impugnazione, quest'ultima deve.

9. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 9, aggiungere in fine il seguente comma:

3-bis. Nel caso delle operazioni di cui al comma 1 alle quali partecipano imprese di Stati che non assicurino nel loro territorio condizioni normative delle imprese di assicurazione almeno equivalenti a quelle stabilite nella presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, deve, entro quindici giorni dalla comunicazione, vietare l'operazione.

9. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Autorizzazioni e comunicazioni – Sanzioni penali).

1. I soggetti interessati alla concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 9 devono farne domanda a mezzo

raccomandata all'ISVAP. L'autorizzazione si intende concessa se l'ISVAP con provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Il termine è sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrativi e riprende a decorrere dalla data di spedizione della raccomandata di risposta; la richiesta di notizie e dati può essere reiterata una sola volta.

2. L'autorizzazione, anche se concessa tacitamente, può essere sempre sospesa o revocata dall'ISVAP.

3. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati al richiedente, alla società di assicurazione interessata ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione devono essere motivati.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (oppure il CIPE) determina i criteri per la concessione, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni al fine di garantire l'indipendenza delle società di assicurazione e la tutela degli interessi degli assicurati e avendo riguardo anche ai requisiti degli amministratori, dei sindaci e dei direttori generali delle società che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione e di quelli delle società o enti ai quali si riferiscono le partecipazioni delle società di assicurazione, nonché ai rapporti di collegamento di carattere tecnico, finanziario, organizzativo e convenzionale esistenti tra il richiedente ed altri soggetti. Le relative deliberazioni, i modelli per le domande di autorizzazione e la documentazione da allegare sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

5. Nei casi di omissione delle domande di autorizzazione o di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, gli amministratori e i direttori generali delle società, nonché i soci che omettono la comunicazione di cui al comma 2 dell'articolo 9, sono puniti, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

9. 01.

Relatore.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.
(*Protocolli di autonomia*).

1. L'ISVAP è abilitata a richiedere in ogni momento ai soggetti partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione una responsabile dichiarazione, nella forma e nei termini temporali prescritti dall'Istituto stesso in via generale o in via particolare, attestante le informazioni, le condizioni e gli impegni necessari ai fini dell'applicazione della presente legge. In particolare la dichiarazione deve riguardare la natura e l'entità dei collegamenti finanziari, nonché gli strumenti e le cautele che i soggetti interessati intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione dell'impresa di assicurazione.

9. 02.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 1, dopo le parole soggetti comunque interposti aggiungere le seguenti: o appartenenti al medesimo gruppo.

10. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 1, sostituire le parole da sulle società ed enti fino alla fine con le seguenti: sui soggetti controllanti o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

10. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 2, sopprimere le parole , se questo lo richieda.,

10. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 10, comma 4, aggiungere in fine le parole: ovvero abitualmente e largamente negoziati.

10. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 11, dopo le parole: soggetti interposti aggiungere le seguenti: o appartenenti al medesimo gruppo.

11. 1.

Bellocchio, Bruzzani.

Sostituire l'articolo 12 con il seguente:

ART. 12.
(*Operazioni con soggetti controllanti e con le società da questi controllate*).

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti aventi contenuto patrimoniale che saranno indicati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emanato su proposta dell'ISVAP, avuto riguardo anche alla tipologia ed alla rilevanza economica degli atti stessi, che esse intendono porre in essere con soggetti controllati e con società da questi controllate.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità delle comunicazioni.

3. L'ISVAP può vietare il compimento degli atti di cui al comma 1.

4. I provvedimenti adottati dall'ISVAP sono comunicati all'impresa di assicurazione, ai soggetti interessati ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I provvedimenti che vietano il compimento degli atti devono essere motivati.

12. 1.

Relatore.

All'articolo 12, comma 1, dopo le parole: soggetti controllanti aggiungere le seguenti: o comunque appartenenti al medesimo gruppo.

12. 2.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, comma 1, sostituire le parole: 4 e 8 con le seguenti: 4, 8 e 9.

13. 3.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, commi 1 e 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: dieci.

13. 5.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. L'omissione, il ritardo e la falsità delle dichiarazioni di cui all'articolo 9-bis sono puniti con le sanzioni rispettivamente stabilite nei tre periodi del comma precedente. Il mancato rispetto degli impegni assunti nelle suddette dichiarazioni equivale a falsa dichiarazione. Alla condanna consegue in ogni caso la pubblicazione delle sentenze su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

13. 4.

Bellocchio, Bruzzani.

All'articolo 13, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. L'omissione o l'incompletezza della comunicazione di cui all'articolo 12, comma 1, comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da lire 2 milioni a lire 20 milioni. Qualora ciò riguardi un atto che comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla legge nell'interesse degli assicurati, si applicano altresì le disposizioni previste dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

13. 1.

Relatore.

All'articolo 13, sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Nei casi di falsità delle comunicazioni e di inosservanza del provvedimento di divieto di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, gli amministratori e i direttori generali dell'impresa di assicurazione, se il fatto non costituisce reato più grave, sono

puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4 milioni a lire 20 milioni.

13. 2.

Relatore.

Dopo l'articolo 16 aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

(Risarcimento danni).

1. Nelle ipotesi d'intervento previste dall'articolo 19, primo comma, lettere a) e b), della legge 24 dicembre 1969, n. 990, il fondo di garanzia è tenuto a provvedere anche al risarcimento dei danni per sinistri avvenuti anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge purché:

a) dal sinistro sia derivata l'inabilità permanente compresa, in base ai criteri di determinazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, tra i gradi 61/80 e 81/100 per cento, con il massimo di lire 150 milioni per ogni persona sinistrata nel limite di lire 300 milioni per ogni sinistro;

b) nell'ipotesi di cui alla lettera b), articolo 19, della legge 4 dicembre 1969, n. 990, la responsabilità di chi ha causato il danno sia stata accertata con sentenza passata in giudicato;

c) la persona che ha subito il danno abbia, al momento della presentazione della domanda d'indennizzo, un reddito annuo non superiore a lire 7 milioni, ovvero non abbia alcun reddito.

16. 01.

Relatore.

All'articolo 18, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 2 della legge 22 agosto 1982, n. 576, le parole da: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato » fino a: « entro il 30 novembre di ciascun anno » sono sostituite dalle se-

guenti: « Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche in ottemperanza alle delibere del CIPE, determina, tenendo conto anche delle proposte formulate dall'ISVAP, l'indirizzo amministrativo nel settore delle assicurazioni private e di interesse collettivo; predispone sulla base anche degli elementi messi a disposizione dall'ISVAP la relazione annuale sullo stato della politica assicurativa e la trasmette al Parlamento e al CIPE entro il 31 marzo di ciascun anno ».

18. 1.

Relatore.

All'articolo 18, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

2-bis. All'articolo 10 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Insieme al presidente fanno parte della predetta Commissione consultiva almeno tre dirigenti dell'Istituto designati di volta in volta dallo stesso presidente, in relazione alle pratiche su cui si riferisce. Il presidente e i dirigenti designati a far parte della Commissione partecipano con voto deliberativo ».

2-ter. All'articolo 21 della legge 576 del 1982 è aggiunto in fine il seguente comma:

« L'ISVAP, per l'esercizio delle proprie attribuzioni, può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero di 10 unità ».

18. 2.

Relatore.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Competenza in materia di liquidazione coatta amministrativa).

1. All'articolo 11 della legge 26 gennaio 1980, n. 13 - Modifica alle leggi

sull'esercizio delle assicurazioni private - è aggiunto il seguente comma:

« Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il decreto che dispone la liquidazione coatta amministrativa, nomina secondo la procedura prevista dall'articolo 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, uno o più commissari liquidatori, scelti tra nominativi all'uopo designati dall'ISVAP ».

20. 01.

Relatore.

Dopo l'articolo 20-bis aggiungere il seguente:

ART. 20-ter.

(Divieto di alienazione del pacchetto di maggioranza).

1. L'ISVAP in sede di istruttoria per il rilascio di nuova autorizzazione può richiedere all'azionista di maggioranza una dichiarazione di impegno a non procedere alla alienazione del pacchetto di controllo di cui all'articolo 2359 codice civile per il primo triennio di attività.

2. È nullo il trasferimento delle azioni di controllo di cui al comma precedente eseguito senza la preventiva autorizzazione dell'ISVAP.

20. 02.

Relatore.

Dopo l'articolo 20 aggiungere il seguente:

ART. 20-bis.

(Norme per contrarre polizze di assicurazione con enti pubblici).

1. È fatto obbligo agli enti di diritto pubblico territoriali ed economici, agli istituti o aziende autonome, alle persone giuridiche di diritto privato a partecipazione finanziaria statale di tenere iscritte negli elenchi dei fornitori le imprese assicuratrici o i loro rappresentanti che ne facciano richiesta e che dimostrino di corrispondere ai requisiti stabiliti con de-

creto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Gli enti attingono dall'elenco delle imprese iscritte le contraenti per polizze che riguardino direttamente o indirettamente l'attività degli stessi.

3. La scelta della compagnia contraente deve essere motivata in forma scritta.

4. La motivazione deve essere comunicata, a richiesta, alle compagnie facenti parte dell'elenco dei fornitori o all'ISVAP.

5. I contratti di assicurazione che vengono stipulati tra detti enti e le imprese assicuratrici prescelte non possono avere una durata superiore ad un anno, salvo i contratti di durata pluriennale ma a premio unico.

6. Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rapporti assicurativi con imprese di assicurazione controllate dall'ente avente come scopo l'assicurazione dei rischi dell'ente medesimo.

7. Il controllo sull'applicazione delle norme di cui al presente articolo è demandato all'ISVAP il quale, in caso di palese inosservanza delle stesse da parte di un'impresa assicurativa, propone al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle sanzioni previste dall'articolo 43 della legge 10 giugno 1978, n. 295. In caso di reiterata violazione delle norme di cui sopra, l'ISVAP ha facoltà di proporre al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'adozione delle misure di cui all'articolo 57 della predetta legge.

20. 03.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 20-bis aggiungere il seguente:

ART. 20-ter.

(Funzioni della Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è isti-

tuita una Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo, presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.

2. La Commissione è organo consultivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) per i problemi del mercato nazionale e per i problemi assicurativi di carattere internazionale.

3. La richiesta di parere della Commissione è obbligatoria:

a) sulle condizioni di polizza e le tariffe per le assicurazioni di natura obbligatoria e di interesse collettivo;

b) sulle concessioni di autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni, nonché di nuovi rami di attività;

c) sugli schemi di regolamento concernenti le assicurazioni private;

d) sui provvedimenti conseguenti alla ratifica delle convenzioni internazionali;

e) sulle modalità della fusione e le norme statutarie che si rendessero necessarie nel caso di fusione tra le aziende di assicurazione e fra imprese di riassicurazione;

f) sui provvedimenti in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione e sulle revoche dall'esercizio dell'assicurazione;

g) sui provvedimenti in materia di acquisizione di contratti di assicurazione sulla vita e contro i danni di cui all'articolo 110 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449;

h) sulla nomina di commissari di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n. 576.

4. La Commissione consultiva per le assicurazioni private e di interesse collettivo è convocata, entro sette giorni dalla data di ricezione della relazione dell'ISVAP, ogni qualvolta venga proposta nei confronti di una compagnia di assicura-

zioni la revoca dall'esercizio dell'attività assicurativa o il suo commissariamento o la messa in liquidazione coatta amministrativa.

5. Nei casi d'urgenza i relativi decreti possono essere adottati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

6. Il Ministero può chiedere il parere della Commissione sugli schemi di disegni di legge concernenti le assicurazioni private o di interesse collettivo e su ogni altra questione concernente l'esercizio di dette assicurazioni che ritenga opportuno sottoporre all'esame della Commissione o su proposta di un terzo dei membri della stessa.

20. 04.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 20-ter aggiungere il seguente:

ART. 20-quater.

(Albo degli agenti di assicurazione).

1. L'alea dell'articolo 5 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così modificato: « Costituiscono titoli equipollenti della sola prova scritta di idoneità di cui alla lettera d) del precedente articolo: ».

2. All'articolo 8 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto il seguente comma:

« Gli iscritti alla sezione prima, anche se provenienti dalla sezione seconda, al termine del primo biennio di attività devono dimostrare con apposita documentazione di aver partecipato, in detto biennio, a corsi di aggiornamento professionale o presso istituti specializzati, per una durata complessiva di almeno centocinquanta ore ».

3. All'articolo 17 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'iscritto all'albo deve trasmettere all'im-

presa rappresentata (in alternativa alla camera di commercio territorialmente competente) copia della ricevuta di versamento della tassa annua ».

4. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 7 febbraio 1979, n. 48, è così sostituito:

« Ferme restando le sanzioni di cui all'articolo 18, l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione e comunque qualsiasi atto compiuto in violazione della presente legge è punito con l'ammenda da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 ».

20. 05.

Bellocchio, Bruzzani.

Dopo l'articolo 20-quater aggiungere il seguente:

ART. 20-quinquies.

(Ordinamento di vigilanza).

1. Considerati gli interessi collettivi connessi con la loro funzione, le finanziarie consortili costituite agli effetti dell'articolo 1 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 1978, n. 738, il relativo statuto, le norme che regolano la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci, nonché le modalità di alienazione di società risanate, sono approvate, sentito l'ISVAP, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Del consiglio di amministrazione delle finanziarie di cui al comma 1 fanno parte, per un terzo dei suoi componenti, esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

3. Il collegio sindacale è costituito da esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su proposta dell'ISVAP.

4. Le finanziarie di cui al comma 1 sono tenute a presentare ogni anno al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato un piano previsionale

triennale sullo stato delle imprese in gestione, indicando i costi e i tempi del risanamento. Quando tale piano non concordasse con quanto previsto dai decreti ministeriali per le singole imprese amministrate, il Ministro può, sentita l'ISVAP, autorizzare la finanziaria a continuare nell'opera di risanamento per il maggior tempo e con i costi documentati come necessari, purché complessivamente essi non esorbitino il termine di cinque anni e i limiti massimi previsti dall'articolo 14 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, nel triennio di previsione, tenuto conto anche degli incrementi di mercato.

20. 06.

Bellocchio, Bruzzani.

Il presidente Franco PIRO avverte quindi che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 8,35.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 1990, ore 8,35. — Presidenza del presidente Franco PIRO. — Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Maurizio SACCONI e per le finanze Domenico SUSI.

Disegno di legge:

Disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari (Approvato dal Senato) (3870).

(Parere della I, della II, della V, della X e della XI Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dell'articolo 2-bis del testo del relatore assunto come testo base, iniziato nella seduta di ieri.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira il suo emendamento 2-bis.1.

Il deputato Vincenzo VISCO ritira i suoi emendamenti 2-bis.2 e 2-bis.3.

Il presidente Franco PIRO, relatore, avverte in primo luogo che tutti i residui emendamenti vanno intesi come subemendamenti al suo emendamento sostitutivo 2-bis.4, di cui raccomanda l'approvazione.

È favorevole agli emendamenti Bellocchio 2-bis.5, 0.2-bis.4.1, 2-bis.11, 2-bis.12, 0.2-bis.4.3 e 0.2-bis.4.5, e Visco 2-bis.14. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti Bellocchio 2-bis.6 e 0.2-bis.4.4. Si rimette al Governo per l'emendamento Bellocchio 2-bis.7. È contrario agli emendamenti Bellocchio 0.2-bis. 4.2, 2-bis.8, 2-bis.9 e 2-bis.10. Quanto all'emendamento Bellocchio 2-bis.13, è favorevole alla prima e alla terza parte e sollecita il ritiro della seconda e della quarta parte.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI concorda in generale con i pareri espressi dal relatore. Riguardando questo articolo una materia sopravvenuta rispetto al testo del Senato, sulla quale i contrasti non sembrano fondamentali, ritiene auspicabile concertare alcune modifiche. Per quanto riguarda in particolare la parte sanzionatoria, non ha difficoltà ad accoglierla, limitandosi ad esprimere una riserva di ordine sistematico circa la sua coerenza generale con l'ordinamento. Il punto più delicato delle modifiche proposte riguarda l'esercizio professionale dell'attività di cui all'articolo 2-bis, il cui obiettivo è costituito da una disciplina positiva di chi in modo continuativo e non occasionale svolge questa attività.

Intervengono, con riferimento al subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.2, il presidente Franco PIRO, relatore, che lo ritiene forse pleonastico, ma rafforzativo, e i deputati Antonio BELLOCCHIO, che chiede che sia precisato il significato della parola « professionalmente », Mario USELLINI, che ritiene opportuno discipli-

nare ogni tipo di esercizio dell'attività, anche quello occasionale, da sanzionare se non rientrante nella regola stabilita, e Vincenzo VISCO, che osserva che la norma di chiusura è prevista nel comma 7.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI è favorevole all'emendamento Bellocchio 2-bis.6, e segnala un problema di sistematica in relazione al subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.3. Sull'emendamento Bellocchio 2-bis.7 sottolinea come ad esso siano sottese preoccupazioni comuni, ritenendo comunque opportuno richiamare l'articolo 1 della legge bancaria; il disegno di legge sugli intermediari non bancari, di prossima presentazione, si apre peraltro proprio con la definizione di raccolta del risparmio. Invita quindi i presentatori a ritirare l'emendamento.

Intervengono il deputato Vincenzo VISCO, che segnala la contraddizione dell'emendamento 2-bis.7 con il complesso dell'articolo 2-bis, il presidente Franco PIRO, relatore, che concorda con il collega Visco ed auspica una migliore formulazione dell'emendamento stesso onde sottolineare la vigenza della disciplina prevista dalla legge bancaria, e i deputati Mario USELLINI, che sottolinea la differenza tra raccolta di risparmio e collocamento di titoli, e Pietro SERRENTINO, che osserva come l'attività sia già disciplinata da vincoli regolamentari posti a garanzia del risparmiatore, garanzia che l'articolo 2-bis non sembra adeguatamente considerare, al punto da far ritenere auspicabile una delega alla CONSOB in materia.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI sollecita il ritiro della prima parte dell'emendamento Bellocchio 2-bis.9 ed è favorevole alla sua seconda parte. È favorevole all'emendamento Bellocchio 2-bis.10 e invita i presentatori al ritiro degli emendamenti Bellocchio 2-bis.11 e 2-bis.12. È contrario all'emendamento 2-bis.14. Ribadisce di concordare con i pareri espressi dal relatore sugli altri emendamenti, ed è favorevole all'emendamento sostitutivo 2-bis.4 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bellocchio 2-bis.5 e il subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.1.

Il deputato Pietro SERRENTINO dichiara il suo voto contrario sul subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.2.

Il deputato Mario USELLINI sollecita il ritiro del subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.2, che necessita di un esame di natura tecnica, come si evince dalle incertezze emerse nel dibattito. Sia che l'emendamento venga qui ritirato per essere ripresentato nel corso della discussione in sede legislativa, sia che, viceversa, sia approvato in questa sede, la Commissione dovrebbe in ogni caso esaminarlo qui con riserva di un'ulteriore successiva deliberazione. Ove si passasse sin d'ora al voto, il gruppo democristiano si asterebbe.

Il deputato Vincenzo VISCO preannuncia la sua astensione sul subemendamento 0.2-bis.4.2, che affronta una questione a suo avviso non rilevante.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI ritiene doveroso rivolgere un appello ai gruppi di maggioranza su questo punto, che è invece rilevante, e su cui pertanto il convincimento del Governo è forte: tutto il provvedimento sulle SIM è infatti concepito considerando l'attività professionale degli operatori.

Dopo che il deputato Pietro SERRENTINO ha ribadito il suo voto contrario, a seguito dell'intervento del rappresentante del Governo, che condivide, la Commissione respinge il subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.2 e approva l'emendamento Bellocchio 2-bis.6.

Il sottosegretario Maurizio SACCONI illustra il seguente subemendamento:

All'emendamento Bellocchio 2bis.7 sostituire le parole: qualsiasi forma di con la seguente: la e aggiungere in fine le seguenti parole: , come regolata dal regio decreto-

legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni.

0.2-bis.7.1

Governo.

Avendo il deputato Mario USELLINI dichiarato il suo voto favorevole, la Commissione approva, favorevole il relatore, il subemendamento 0.2-bis.7.1 del Governo e l'emendamento Bellocchio 2-bis.7 nel testo così modificato.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira il suo emendamento 2-bis.8, pur sottolineandone l'opportunità.

Sull'emendamento Bellocchio 2-bis.9 il deputato Vincenzo VISCO dichiara il suo voto contrario, in quanto la Banca d'Italia sembra estranea a questa materia, e il deputato Antonio BELLOCCHIO ne raccomanda l'approvazione, considerando che le SIM saranno costituite anche da banche.

Posto in votazione per parti separate, su richiesta del sottosegretario Maurizio SACCONI, l'emendamento Bellocchio 2-bis. 9 viene respinto successivamente nella sua prima e nella sua seconda parte.

Avendo il deputato Vincenzo VISCO dichiarato il suo voto contrario, la Commissione respinge l'emendamento Bellocchio 2-bis.10. Approva quindi l'emendamento Bellocchio 2-bis.11.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO accoglie quindi l'invito del presidente Franco PIRO, relatore, a ritirare il suo emendamento 2-bis.12.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO ritira la seconda parte del suo emendamento 2-bis. 13 e accetta la proposta del deputato Mario USELLINI di aggiungere nella terza parte, prima della parola « cancellazione », le seguenti: « sospensione e la ».

La Commissione approva la prima e la terza parte dell'emendamento Bellocchio 2-bis.13.

Il presidente Franco PIRO relatore, illustra il seguente subemendamento:

Alla quarta parte dell'emendamento Bellocchio 2-bis.13 sostituire le parole: con decreto del ministro del tesoro su proposta della con la seguente: dalla.

0.2-bis.13.1

Relatore.

La Commissione approva il subemendamento 0.2-bis.13.1 del relatore e la quarta parte dell'emendamento Bellocchio 2-bis.13 nel testo così modificato. Approva inoltre il subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.3.

Avendo il deputato Antonio BELLOCCHIO ritirato il suo subemendamento 0.2-bis.4.4, la Commissione approva il subemendamento Bellocchio 0.2-bis.4.5.

Sull'emendamento Visco 2-bis.14 intervengono il sottosegretario Maurizio SACCONI, che conferma la sua contrarietà, e i deputati Vincenzo VISCO, che ne raccomanda invece l'approvazione, contestando l'impostazione dirigistica che ispira in questo caso la posizione del Governo, Mario USELLINI, che dichiara il suo voto favorevole sull'emendamento, da collocare nell'ambito dell'articolo 1, e Antonio BELLOCCHIO, che dichiara l'astensione del gruppo comunista.

La Commissione approva l'emendamento Visco 2-bis.14 nonché l'emendamento 2-bis.4 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 2-bis, nel testo modificato dagli emendamenti e subemendamenti approvati.

Si passa all'articolo 3 del testo del relatore, che risulta del seguente tenore:

ART. 3.

(Attività di negoziazione in borsa).

1. Le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo possono operare in tutte le borse valori e i mercati ristretti.

2. Per lo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), esse devono avvalersi di agenti di cambio o di propri dipendenti abilitati a seguito di apposito esame. Coloro che alla data in cui acquistano efficacia le norme di cui alla presente legge siano procuratori o rappresentanti alle grida di un agente di cambio o rappresentanti o sostituti rappresentanti di borsa delle società commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida sono abilitati di diritto.

3. La Consob bandisce annualmente gli esami di abilitazione e determina, con proprio regolamento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti di onorabilità e professionalità richiesti per la partecipazione agli esami stessi nonché le modalità del loro svolgimento.

4. Gli agenti di cambio che siano soci, amministratori o dirigenti delle società di intermediazione mobiliare sono iscritti in un ruolo speciale istituito presso il Ministero del tesoro. Essi possono svolgere le attività consentite dalla presente legge esclusivamente nell'interesse della società di appartenenza, ed essere soci, amministratori o dirigenti soltanto di una delle predette società. Essi restano individualmente assoggettati ai divieti ed alle incompatibilità stabiliti dalle leggi vigenti. Gli stessi divieti e le stesse incompatibilità si applicano agli amministratori, ai dirigenti nonché ai dipendenti abilitati, di cui al comma 2, delle società di intermediazione mobiliare.

5. La Consob determina la percentuale massima delle commissioni applicate all'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a).

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e negli altri mercati regolamentati.

3. 1.

Visco.

Al comma 2, dopo le parole: di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) *aggiungere le seguenti:* nei mercati regolamentati di cui agli articoli 19 e 21.

3. 2.

Governo.

Al comma 2, dopo le parole: antirecinti alle grida *aggiungere le seguenti:* ovvero osservatori alle grida di aziende o istituti di credito ammessi negli antirecinti per un periodo complessivamente non inferiore ad un anno.

3. 4.

Governo.

Al comma 5, sostituire le parole da: attività *fino alla fine con le seguenti:* allo svolgimento dell'attività di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sui mercati regolamentati di cui agli articoli 19 e 21.

3. 3.

Governo.

Favorevole il presidente Franco PIRO, relatore, la Commissione approva l'emendamento 3. 2 del Governo, risultando così assorbito l'emendamento Visco 3. 1, nonché gli emendamenti 3. 4 e 3. 3 del Governo. Approva quindi l'articolo 3 nel testo così modificato.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato alla seduta di giovedì 19 aprile.

Disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 24 marzo 1990, n. 59, recante disposizioni concernenti i concorsi pronostici speciali del totocalcio organizzati in occasione dello svolgimento dei mondiali '90 (4695).

(Parere della I, della V e della VII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento.

Il sottosegretario Domenico SUSI, replicando, con riferimento alla richiesta di chiarimenti avanzata dal relatore nella seduta di ieri, precisa che sulla base della media settimanale degli introiti relativi ai 44 concorsi pronostici totocalcio svoltosi nel 1989, risultata pari a lire 62 miliardi e 930 milioni circa, gli incassi totali attesi per i quattro concorsi di cui è prevista l'organizzazione in occasione del campionato mondiale di calcio ammonterebbero a circa 251.718 milioni, di cui circa 156 miliardi andrebbero al CONI. Al momento, non è invece in condizioni di quantificare l'entità delle perdite subite da alcune società di calcio a seguito dei lavori di ristrutturazione dei relativi impianti; nell'assumere l'impegno a fornire dati precisi in proposito, invita i presentatori a ritirare i rispettivi emendamenti e articolo aggiuntivo, riservandosi di proporre le eventuali modifiche che risultassero opportune alla luce degli ulteriori elementi che sarà possibile acquisire sulla base delle informazioni che le società interessate risponderanno.

Il presidente Franco PIRO avverte che all'articolo 1 del decreto-legge n. 59 sono stati presentati i seguenti emendamenti e articolo aggiuntivo:

Il comma 1 è sostituito dal seguente:

La quota prevista dall'articolo 3 della legge 29 dicembre 1988, n. 555, di spettanza del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) sui concorsi pronostici totocalcio organizzati in connessione con le partite del campionato mondiale di calcio, in programma in Italia dall'8 giugno all'8 luglio 1990, è interamente destinata, per il tramite della Federazione italiana gioco calcio (FIGC), alle società di calcio, quale indennizzo per i minori incassi conseguenti alla esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli stadi per il suddetto campionato mondiale di calcio.

1. 1.

Auleta, Bruzzani, Bellocchio, Visco, Umidi Sala, Serra, Monello.

Al comma 1, le parole: nella misura del 62 per cento sono sostituite con le seguenti: nella misura del 35,2 per cento, ferma restando la quota del 26,8 per cento di spettanza dell'erario.

1. 2.

Piro.

Dopo l'articolo 1 è aggiunto il seguente:

1-bis. Le maggiori entrate recate dalle disposizioni del presente decreto, valutate in lire 80 miliardi, sono destinate all'ulteriore finanziamento dei piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 29, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989 n. 13. Il ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01.

Piro.

Il deputato Antonio BELLOCCHIO rileva che nella seduta di ieri il Governo era stato invitato a pronunciarsi circa l'inserimento, nell'elenco contenuto nella relazione che accompagna il provvedimento, di società i cui impianti non sono stati interessati dai lavori di ristrutturazione.

Il relatore Renato RAVASIO ritiene sia accoglibile la proposta testé avanzata dal Governo che, pur non essendo in grado di quantificare l'entità dei danni subiti da alcune società calcistiche in termini di minori introiti, si è impegnato a farlo in una fase successiva. Si associa pertanto all'invito rivolto dal rappresentante del Governo ai presentatori a ritirare gli emendamenti e l'articolo aggiuntivo, per ripresentarli eventualmente in Assemblea.

Il deputato Francesco AULETA, illustrando il suo emendamento 1.1, sottolinea che esso intende evitare che l'erario sia penalizzato, posto che, oltretutto, i minori incassi percepiti dalle società calcistiche i cui impianti sono stati oggetto di lavori di ristrutturazione saranno com-

pensati dalle entrate relative alle partite dei campionati mondiali. Non ritiene pertanto accoglibile l'invito del relatore e del Governo a ritirare in questa fase gli emendamenti presentati, pur in assenza dei dati relativi all'entità delle minori entrate percepite dalle società interessate.

Il deputato Carlo D'AMATO sottolinea che il provvedimento in esame si propone l'obiettivo preciso di risarcire le società di calcio che hanno subito una decurtazione degli introiti a causa dei lavori di ristrutturazione dei rispettivi impianti; quanto all'articolo aggiuntivo Piro 1.01, va rilevato che esso ripropone la questione, sulla quale si è più volte dibattuto, del finanziamento dei provvedimenti relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche il cui rilievo politico è tale da superare qualunque resistenza e perplessità. Comunque, non si può escludere che una risposta più adeguata alla questione posta con l'articolo aggiuntivo possa individuarsi con uno specifico disegno di legge.

Si riserva infine di intervenire in una fase successiva, dopo che il Governo avrà fornito i dati richiesti sulla entità del danno subito dalle società interessate.

Il relatore Renato RAVASIO, rilevata l'opportunità di procedere ad ulteriori ap-

profondimenti, e l'imminenza di votazioni in Assemblea, propone, consentendovi la Commissione, che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato a mercoledì 18 aprile.

Il presidente Franco PIRO rileva che nel corso della riunione del Comitato ristretto svoltasi ieri per l'esame delle proposte di legge relative ai depositi bancari inattivi, è emerso che una soluzione, per quanto riguarda il finanziamento dei provvedimenti concernenti l'eliminazione delle barriere architettoniche, richiede un approfondimento che imporrà un allungamento dei tempi. Va altresì ricordato che nel provvedimento per l'assestamento del bilancio per il 1989 gli stanziamenti relativi all'eliminazione delle barriere architettoniche sono stati ridotti da 12 a 1,7 miliardi. Posto che non risultano utilizzabili neanche i residui degli stanziamenti disposti negli anni precedenti, raccomanda l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.01 e dell'emendamento 1.2, e preannuncia il voto favorevole sull'emendamento Auleta 1.1.

In concomitanza dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di mercoledì 18 aprile.

La seduta termina alle 10,35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9. — Presidenza del Vicepresidente Bianca GELLI, indi del Presidente Mauro SEPPIA. — Interviene il ministro per l'università, la ricerca scientifica e tecnologica, Antonio Ruberti.

Testo unificato delle proposte di legge:

FIANDROTTI ed altri; ZANGHERI ed altri; POLI BORTONE ed altri; TESINI ed altri; GUERZONI ed altri: Legge-quadro sull'autonomia universitaria e sulla riforma dell'ordinamento degli studi universitari (80-581-1484-1781-3507).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Bianca GELLI avverte che si è dovuto ritardare l'inizio della seduta odierna per ottemperare a quanto disposto dal Presidente della Camera al termine della seduta notturna dell'Aula di ieri.

Avverte altresì che, in ordine alla deliberazione assunta dalla VII Commissione nella seduta di ieri di richiedere un riesame parziale del parere espresso dalla I Commissione, è stato precisato da parte della I Commissione che il senso del parere contrario espresso sugli identici emendamenti 12. 8, 12. 11 e 12. 15 – soppressivi dell'articolo 12 – approvati in linea di principio dalla Commissione Cultura, è quello di preservare comunque la materia recata dall'articolo 12 del testo unificato, ora interamente trasfusa nell'emendamento 11. 29, sul quale la I Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione. Pertanto, un'approvazione definitiva dell'emendamento 11. 29, con le modifiche derivanti dalla condizione posta dal parere della I Commissione, disciplinerebbe comunque la materia di cui all'articolo 12, soddisfacendo quindi il parere contrario sugli identici emendamenti prima menzionati, per cui si potrà procedere all'approvazione degli emendamenti in questione.

Comunica inoltre che, in data 5 aprile 1990, la Commissione XI ha espresso parere favorevole sugli emendamenti tra-

smessi, mentre la Commissione V, in data 11 aprile 1990, ha espresso il seguente parere:

Parere favorevole sull'emendamento 11. 29 a condizione che, al comma 5, al terzo periodo, si preveda che agli sdoppiamenti possa procedersi in relazione a parametri certi e verificabili quale non risulta essere quello del numero degli iscritti ai singoli insegnamenti e che, sempre al comma 5, al quarto periodo, dopo le parole « Gli insegnamenti sdoppiati possono essere coperti dai professori universitari e dai ricercatori confermati » sia soppressa la parola « anche »;

Parere favorevole sugli articoli aggiuntivi 11. 01 e 14. 03;

Parere favorevole sull'emendamento 15. 1 a condizione che sia soppresso il comma 2 in quanto il conferimento di supplenze per insegnamenti sdoppiati, quale disciplinato dall'articolo 11, configura una modalità di esercizio di una facoltà già oggi prevista dall'ordinamento e come tale non suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, e che, conseguentemente, nell'ambito dell'articolo 11, si preveda che gli oneri relativi alle supplenze restano a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica.

Il relatore Giancarlo TESINI, per ottemperare alle condizioni poste nei pareri delle Commissioni I e V, presenta i seguenti subemendamenti:

All'emendamento 3. 8 aggiungere, dopo le parole: sentito il Consiglio nazionale della Pubblica Istruzione, *le seguenti:* acquisito il parere del Consiglio di Stato. 0. 3. 8. 50.

All'emendamento 8. 44 aggiungere il seguente periodo: Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,

definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

0. 8. 44. 50.

All'emendamento 11. 29 aggiungere al 5° comma, dopo le parole: ovvero di altra Università. *le seguenti:* Nell'attribuzione delle supplenze, in presenza di domande di professori di ruolo e di ricercatori confermati, appartenenti al medesimo settore scientifico-disciplinare di cui all'articolo 13 della presente legge, va data preferenza, da parte del Consiglio di facoltà, a quelle presentate dai professori.

0. 11. 29. 50.

Nel medesimo emendamento 11. 29, al 5° comma, sostituire le parole da: Gli insegnamenti *a:* superiore a 250 *con le seguenti:* Gli insegnamenti nei corsi di laurea e di diploma sono di norma sdoppiati nel caso in cui il numero degli esami sostenuti negli insegnamenti stessi, nell'ultimo anno accademico, sia superiore a 250.

0. 11. 29. 51.

Nel medesimo emendamento 11. 29, al 5° comma, dopo le parole: ricercatori confermati *sopprimere la parola:* anche.

0. 11. 29. 52.

Nel medesimo emendamento 11. 29, al 5° comma, dopo le parole: per affidamento, che *aggiungere le seguenti:* , con oneri a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica.

0. 11. 29. 53.

All'emendamento 15. 1 sopprimere il 2° comma.

0. 15. 1. 50.

Il ministro per l'Università e la ricerca scientifica Antonio RUBERTI esprime parere favorevole sui subemendamenti del relatore che recepiscono le condizioni poste dalle Commissioni I e V.

Il deputato Gianni MATTIOLI evidenzia l'opportunità di una correzione formale al testo dell'articolo aggiuntivo 14.03 nel senso di far esplicitamente riferimento anche ai ricercatori confermati.

Il Presidente Mauro SEPPIA ritiene che il relatore ed il Governo potranno senz'altro farsi carico di trovare una soluzione adeguata alla questione nel prosieguo dell'esame del testo unificato.

Ricorda che la Commissione ha già approvato gli articoli 1 e 2; con riferimento all'articolo 3, il relatore ha presentato il subemendamento 0.3.8.50 all'emendamento 3.8, approvato in linea di principio, volto a recepire la condizione espressa dal parere della I Commissione.

La Commissione approva, favorevole il Governo, il subemendamento 0.3.8.50 e quindi l'emendamento 3.8 così modificato.

Dopo l'approvazione dell'emendamento 3.9 del relatore, sul quale non sono state poste condizioni nei pareri delle competenti Commissioni, la Commissione approva l'articolo 3 nel testo così modificato.

La Commissione approva quindi gli emendamenti del relatore 4.5, 4.8 e 4.7, sui quali non sono state poste condizioni nei pareri delle Commissioni « filtro » e, successivamente, l'articolo 4 così come modificato.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che nelle precedenti sedute la Commissione aveva già approvato gli articoli 5, 6, 7 e 7-bis.

La Commissione approva l'emendamento 8.9 del relatore, sul quale non sono state poste condizioni nei pareri delle Commissioni « filtro ».

In relazione al subemendamento presentato dal relatore all'emendamento 8.44 per ottemperare alla condizione posta dalla I Commissione, il deputato Sergio SOAVE, nel concordare con la modifica proposta, osserva che l'intenzione garantista contenuta nel rilievo espresso dalla I Commissione non deve essere però intesa come un riconoscimento, seppure implicito, del principio del numero chiuso.

Il Ministro dell'Università e la ricerca scientifica e tecnologica Antonio RUBERTI conferma che il subemendamento presentato dal relatore contiene un riferimento solo ai corsi per i quali sia già attualmente prevista una limitazione nelle iscrizioni e non prefigura pertanto altre ipotesi.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, il subemendamento 0.8.44.50 e successivamente l'emendamento 8.44 così come modificato.

La Commissione approva l'articolo 8 così come emendato.

La Commissione approva quindi l'emendamento 9.47 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 9, in ordine al quale non sono state poste condizioni nei pareri espressi dalle Commissioni « filtro ».

Essendo già stato approvato l'articolo 10, si passa all'esame dell'emendamento 11.29 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11, già approvato dalla Commissione in linea di principio, in ordine al quale il relatore ha poc'anzi presentato quattro subemendamenti volti ad ottemperare alle condizioni poste dai pareri delle Commissioni I e V.

Il deputato Gianni MATTIOLI si dichiara contrario al subemendamento del relatore 0.11.29.50, contestando in particolare la competenza della I Commissione ad esprimere rilievi che riguardino anche il merito.

Il deputato Adriana POLI BORTONE, nel concordare con la valutazione del deputato Mattioli, ritiene che in caso di accoglimento del subemendamento 0.11.29.50 verrebbero ad essere disciplinate modalità contrastanti nelle attribuzioni delle supplenze, con il serio rischio di varare una norma dal contenuto decisamente confuso.

Il Presidente Mauro SEPPIA ricorda che quando, nella seduta di ieri, la Commissione ha deliberato di chiedere il riesame del parere della I Commissione, tale problema non è stato indicato; pertanto, la Commissione non può che adeguarsi a tale condizione, pena la rimessione in Aula, a termini di Regolamento, del provvedimento.

Il deputato Gianni TAMINO condivide i rilievi espressi dai colleghi che l'hanno preceduto in ordine alla condizione posta dalla I Commissione, la quale non di rado oltrepassa le competenze che le sono attribuite dal Regolamento, con il rischio di ledere l'autonomia delle Commissioni di merito.

Il deputato Sergio SOAVE associandosi alle osservazioni formulate dai deputati intervenuti, ritiene che la condizione espressa dalla I Commissione oltre che discutibile per quanto riguarda la competenza, sostanzia altresì una precisazione inutile, rispondente probabilmente ad allarmi eccessivi ed ingiustificati. D'altra parte, come evidenziato dal deputato Poli Bortone, si rischia di determinare una disciplina non chiara per quanto riguarda i criteri per l'attribuzione delle supplenze.

Il Presidente Mauro SEPPIA premesso che i rilievi formulati sulla competenza in sede consultiva della I Commissione concernono un problema delicato che non può essere affrontato in questa sede, ritiene nel merito che la condizione posta rappresenti una precisazione essenzialmente pleonastica.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI sottolinea che la disciplina dell'articolo 11 è in realtà chiara: ai fini della scelta dei soggetti cui attribuire le supplenze il criterio è indubbiamente più restrittivo, mentre ai fini del reperimento dei soggetti a cui affidare tale incarico si è adottato un criterio più estensivo.

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, il subemendamento 0.11.29.50.

Il deputato Adriana POLI BORTONE si dichiara contraria al subemendamento 0.11.29.51 volto ad ottemperare ad una condizione posta dalla Commissione Bilancio, ritenendo che si tratti anche in tale caso di una illegittima interferenza della Commissione « filtro » in un ambito di merito di competenza della VII Commissione. Osserva in particolare che, fare riferimento al numero degli esami, elimina uno dei più significativi contenuti innovativi dell'articolo 11, rappresentato appunto dal riferimento al numero degli iscritti.

Il deputato Gianni TAMINO ritiene che con tale subemendamento si viene ad introdurre, dietro motivazioni apparentemente tecniche, una modifica di grande rilievo, ripristinando, con una logica arretrata che ripercorre schemi ormai superati, il concetto di università intesa come « esame ».

Il deputato Gianni MATTIOLI, nel condividere le osservazioni del deputato Tamino, considera inaccettabile condizionare lo sdoppiamento degli insegnamenti al numero degli esami sostenuti.

Il deputato Sergio SOAVE ritiene inesatto il modo con cui il relatore ha recepito la condizione posta dalla Commissione Bilancio che è volta ad ancorare gli sdoppiamenti a parametri certi e verificabili.

Osserva che gli unici criteri certi sono costituiti, per gli studenti del primo

anno, dall'iscrizione, e, per gli studenti degli anni successivi, dai piani di studio degli studenti. Invita pertanto il relatore a modificare in tal senso il proprio subemendamento, prevedendo così una normativa che venga incontro alle reali esigenze degli studenti per un miglioramento della didattica.

Il deputato Bruno ZEVI concorda con le osservazioni dei colleghi che lo hanno preceduto.

Il ministro per l'Università e la ricerca scientifica Antonio RUBERTI considera i rilievi emersi nel dibattito rispondenti ad una valutazione obiettiva. Peraltro, anche per evitare un allungamento dell'*iter* del provvedimento, ritiene che tale difficoltà possa essere superata con l'impegno del Governo, nel corso dell'esame al Senato, ad operare nella direzione di salvaguardare il senso delle scelte innovative della Commissione con riferimento al numero degli iscritti.

Il deputato Sergio SOAVE non si considera soddisfatto dell'impegno assunto dal Governo, ritenendo che è possibile fin d'ora, ottemperando pienamente alla condizione della Commissione Bilancio, migliorare il testo in esame.

Il relatore Giancarlo TESINI valuta positivamente l'impegno assunto dal Governo per ripristinare al Senato il testo originario della Commissione. Peraltro, anche alla luce degli approfondimenti emersi nel dibattito, ritiene che la condizione posta dalla Commissione Bilancio possa essere soddisfatta anche attraverso una scelta di merito che corrisponda meglio alle intenzioni della Commissione. Presenta pertanto il seguente subemendamento:

All'emendamento 11.29, quinto comma, dopo la cifra 250, aggiungere le seguenti parole calcolato sulla base dei piani di studio ufficiali e individuali.
0. 11. 29. 54.

Il Relatore.

Il deputato Adriana POLI BORTONE non ritiene soddisfacente nemmeno tale subemendamento.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI nell'esprimere parere favorevole al subemendamento del relatore, ritiene che da esso risulti garantito un parametro certo e verificabile, ottemperando perciò pienamente alle condizioni poste dalla Commissione Bilancio.

La Commissione approva quindi il subemendamento 0.11.29.54.

La Commissione approva, favorevole il Governo, il subemendamento del relatore 0.11.29.52 volto a soddisfare l'altra condizione posta dalla Commissione Bilancio.

Il deputato Adriana POLI BORTONE non ritiene condivisibile il subemendamento 0.11.29.53, presentato dal relatore per ottemperare ad un'altra condizione della Commissione Bilancio, non giudicando tale modifica meramente formale.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI non condivide i rilievi avanzati dal deputato Poli Bortone in quanto nel testo non si può che fare riferimento agli ordinari stanziamenti del Ministero dell'università.

La Commissione approva, favorevole il Governo, il subemendamento 0.11.29.53 e, successivamente, così come modificato, l'emendamento 11.29 del relatore, interamente sostitutivo dell'articolo 11.

La Commissione approva, favorevole il Governo, l'articolo aggiuntivo 11.01 del relatore, in ordine al quale non sono state poste condizioni dalle Commissioni « filtro ».

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, gli identici emendamenti 12.8, 12.11 e 12.15, soppressivi dell'articolo 12.

Essendo già stati approvati gli articoli 13 e 14, la Commissione approva, favorevole il Governo, l'articolo aggiuntivo del relatore 14.03, in ordine al quale non risultano condizioni nei pareri espressi dalle Commissioni « filtro ».

La Commissione approva quindi, favorevole il Governo, il subemendamento del relatore 0. 15. 1. 50, presentato per ottemperare alla condizione posta dalla Commissione Bilancio.

La Commissione approva infine, così come modificato, l'emendamento 15.1, interamente sostitutivo dell'articolo 15.

Il relatore Giancarlo TESINI propone quindi di sostituire il titolo del testo unificato con il seguente: « Riforma degli ordinamenti didattici universitari ».

La Commissione, favorevole il Governo, approva la proposta del relatore.

Il ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI, ai sensi del primo comma dell'articolo 90 del Regolamento, richiama l'attenzione della Commissione sull'esigenza di apportare le seguenti correzioni di forma:

All'articolo 4, comma 3 sostituire le parole: vengono definite le tabelle delle scuole di specializzazione all'insegnamento di cui al comma 3 del presente articolo *con le seguenti:* viene definita la tabella della scuola di specializzazione di cui al comma 2.

Nel medesimo articolo 4, comma 3, sostituire le parole: ammissione alle scuole di specializzazione all'insegnamento *con le seguenti:* ammissione alla scuola di specializzazione all'insegnamento.

Nel medesimo articolo 4, comma 3, sostituire le parole: articolo 3, commi 3, 4 e 5 *con le seguenti:* articolo 3, commi 3 e 4.

All'articolo 7-bis attribuire la seguente rubrica: (Collaborazioni esterne).

All'articolo 14-bis dopo la dizione: ricercatori *aggiungere:* – ricercatori confermati.

La Commissione approva le modificazioni proposte dal Ministro.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che sono stati presentati i seguenti ordini del giorno:

La Commissione Cultura,

considerato che:

il disordinato proliferare di corsi di laurea con le denominazioni più varie ha determinato una situazione di confusione sia per l'orientamento degli studenti sia nella definizione dei titoli di studio necessari per l'accesso ai pubblici concorsi;

per risolvere i problemi derivanti da tale situazione il Parlamento è spesso chiamato a legiferare per riconoscere equipollenze fra titoli solo formalmente diversi;

impegna il Governo

in attuazione dell'articolo 8 della legge sugli ordinamenti didattici universitari, ad attuare una riduzione delle tipologie dei corsi di laurea, con l'unificazione di quelli sostanzialmente analoghi, anche se attivati in Facoltà diverse.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/1

De Julio, Guerzoni.

La VII Commissione Cultura, preso atto che all'interno della legge sugli ordinamenti didattici non sono previsti la sistemazione ed il riordino di aree disciplinari con particolare riferimento ai settori delle scienze sociali, sanità, attività motorie e sport, arte e ricerca visiva, musica e spettacolo che comportano in particolare anche riordino e sistemazione nell'ambito universitario di ISEF, accademie di belle arti, conservatori di musica, accademia

nazionale d'arte drammatica e accademia nazionale di danza,

impegna il Governo

a presentare, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disegni di legge che prevedano l'istituzione di nuovi specifici corsi di laurea e diploma per tali ambiti didattici e di ricerca.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/2

Di Prisco, Gelli, Fachin Schiavi, Lagorio.

La VII Commissione Cultura tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è prevista la sistemazione ed il riordino della accademie di belle arti,

invita il Governo

entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge a presentare un apposito progetto di legge che preveda l'inserimento delle accademie nel percorso universitario con l'istituzione di corsi di laurea e diploma.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/3

Gelli, Di Prisco, Fachin Schiavi.

La Commissione Cultura,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, sociale ed economico del Paese,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sintonia con l'avvio della predisposizione di piani di sviluppo dell'Università, l'istituzione di specifici corsi di laurea e diploma nei settori delle scienze sociali e della sanità anche al fine di armonizzare i relativi ordinamenti didattici a quelli presenti nell'ambito dei paesi della CEE.

Anche a questo fine, nel quadro delle esigenze di riordino nel settore delle attività motorie e dello sport,

impegna il Governo

a farsi carico, utilizzando le proposte parlamentari in esame, della esigenza di riordino degli ISEF, a partire dall'elevazione a quattro anni della durata dei corsi di laurea e conseguente adeguamento degli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/4

Casati, Viti, Mensorio, Carelli, Poli Bortone, Rallo, Silvia Costa, Soave, Gelli, Cafarelli, Pinto, Ciliberti.

La Commissione Cultura,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del Paese;

constatata la necessità di adeguare l'attuale legislazione delle Accademie di Belle Arti a quella già in vigore negli altri Paesi della CEE;

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è previsto l'adeguamento ed il relativo riordino:

impegna il Governo

a predisporre un apposito progetto di legge, utilizzando anche le proposte parlamentari esistenti, per il riordino delle Accademie di Belle Arti ed il relativo adeguamento degli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/5

Cafarelli, Casati, Costa Silvia, Portatadino, Mensorio.

La Commissione Cultura,

preso atto della nuova normativa introdotta per il CUN dalla legge sugli « Ordinamenti didattici universitari »

impegna il Ministro

a) ad invitare il CNEL ad assicurare nel suddetto organismo una rappresen-

tanza socialmente articolata del mondo produttivo, non ripetitiva delle categorie accademie già presenti per altra derivazione;

b) ad assumere le iniziative più opportune perché, in rigorosa armonia con il concetto di non rieleggibilità fissato dalle norme, si eviti che rientrino a far parte del Consiglio, per canali non elettivi, membri che ne sono stati componenti in precedenza.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/6

Savino, Seppia.

La Commissione Cultura,

in relazione alla necessità di adeguare le strutture formative alle accresciute esigenze di sviluppo del Paese anche nei settori delle scienze sociali, della sanità, della musica, delle belle arti e dell'educazione fisico-motoria e sportiva

impegna il Governo

a farsi carico, con la necessaria tempestività, del riordino delle aree disciplinari relative ai suddetti settori attraverso la istituzione di specifici corsi di laurea e di diploma finalizzati sia all'inserimento sul mercato del lavoro sia all'adeguamento dei livelli formativi alla molteplicità e dinamicità dell'interesse degli allievi.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/7

Aniasi, Savino, Seppia.

La VII Commissione della Camera dei deputati,

invita il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

a presentare con urgenza un provvedimento legislativo relativo al personale delle università e degli enti pubblici di ricerca ed in particolare per la riforma del sistema concorsuale, che dovrà prevedere la messa a concorso di un numero di posti superiori a quelli disponibili, con chiamata dei vincitori da parte delle facoltà e la formazione di una lista nazio-

nale di idonei, da cui le facoltà dovranno attingere successivamente, in presenza di nuovi posti disponibili; dovrà altresì darsi certezza al sistema concorsuale, prevedendo che ad anni alterni, rispettivamente per ordinari ed associati, si procederà a data fissa all'espletamento dei concorsi stessi.

Tanto anche allo scopo di superare tempestivamente il disagio di tutti gli operatori (in particolare i cosiddetti confermati) che, a causa della crescita tumultuosa e spontanea dell'Università, sono - di fatto - impiegati in mansioni diverse da quelle corrispondenti al loro ruolo.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/8

Seppia, Savino.

La VII Commissione cultura della Camera,

in relazione alle comprovate esigenze di sviluppo socio-economico e culturale del Paese, constatato che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è prevista una regolamentazione corrispondente peraltro a quella vigente negli altri Paesi europei;

impegna il Governo

a predisporre un apposito progetto di legge, utilizzando anche le proposte parlamentari esistenti, per l'istituzione del corso di laurea in servizio sociale e relativo adeguamento degli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/9

Mensorio.

La VII Commissione cultura,

in relazione alle riconosciute esigenze di sviluppo culturale, artistico ed economico del Paese, constatata la necessità e l'urgenza di armonizzare la legislazione vigente a quella prevalente nella CEE per quanto riguarda il livello di istruzione superiore nel settore artistico

impegna il Governo

a farsi carico, anche utilizzando le proposte parlamentari *in itinere*, del riordino dell'istruzione superiore artistica, Accademie delle Belle Arti e Conservatori di Musica, garantendo attraverso l'adeguamento degli ordinamenti didattici il livello universitario e rinviando ad una più attenta ricognizione la individuazione dell'ambito ministeriale più idoneo ad assicurare il massimo di autonomia e di impegno in un settore distintivo dell'apporto del nostro Paese alla comunità internazionale.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/10

Carelli, Ciliberti, Viti, Casati, Portatadino, Michelini.

La VII Commissione cultura,

in rapporto alle oggettive esigenze di sviluppo culturale, artistico, sociale ed economico del Paese, constatata la inadeguatezza della legislazione attuale per gli Isef, le accademie di Belle arti e le accademie di Danza;

tenuto conto che nell'ambito della legge sugli ordinamenti didattici non è previsto l'adeguamento ed il relativo riordino;

impegna il Governo

ad invitare gli attuali Isef ad adeguare i corsi di studio;

a predisporre appositi progetti di legge, utilizzando anche le diverse proposte parlamentari esistenti, per il riordino delle accademie di Belle arti, delle accademie di danza e degli Isef ed il relativo adeguamento agli ordinamenti didattici.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/11

Macaluso, Rallo, Poli Bortone.

La VII Commissione Cultura,

preso atto della nuova normativa introdotta per il CUN dalla legge sugli ordinamenti didattici universitari

impegna il Governo

ad invitare il CNEL ad assicurare nel suddetto organismo una rappresentanza articolata del mondo produttivo, non ripetitiva delle categorie accademiche già presenti per altra derivazione;

ad invitare la Conferenza permanente dei rettori ad assicurare un criterio di rotazione per consentire che siano presenti nel CUN anche le piccole e medie Università.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/12.

Rallo, Poli Bortone.

La VII Commissione,

accogliendo l'invito del Governo a rinviare a sede di merito la trattazione dei problemi sollevati in ordine allo stato giuridico e alle attribuzioni e poteri conferiti ai professori di seconda fascia, ricercatori, assistenti di ruolo, tecnici laureati ex art. 50 della legge n. 382

impegna il Governo

ad affrontare nel corso di una prossima apposita seduta di Commissione tutte le questioni sollevate in materia, in occasione della discussione sugli ordinamenti didattici, in funzione di una idonea iniziativa del Governo.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/13.

Viti, Gelli, Mattioli, Casati, Cafarelli, Portatadino, Ferdinando Russo.

La VII Commissione,

constatata nell'ambito della discussione sugli ordinamenti didattici la necessità di istituire un Consiglio Studentesco Nazionale come nuovo organo di rappresentanza degli studenti, elettivo su base nazionale,

impegna il Governo

perché istituisca tale organo nel quadro della discussione parlamentare del d.d.l.

sull'autonomia delle università e degli enti di ricerca. Il Consiglio Studentesco Nazionale proietterebbe su scala nazionale lo spirito, le funzioni e il ruolo politico dei Senati degli Studenti e delle altre rappresentanze studentesche previste a livello dei singoli atenei ed inoltre sarebbe interlocutore rappresentativo delle istituzioni universitarie nazionali nei momenti di formazione delle decisioni, specie in materia didattica, di funzionalità degli atenei e del diritto allo studio.
0/80-581-1484-1781-3507/VII/14.

Pietrini, Seppia, Aniasi, Savino.

La VII Commissione della Camera dei Deputati,

in occasione dell'approvazione delle norme sui nuovi ordinamenti universitari,

impegna il Governo:

1) ad evitare che gli orari didattici presentino sovrapposizioni tra insegnamenti di corsi fondamentali oppure tra lezioni di docenti ordinari o associati e ricercatori, che non siano espressamente impostate secondo il criterio della compresenza;

2) as assicurare che gli orari redatti secondo il suddetto criterio siano sottoposti preventivamente al parere vincolante della rappresentanza studentesca negli organismi competenti nonché a quello tecnico dell'organo o servizio di tutorato.
0/80-581-1484-1781-3507/VII/15.

Amodeo, Savino, Seppia.

La VII Commissione della Camera,

in occasione dell'approvazione dei nuovi ordinamenti didattici per l'Università

impegna il Governo

ad assumere tempestive iniziative per la ridefinizione legislativa:

a) del nuovo stato giuridico dei docenti, dei ricercatori e del personale tecnico-amministrativo dell'Università;

b) dei poteri di elettorato attivo e passivo rispetto agli organi di autogoverno e rappresentanza, secondo criteri di sostanziale equità tra le componenti universitarie, fatta comunque salva la riserva del rettorato ai professori ordinari.
0/80-581-1484-1781-3507/VII/16.

Scotti Virginio, Savino, Seppia.

La VII Commissione

considerata l'urgente necessità di garantire una migliore funzionalità delle istituzioni universitarie e in particolare una maggiore efficienza degli organi di coordinamento e dirigenza delle attività accademiche di insegnamento e di ricerca, da conseguire attraverso l'ampliamento della base di scelta dei docenti a tempo pieno capaci e disponibili a svolgere tali delicate funzioni istituzionali,

impegna il Governo

a presentare al più presto, e comunque entro due mesi un disegno di legge *ad hoc* e a favorire l'iter di proposte di legge già presentate che prevedano l'estensione a tutti i docenti di ruolo dell'elettorato passivo per le funzioni di preside, direttore di dipartimento e di istituto, presidente di consiglio di corso di laurea e di diploma, coordinatore di gruppi di ricerca, direttore di scuole di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, nonché di membro dei comitati tecnici ordinatori di nuove facoltà universitarie, apportando le conseguenti modifiche legislative alla normativa vigente (articoli 12, 95, ultimo comma, 97, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980, articolo 3, commi quinto, sesto, settimo e ottavo della legge 14 agosto 1982, n. 580).

0/80-581-1484-1781-3507/VII/17

Mattioli, Gelli, Arnaboldi, Tamino.

La VII Commissione,

considerato il problema di possibili rilevanti difformità tra le forme statutarie

di cui si fossero dotate le università in applicazione dell'articolo 16 della legge n. 168

e prescrizioni successivamente introdotte dalla nuova legge sull'autonomia, con particolare riferimento:

alla equilibrata partecipazione di tutte le componenti agli organismi di governo dell'università,

alle modalità del finanziamento delle attività didattiche e di ricerca,

alla partecipazione di rappresentanti di amministrazioni pubbliche e private in organismi di governo e di controllo della università;

impegna il Governo

in sede di definizione della nuova legge sull'Autonomia universitaria, a prevedere norme che comportino l'adeguamento degli statuti già approvati, ove non risultassero conformi ai principi della nuova legge.

0/80/581-1484-1781-3507/VII/18

Tamino, Mattioli.

La VII Commissione,

considerata la necessità della massima valorizzazione e partecipazione di tutte le componenti universitarie ai momenti decisionali relativi alle attività didattiche e di ricerca,

decisa ad assicurare la presenza di ricercatori e studenti in tali sedi decisionali evitando nel contempo organismi pletorici e perciò non funzionanti,

impegna il Governo:

a proporre nel corso del dibattito in corso al Senato sul disegno di legge riguardante l'autonomia universitaria, nel quadro delle norme relative alla autonomia universitaria, appropriate commissioni, operanti su delega del Consiglio di facoltà e responsabili dei problemi relativi alla didattica con equilibrata presenza numerica dei professori, dei ricercatori e degli studenti;

a rendere più consistente la presenza degli studenti negli organismi di governo dell'Università e in particolare nei consigli di Facoltà.

0/80/581-1484-1781-3507/VII/19

Scalia, Mattioli, Soave, Arnaboldi, Gelli, Tamino.

La VII Commissione

considerata l'urgente necessità di garantire una migliore funzionalità delle istituzioni universitarie e in particolare una maggiore efficienza degli organi di coordinamento e dirigenza delle attività accademiche di insegnamento e di ricerca, da conseguire attraverso l'ampliamento della base di scelta dei docenti a tempo pieno, capaci e disponibili a svolgere tali delicate funzioni istituzionali;

preso atto dell'esistenza di proposte di legge che prevedono l'estensione a tutti i docenti di ruolo dell'elettorato passivo per le funzioni di preside, direttore di dipartimento e di istituto, presidente del consiglio di corso di laurea e di diploma, coordinatore di gruppi di ricerca, direttore di scuole di specializzazione e di scuole dirette a fini speciali, nonché di membri dei comitati tecnici ordinatori di nuove facoltà universitarie,

impegna il Governo

a presentare entro tre mesi un disegno di legge che regolamenti la materia apportando anche modifiche alla normativa vigente.

0/80/581-1484-1781-3507/VII/20

Lanzinger, Mattioli, Soave, Arnaboldi, Gelli, Tamino.

La VII Commissione,

considerato che nell'ordinamento universitario sono presenti scuole e istituti che non rientrano tra quelli previsti dalla legge sugli ordinamenti didattici

impegna il Governo

ad invitare le università e gli Istituti di istruzione superiore, i cui statuti preve-

dono scuole che rilasciano titoli aventi valore di laurea, ovvero, scuole che nella loro unitaria costituzione sono articolate in più corsi, anche autonomi, di diverso livello di studi per il conseguimento di distinti titoli finali, a valutare, con atto ricognitivo da comunicare al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la conferma o meno delle disposizioni dei predetti statuti.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/21

Ferrari Bruno, Casati.

La VII Commissione,

premesso che l'articolazione degli studi e l'arricchimento della offerta formativa dopo il diploma di maturità sono richiesti dall'esigenza di soddisfare in termini più efficaci i bisogni del mondo produttivo e quella non meno importante di un abbassamento del livello di abbandoni degli studi superiori;

premesso che tale articolazione degli studi post-diploma è già operante in tutti i paesi della Comunità europea e che l'istituzione del diploma di 1° livello universitario potrà contribuire in misura rilevante alla soluzione di tale problema, ma non completamente, in particolare non potrà soddisfare le esigenze più specifiche di formazione professionale post-diploma;

i sottoscritti, raccogliendo anche l'auspicio più volte espresso dalla Commissione durante l'esame del provvedimento in votazione,

impegna il Governo

a presentare un disegno di legge per la istituzione dei corsi post-secondari e, comunque, a favorire tutte le iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo indicato in premessa.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/22

Casati, Buonocore, Savino.

La VII Commissione,

accogliendo l'invito del Governo a rinviare a sede di merito la trattazione

dei problemi sollevati in ordine allo stato giuridico e alle attribuzioni e poteri conferiti ai professori di seconda fascia, ricercatori, assistenti di ruolo, tecnici laureati *ex* articolo 50 della legge n. 382

impegna il Governo

ad affrontare nel corso di una prossima apposita seduta di Commissione tutte le questioni sollevate in materia, in occasione della discussione sugli ordinamenti didattici, in funzione di una idonea iniziativa del Governo da assumere entro due mesi per affrontare e compiutamente risolvere la complessa tematica.

0/80-581-1484-1781-3507/VII/23

Poli Bortone, Rallo.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica Antonio RUBERTI anticipa un orientamento favorevole agli ordini del giorno presentati: in particolare, si impegna a presentare entro tre mesi un disegno di legge sullo stato giuridico del personale universitario, a farsi promotore presso il Senato delle raccomandazioni relative alla legge sull'autonomia. Inoltre, precisa che sulla riforma degli ISEF è già in corso al Senato l'esame delle proposte di iniziativa parlamentare che il Governo ha deciso di assumere come base per la riforma stessa. Per le istituzioni del settore artistico, il Governo accetta l'indicazione di procedere ad un riordinamento del settore. Accetta come raccomandazione per il Governo l'invito a predisporre un disegno di legge per l'istruzione post-secondaria e dichiara la disponibilità ad un dibattito in Commissione sui problemi complessivi del personale universitario.

Condivide infine anche l'esigenza che siano salvaguardati nelle università gli ordinamenti speciali di scuole ed istituti che non rientrano tra le tipologie previste espressamente dalla legge in discussione.

Il deputato Adriana POLI BORTONE sottolinea che non è possibile una valutazione complessiva dei vari ordini del giorno, in quanto alcuni sembrano analoghi soltanto in apparenza.

Il deputato Vincenzo VITI segnala la delicatezza dell'espressione del parere del Governo su ordini del giorno diversi ma vertenti sulla stessa materia.

Il deputato Sergio SOAVE, nel prendere atto degli impegni assunti dal ministro Ruberti, sollecita che nel quadro di una complessiva risistemazione del personale universitario si tenga conto anche dello stato degli incaricati.

Dopo che il deputato Francesco CAFARELLI ha preso atto con soddisfazione degli impegni assunti dal Governo, il de-

putato Gianni MATTIOLI propone – dato il brevissimo tempo di cui ancora dispone la Commissione a causa delle imminenti votazioni in Aula – di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame degli ordini del giorno e le dichiarazioni di voto finali sul provvedimento.

Il Presidente Mauro SEPPIA avverte che è stata disposta la sconvocazione delle Commissioni; rinvia pertanto ad altra seduta il seguito dell'esame del testo unificato.

La seduta termina alle 10,30.

PAGINA BIANCA

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

IN SEDE CONSULTIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,25. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il ministro per i lavori pubblici Giovanni Prandini.

Disegno di legge:

Interventi urgenti per la torre di Pisa (4513).

(Parere ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento alla VII Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione).

Il Presidente Giuseppe BOTTA ricorda che nella seduta di ieri la Commissione aveva dato mandato al relatore di presentare una ulteriore proposta di parere che tenesse conto anche degli elementi emersi nel corso del dibattito.

Il relatore Giuseppe ZAMBERLETTI illustra la seguente proposta di parere:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

a) all'articolo 1, comma 1, siano sostituite le parole da: « del progetto di

massima » fino al termine del comma con le seguenti: « delle linee progettuali per affidamento in materia unitaria di progettazione ed esecuzione dei lavori con procedure che prevedano la più ampia partecipazione specialistica nazionale ed internazionale. All'affidamento provvede il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Comitato. All'approvazione del progetto esecutivo provvede il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici integrato, a tal fine, da tre esperti indicati dal ministro per i beni culturali e ambientali tra i componenti del Consiglio nazionale dei beni culturali »;

b) all'articolo 1, il comma 2 sia sostituito dal seguente:

2. Il Comitato definisce le linee progettuali entro il termine di quattro mesi, decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i tempi per la presentazione dei progetti di massima e designa, anche fra i suoi compo-

menti, il soggetto responsabile della direzione dei lavori;

c) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

2-bis. Il Comitato può richiedere la consulenza di esperti di chiara fama per la soluzione di problemi specialistici in relazione ai quali non possa provvedersi nell'ambito delle capacità tecniche disponibili in seno al Comitato stesso;

d) all'articolo 1, dopo il comma 2, sia aggiunto il seguente:

2-ter. Nelle more dell'affidamento dei lavori il Comitato sovrintende all'attività di controllo delle condizioni della Torre e formula eventuali proposte in ordine alla sicurezza della stessa;

e) all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dal seguente:

3. Le competenze del Comitato e del Consiglio superiore dei lavori pubblici assorbono ogni altra competenza collegiale in materia;

f) sia previsto l'obbligo di eseguire, in attesa dell'affidamento, i lavori di manutenzione sui loggiati, da parte del Ministero dei beni culturali e ambientali.

Il deputato Luigi BULLERI chiede una integrazione con riferimento al comma 1, ritenendo opportuna una specifica distinzione tra progetto di massima e progetto esecutivo.

Il deputato Marisa BONFATTI ribadisce le proprie perplessità, espresse anche nella seduta precedente, sulla deroga alla normativa vigente prevista all'articolo 1, comma 1, del disegno di legge. Ritiene infatti contraddittorio delineare minutamente le procedure e prevedere nel contempo la possibilità di una deroga dai contenuti sfuggenti ed ambigui.

Il deputato Manfredo MANFREDI sottolinea che la deroga si riferisce esclusivamente alle attività del Comitato e la

ritiene utile proprio per conferire allo stesso la necessaria flessibilità.

Il relatore Giuseppe ZAMBERLETTI, premesso che la deroga non può ovviamente riferirsi alla normativa in esame, ritiene che la deroga stessa si renda necessaria proprio per consentire il funzionamento del Comitato, organo straordinario al quale sono attribuite funzioni ordinariamente riservate agli organi della Amministrazione attiva.

Il ministro per i lavori pubblici, Giovanni PRANDINI, dichiara di essere, sul punto, dell'opinione espressa dal deputato Manfredi e dal relatore.

Il deputato Marisa BONFATTI conferma la contrarietà del gruppo comunista alla deroga in questione. Rileva quindi l'opportunità, con riferimento alla lettera a) della proposta di parere, che al concetto di partecipazione internazionale si affianchi quello di confronto. Esprime inoltre, con relazione alla lettera b) della proposta di parere, talune perplessità sull'ipotesi che il soggetto responsabile della direzione dei lavori sia designato dal Comitato fra i suoi componenti. Suggerisce infine al relatore, per maggiore chiarezza, con riferimento alla lettera e) della proposta di parere, di specificare che trattasi del Consiglio superiore dei lavori pubblici come integrato ai sensi del comma 1.

Il deputato Paolo MARTUSCELLI riprende un rilievo del deputato Bulleri, per sottolineare l'opportunità che, al comma 1, sia più chiaramente specificata la distinzione fra progetto di massima e progetto esecutivo.

Il deputato Luigi BULLERI non vede quali siano le difficoltà a integrare il comma 1 con una disposizione che specifichi la distinzione oggetto del suo rilievo testé ripreso dal deputato Martuscelli.

Il relatore Giuseppe ZAMBERLETTI obietta che l'inserimento richiesto, oltre

ad essere del tutto superfluo, contrasta con elementari principi di tecnica legislativa.

La Commissione approva la proposta di parere presentata dal relatore con l'integrazione suggerita dal deputato Bonfatti con riferimento alla lettera e) e con l'aggiunta della seguente raccomandazione: « sia chiarito che le spese di funzionamento del Comitato sono a carico dello stanziamento di cui all'articolo 3 e che, anche per quanto riguarda la condizione di cui alla lettera f), si provvede a carico dello stanziamento medesimo ».

La seduta termina alle 10,20.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 1990, ore 10,20. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Ministro per i lavori pubblici Giovanni Prandini e il sottosegretario di Stato all'agricoltura e foreste Romeo Ricciuti.

Disegno di legge:

Disposizioni in materia di acquedotti (4228-ter).
(Parere della I, della V e della VI Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il relatore Giancarlo GALLI, non essendo pervenuto l'atteso assenso del Governo al trasferimento in sede legislativa, invita i commissari ad esprimersi in merito alla necessità o meno di proseguire in sede referente senza attendere altro tempo.

Il Ministro per i lavori pubblici Giovanni PRANDINI informa che entro la prossima settimana il Governo sarà sicuramente in grado di sciogliere ogni riserva sul testo elaborato dalla Commissione ambiente per le risorse idriche. Auspica quindi che i lavori parlamentari possano proseguire con celerità, tenuto

conto che quella intrapresa dalla Commissione è sicuramente la strada giusta per intervenire in maniera organica sulla emergenza idrica.

Il deputato Manfredo MANFREDI, alla luce delle assicurazioni fornite dal Ministro Prandini in merito alla data di scioglimento delle riserve per l'assenso al trasferimento alla sede legislativa, ritiene si possa acconsentire alla proroga di una settimana per l'esame del provvedimento.

Il deputato Anna Milvia BOSELLI si dichiara oltremodo preoccupata per l'eccessivo allungarsi dei tempi di approvazione della legge: il silenzio del Governo è del tutto inspiegabile in quanto ostacola la celere approvazione di un provvedimento organico sulle risorse idriche. La situazione risulta complicata anche per gli interventi di carattere straordinario che il Governo si accinge ad assumere per far fronte all'emergenza idrica nel sud. Ritiene quindi che i lavori della Commissione debbano continuare nell'attuale sede senza perdere altro tempo prezioso.

Il deputato Rosa FILIPPINI si dichiara pienamente d'accordo con le osservazioni testé svolte dal deputato Boselli e sottolinea la necessità che la Commissione sia particolarmente attenta alle possibili iniziative d'emergenza del Governo per il pericolo che queste possano vanificare il lavoro fin qui svolto dalla Commissione ambiente. Ritenendo ingiustificato il fatto che il Governo non sia ancora in grado di esprimere una posizione precisa sul testo elaborato dalla Commissione valuta opportuno che i lavori procedano speditamente nella attuale sede referente.

Il Ministro per i lavori pubblici Giovanni PRANDINI osserva di aver manifestato la propria contrarietà all'assunzione di ogni provvedimento di carattere straordinario diretto a far fronte all'emergenza idrica attingendo alle risorse finanziarie della legge per la difesa del suolo. Aggiunge inoltre che tutti gli interventi av-

verranno esclusivamente tramite i canali istituzionali preposti a tale scopo con la sola eccezione delle competenze demandate alla protezione civile. Esprime consenso sul testo elaborato dalla Commissione che risulta in piena sintonia con la volontà del Governo di definire una politica organica di intervento per la emergenza idrica.

Il deputato Vito BONSIGNORE sottolinea l'importanza che l'approvazione di questa legge riveste per combattere l'emergenza idrica.

Il Presidente Giuseppe BOTTA, sulla base degli accordi intervenuti in seno all'Ufficio di Presidenza, rinvia l'esame del provvedimento a giovedì 19 aprile, auspicando che entro quella data il Governo possa aver sciolto ogni riserva sul testo elaborato dalla Commissione.

Sui lavori della Commissione.

Al termine della seduta il Presidente Giuseppe BOTTA comunica che nell'Ufficio di Presidenza svoltosi in mattinata il rappresentante del gruppo verde ha proposto di fissare per i giorni 23 e 24 aprile il sopralluogo in Valtellina già programmato dalla Commissione. Comunica altresì che in Ufficio di Presidenza non è stato raggiunto un accordo su tale proposta, essendo stata sottolineata da alcuni gruppi l'inopportunità di svolgere tale sopralluogo, all'indomani dell'approvazione di un apposito provvedimento, in piena campagna elettorale. Ritenendo di condividere tali perplessità, che potrebbero peraltro essere fatte proprie dallo stesso Presidente della Camera, qualora investito della questione, propone di fissare detto sopralluogo per i giorni 10 e 11 maggio.

La Commissione consente.

La seduta termina alle 10.35.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 10,35. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA. — Interviene il Ministro per i lavori pubblici Giovanni Prandini.

Testo unificato del disegno e delle proposte di legge:

Norme per un nuovo piano di edilizia residenziale pubblica (3097).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BOTTA ed altri: Norme per lo snellimento delle procedure di intervento per l'edilizia residenziale e per l'erogazione dei relativi flussi finanziari (330).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione)

FERRARINI ed altri: Programma di edilizia cooperativa per la locazione (1040).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Programmi per l'edilizia residenziale destinati alla locazione (1041).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BULLERI ed altri: Finanziamenti ed agevolazioni per programmi di edilizia convenzionata (1371).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

SAPIO ed altri: Proroga del piano decennale di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1988-1989 (1372).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

FERRARINI ed altri: Norme a favore delle cooperative di abitazione e per la trasformazione delle cooperative a proprietà indivisa (2273).

(Parere della I, della II e della V Commissione).

SOLAROLI ed altri: Riconoscimento ai fabbricati dati in godimento ed in uso ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa della qualità di beni strumentali e qualificazione del relativo reddito come reddito di impresa (3045).

(Parere della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA, prendendo atto del rinvio dell'espressione del parere da parte della Commissione bilancio, informa che martedì prossimo avrà

un incontro informale con il relatore Gianfranco Orsini, al quale prenderanno parte anche funzionari dei ministeri del tesoro e dei lavori pubblici, per un chiarimento in ordine agli aspetti di carattere fiscale e finanziario che hanno reso necessario un approfondimento della materia, prima dell'espressione del prescritto parere. Si dichiara inoltre convinto che questa breve pausa sarà sicuramente proficua per consentire una veloce ripresa dei lavori della Commissione.

Il Ministro per i lavori pubblici Giovanni PRANDINI auspica che l'incontro previsto possa portare i chiarimenti necessari ad una accelerazione dell'iter del provvedimento.

Il seguito dell'esame del provvedimento è rinviato a data da destinarsi.

La seduta termina alle 10,40.

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 12,45. — Presidenza del Presidente Giuseppe BOTTA.

Testo unificato delle proposte di legge:

CERUTI ed altri: Legge-quadro in materia di parchi nazionali, riserve naturali, parchi marini e riserve marine (1964).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

AULETA ed altri: Istituzione del Parco nazionale degli Alburni (883).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della X e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Norme per la conservazione della natura e per le aree protette (1377).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della IX, della X, della XI, della XII e della XIII Commissione).

BOSELLI ed altri: Istituzione del Parco nazionale del Pollino (1784).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della X, della XI e della XIII Commissione).

LA MALFA ed altri: Legge-quadro per la protezione della natura e per i parchi e le riserve naturali (2212).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della IX, della XI e della XIII Commissione).

SAVINO e PRINCIPE: Organizzazione amministrativa del Parco naturale del Pollino (2925).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della IX, della X, della XI e della XIII Commissione).

D'ADDARIO ed altri: Norme in materia di parchi naturali (3798).

(Parere della I, della V, della VI, della VII, della XI e della XIII Commissione).

SERAFINI ANNA MARIA ed altri: Istituzione del Parco-museo delle miniere dell'Amiata (3308).

(Parere della I, della V, della VII e della X Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

Il Presidente Giuseppe BOTTA, constatata l'assenza del rappresentante del Governo, rinvia l'esame del testo unificato sui parchi alla prossima settimana.

Il deputato Gianluigi CERUTI invita il Presidente a fissare sin d'ora la data della prossima seduta.

Il Presidente Giuseppe BOTTA osserva che sulla base degli accordi intervenuti in seno all'Ufficio di Presidenza la prossima seduta può essere fissata per mercoledì 18 alle ore 15.

Dopo intervento favorevole del deputato Giuseppe CERUTTI la Commissione prende atto.

La seduta termina alle 12,50.

PAGINA BIANCA

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

IN SEDE CONSULTIVA

*Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,45. —
Presidenza del Presidente Antonio TESTA.*

**Parere sull'emendamento al disegno di legge:
Norme per l'attuazione del piano energetico nazionale in materia di risparmio energetico (3423).**
(Parere alla X Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, del regolamento).

(Esame e conclusione).

Il relatore Silvano RIDI ricorda che l'articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, come modificato dalla legge di conversione 5 maggio 1989, n. 180, prevede, al fine di consentire un adeguato rinnovo del parco circolante, una riserva fino al 50 per cento degli stanziamenti previsti, da destinarsi all'acquisto di autobus ecologici e con alimentazione alternativa al gasolio. Tale formulazione venne adottata dopo un intenso dibattito in Commissione: essa risultò il frutto di un compromesso tra le due esigenze, entrambe profondamente avvertite, di fornire un chiaro segnale politico in favore

dell'acquisto di mezzi con alimentazione alternativa al gasolio, dall'altro, stante la mancanza di mezzi omologati, di consentire un effettivo rinnovo del parco rotabile. L'esistenza di un parco mezzi obsoleto è di per sé una condizione di grave inquinamento. La direzione generale della motorizzazione civile del ministero dei trasporti ha del resto esplicitamente affermato proprio in questa Commissione che perdurano notevoli difficoltà riguardo all'omologazione di mezzi con alimentazione alternativa al gasolio. Considerato che l'attuale formulazione dell'articolo 2 della legge 160 del 1989 consente già oggi l'acquisto dei mezzi previsti dall'emendamento sottoposto al parere della IX Commissione, non ritiene opportune le specificazioni ulteriori in esso contenute. Effettive modificazioni della disciplina vigente, tenendo conto delle innovazioni tecnologiche che auspicabilmente si registreranno nel settore, potranno essere apportate nell'ambito del disegno di legge di riforma della legge n. 151 del 1981 attualmente all'esame del Senato.

Il deputato Giordano ANGELINI esprime riserve sul fatto che l'attuale for-

mulazione dell'articolo 2 della legge 160 del 1989 consenta effettivamente l'acquisto di autobus con alimentazione alternativa al gasolio. La riserva prevista in tale norma infatti riveste un carattere meramente potenziale. In concreto, a quanto risulta, nessuna azienda di trasporto ha in progetto di acquistare tali mezzi, né il Governo sta effettuando una concreta azione incentivante in tal senso.

Il deputato Pino LUCCHESI concorda con la posizione del relatore. La disciplina vigente ha rappresentato un proficuo compromesso tra esigenze egualmente degne di considerazione. Permanendo le condizioni che avevano suggerito la formulazione dell'articolo 2 della legge 160 del 1989, non appare opportuna una sua modificazione. Occorre peraltro apprezzare la sensibilità del Presidente Viscardi che ha voluto sottoporre la questione alla competente Commissione di merito.

Il deputato Giordano ANGELINI chiede al Presidente che acquisisca attraverso gli uffici i dati sulla utilizzazione degli stanziamenti previsti dalla legge n. 160 del 1989.

Il relatore Silvano RIDI formula la seguente proposta di parere:

La IX Commissione Trasporti, pur valutando pienamente fondati i principi ispiratori dell'emendamento 11.3 riferito al disegno di legge n. 3423;

CONSIDERATO

che nella formulazione del vigente articolo 2 del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, convertito in legge 5 maggio 1989, n. 160, è stata introdotta una riserva del 50 per cento per l'acquisto di autobus con alimentazione alternativa e che tale riserva include i mezzi con trazione elettrica o con trazione mista elettrica e tradizionale, oppure azionati da motori alimentati esclusivamente a metano o propano;

CONSIDERATO

che pertanto la disciplina vigente consente già oggi l'acquisto e la progressiva introduzione di mezzi con caratteristiche ecologiche;

CONSIDERATO

le stadio ancora sperimentale del mercato dei mezzi con alimentazione alternativa al gasolio nonché la mancanza di autobus omologati con caratteristiche di portata e di potenza equivalenti a quelle dei mezzi tradizionali;

CONSIDERATO

che l'articolo 2 della legge n. 160 del 1989 fu formulato nei termini vigenti, con il duplice obiettivo di fornire una chiara indicazione di principio in favore della utilizzazione di tali mezzi e di evitare il rischio di un blocco del rinnovo del parco circolante;

CONSIDERATO

che tale mancato rinnovo implica un ulteriore accumulo di residui passivi nonché l'utilizzazione sempre più accentuata di mezzi obsoleti con conseguenti maggiori consumi e più elevati carichi inquinanti;

RITIENE

per le ragioni espresse in premessa, non opportuna la introduzione in questa fase delle specificazioni proposte dall'emendamento 11.3, valutando più proficua la conservazione della disciplina prevista dal vigente articolo 2 della legge 5 maggio 1989, n. 160.

Esprime pertanto

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 11.3 riferito al disegno di legge n. 3423.

La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 10,20.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,30. — Presidenza del Presidente Michele VI-SCARDI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'industria il commercio e l'artigianato Guglielmo Castagnetti.

Disegno e proposte di legge:

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).

(Parere della V e della VI Commissione).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge all'ordine del giorno, dopo la presentazione, nella seduta precedente, di emendamenti da parte del relatore al testo unificato già approvato dalla Commissione in sede referente.

Vengono presentati al testo unificato dei progetti di legge i seguenti ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi:

All'articolo 2, comma 4, lettera b), inserire dopo le parole: le esposizioni la parola: occasionali.

2. 2.

Grilli, Donazzon, Prandini, Borghini.

Dopo il quarto comma dell'articolo 2 aggiungere il n. 1 dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 è abrogato.

2. 3.

Grilli, Donazzon, Prandini, Borghini.

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

(Qualifica e autorizzazione allo svolgimento).

1. Le manifestazioni fieristiche possono essere qualificate di rilevanza internazionale, nazionale, regionale o locale.

2. Le manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale o regionale devono essere autorizzate annualmente e inserite nei relativi calendari che saranno pubblicati secondo le modalità di cui all'articolo 8.

3. Il riconoscimento della qualifica e l'autorizzazione allo svolgimento delle manifestazioni fieristiche sono di competenza:

a) del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per le manifestazioni di rilevanza internazionale;

b) delle regioni per le manifestazioni di rilevanza nazionale, regionale o locale, secondo le disposizioni della presente legge.

4. Le istanze per ottenere la qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale e l'autorizzazione allo svolgimento dovranno essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, rispettivamente, alla regione competente per territorio, entro il termine del 15 gennaio dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si dovrà svolgere, corredare da idonea documentazione secondo quanto indicato dal decreto di cui all'articolo 4.

5. La qualifica viene attribuita con l'atto di autorizzazione allo svolgimento.

6. Entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello in cui la manifestazione si dovrà svolgere, il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 9, può autorizzare lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale.

7. Non possono essere autorizzate fiere specializzate di rilevanza internazionale o

nazionale nelle stesse categorie merceologiche che si svolgano, anche solo in parte, in concomitanza tra loro, né nei quindici giorni precedenti o successivi alla manifestazione stessa. Eventuali deroghe possono essere accordate esclusivamente previo parere vincolante del Comitato tecnico-consulativo di cui all'articolo 9.

8. Per le manifestazioni di rilevanza nazionale le regioni, entro il 15 marzo dell'anno precedente inviano le domande ritenute ammissibili per l'autorizzazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale nell'ambito dei propri poteri di indirizzo e coordinamento del settore, verifica, entro i successivi 60 giorni, che non si determinino situazioni incompatibili di concomitanza o di contiguità, così come definita al comma precedente. Trascorso tale termine, le regioni autorizzano, entro il 30 giugno, lo svolgimento delle manifestazioni fieristiche nazionali per le quali il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato non abbia accertato situazione di incompatibilità. In caso contrario il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede ad organizzare una conferenza Stato-regioni con le regioni interessate al fine di raggiungere le opportune intese entro il 30 giugno. Qualora tali intese non siano raggiunte il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere tecnico-consulativo di cui all'articolo 9, provvede in via sostitutiva a risolvere la situazione di incompatibilità nell'interesse del settore e a dare comunicazione delle decisioni assunte alle regioni interessate affinché queste ne diano attuazione entro il 30 settembre.

9. Non possono essere autorizzate nelle stesse categorie merceologiche fiere specializzate di rilevanza regionale o locale che si svolgano anche solo in parte in concomitanza con manifestazioni internazionali o nazionali realizzate nella medesima regione.

3. 2.

Grilli, Donazzon, Prandini, Borghini.

All'articolo 4, comma 1, lettera b) sono inserite in inizio di frase le seguenti parole: consistenza numerica, .

4. 3.

Grilli, Donazzon, Prandini, Borghini.

All'articolo 5 è aggiunto il seguente comma:

3. Nessuna agevolazione o contributo pubblico diretti o indiretti possono essere concessi a sostegno di manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale o nazionale che si svolgono, senza autorizzazione, al di fuori dei quartieri espositivi degli enti autonomi fieristici.

5. 5.

Donazzon, Grilli, Prandini, Borghini.

All'articolo 6, comma 1, dopo le parole sede legale aggiungere: e su conforme parere del Comitato consultivo, di cui all'articolo 9, in ordine alle idoneità delle strutture ed alla compatibilità del programma fieristico degli Enti stessi con le finalità di razionalizzazione e coordinamento del sistema fieristico nazionale.

6. 3.

Grilli, Donazzon, Prandini, Minozzi, Strada, Borghini.

All'articolo 6, comma 2, lettera d), dopo le parole commercio con l'estero sono inserite le parole , nonché un rappresentante dell'Istituto per il Commercio con l'estero.

6. 4.

Breda.

All'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera:

d) i concorsi di aziende per l'autogestione delle manifestazioni. .

6. 5.

Breda.

All'articolo 6, comma 2, lettera d), sostituire le parole: nel consiglio di amministrazione con le parole: nell'organo statutario a carattere generale.

6. 6.

Grilli, Donazzon, Prandini, Borghini.

All'articolo 7 comma 1 sopprimere la lettera b).

7. 1.

Grilli, Donazzon, Prandini, Minozzi, Strada, Borghini.

All'articolo 9 comma 2, dopo le parole quanto previsto aggiungere dagli articoli 3, 4 e 6.

9. 6.

Grilli, Donazzon, Prandini, Minozzi, Borghini.

All'articolo 9 comma 4 sostituire le parole alla lettera a): sei rappresentanti, alla lettera e): tre rappresentanti rispettivamente con le parole quattro rappresentanti, sei rappresentanti ed inserire: due rappresentanti degli Enti promotori ed organizzatori di fiere espressione rispettivamente del settore industriale e commerciale di rilevanza nazionale.

9. 7.

Donazzon, Grilli, Prandini, Strada, Filippini Giovanna, Borghini.

All'articolo 9 comma 4 sostituire le parole: conferenza permanente Stato-regioni, con le parole conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.

9. 8.

Grilli, Donazzon, Prandini, Strada, Filippini Giovanna, Borghini.

Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Comitato per la promozione del sistema produttivo nazionale).

1. Entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, è istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, un apposito Comitato con funzioni di rappresentanza, coordinamento e supporto per promuovere unitariamente le attività fieristiche italiane all'estero.

2. Il Comitato di cui al comma 1 sarà costituito, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra enti, pubblici e di emanazione pubblica, regioni, enti autonomi fieristici ed organizzazioni di categoria a carattere nazionale e svolgerà anche funzioni di osservatorio e di studio sull'andamento e le dinamiche del settore fieristico nazionale ed internazionale.

3. Il finanziamento delle attività del Comitato di cui al comma 1 è assicurato, per il 50 per cento dallo Stato, che provvederà, con specifico accantonamento annuale da inserire nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il restante cinquanta per cento da una quota percentuale, da determinarsi annualmente in sede di approvazione della legge finanziaria, sui ricavi dalle concessioni degli spazi espositivi nelle manifestazioni fieristiche nazionali ed internazionali.

9. 02.

Il Relatore.

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 9-bis.

1. Per analizzare le dinamiche di sviluppo e per assicurare la funzionalità del sistema fieristico italiano e la corrispondenza delle manifestazioni fieristiche agli obiettivi di politica economica ed

alla realizzazione del mercato interno europeo, si provvede all'istituzione, entro il termine di 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge di un « Osservatorio del settore fieristico ». L'Osservatorio è istituito, sulla base dei criteri dettati dal comitato consultivo di cui all'art. 9, eventualmente anche avvalendosi della collaborazione di università o qualificati centri di ricerca specializzati.

2. In sede di prima applicazione della presente legge ed entro il termine di un anno dalla sua entrata in vigore, l'Osservatorio di cui al comma 1 predisporrà, sentito il comitato consultivo di cui all'art. 9, un piano nazionale a mezzo del quale si individuano i quartieri fieristici dotati dei requisiti strutturali ed infrastrutturali atti a consentire lo svolgimento di manifestazioni a carattere internazionale nonché le misure eventualmente da adottare per l'adeguamento a tal fine dei quartieri stessi.

3. L'Osservatorio cura inoltre la raccolta e l'elaborazione dei dati relativi alle manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale ai fini del riconoscimento della loro qualifica di cui all'articolo 3, nonché la diffusione dei dati stessi anche in relazione all'attività svolta dall'Agenzia per la promozione all'estero del sistema fieristico italiano istituita presso la Presidenza del Consiglio di cui all'art.

9. 03.

Donazzon, Grilli, Prandini, Minozzi, Borghini.

All'articolo 10 comma 3 sostituire le parole: tre anni con le parole: due anni.

10. 3.

Grilli, Donazzon, Borghini.

All'articolo 10 comma 3 sostituire le parole: due anni con le parole: tre anni.

10. 4.

Grilli, Donazzon, Borghini.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente articolo:

ART. 10-bis.

1. Ai fini di un'armonizzazione delle iniziative sull'intero territorio nazionale, le regioni prima di approvare varianti o strumenti urbanistici, intesi a realizzare nuovi quartieri fieristici per manifestazioni di rilevanza internazionale o nazionale acquisiscono il parere della Conferenza permanente Stato-regioni.

2. In caso di parere negativo, nessuna agevolazione o contributo pubblico possono essere concessi per la realizzazione dei quartieri fieristici di cui al comma 1. 10. 03.

Grilli, Donazzon, Prandini,
Strada, Filippini Giovanna,
Borghini.

All'articolo 11, comma 2, inserire in fine il seguente periodo: , nonché le società a prevalente partecipazione pubblica senza fini di lucro che abbiano organizzato almeno tre fiere internazionali nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge e che risultino proprietari o godano della disponibilità degli immobili e degli impianti adibiti ad uso fieristico.

11. 4.

Donazzon, Grilli, Prandini, Borghini.

Dopo il comma 2 dell'articolo 11 inserire il seguente comma:

« Le società assimilate e riconosciute dal precedente comma che non abbiano prevalente partecipazione pubblica non possono comunque accedere ai finanziamenti pubblici per l'adeguamento dei quartieri fieristici di cui alla presente legge ».

11. 5.

Grilli, Donazzon, Filippini Giovanna, Prandini, Borghini.

All'articolo 11 dopo il comma 3 aggiungere:

« Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni provvedono ad adeguare le proprie normative in materia fieristica alle disposizioni di cui alla presente legge ».

11. 6.

Grilli, Donazzon, Prandini, Borghini.

All'articolo 12 dopo il punto 47 aggiunto il seguente:

« Per 5 anni sono esclusi dall'obbligo di versamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, gli emolumenti derivanti da vendite di biglietti per ingresso a mostre o fiere. Tali importi sono versati su appositi capitoli di bilancio, previsti da ciascun ente autonomo fieristico, e trasferiti annualmente sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, ai fini dell'accantonamento "Programma di razionalizzazione delle strutture e degli enti fieristici" ».

12. 3.

Grilli, Donazzon, Filippini Giovanna, Borghini.

All'articolo 12, sostituire i commi 5, 6 e 7 con i seguenti:

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a lire 20 miliardi per l'anno 1990, a lire 40 miliardi per il 1991 e a lire 40 miliardi per il 1992 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento « Programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici ».

6. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9 pari a lire 90 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede

mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Autonomia del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

7. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 9-bis, pari a lire 100 milioni per il 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1990-1992 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Automazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

8. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

12. 4.

Il Relatore.

Si svolge quindi un ampio dibattito nel quale intervengono il Presidente Michele VISCARDI, i deputati Gianni RAVAGLIA, Renato GRILLI, Renato DONAZZON, risultando puntualmente illustrati gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi presentati, con particolare approfondimento delle questioni inerenti il rapporto tra pubblico e privato nell'organizzazione fieristica e nella gestione degli enti preposti al settore, la ripartizione delle competenze tra enti territoriali e organi centrali dello Stato, la qualificazione dei centri fieristici e la loro presenza sul territorio.

Il Presidente Michele VISCARDI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta, invitando i commissari a formalizzare in tempi brevi ogni eventuale ulteriore emendamento al testo in esame.

La seduta termina alle 10,20.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 1990, ore 13. — Presidenza del Presidente Vincenzo MANCINI.

Proposte di legge:

BONETTI: Riforma del sistema pensionistico per gli artigiani e gli esercenti attività commerciali (32).

(Parere della I, della II, della V e della X Commissione)

LOBIANCO ed altri: Riforma del trattamento pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (313).

(Parere della V e della XIII Commissione).

TEALDI ed altri: Riapertura dei termini per l'inserimento a domanda dei mezzadri, coloni e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia (362).

(Parere della V e della XIII Commissione).

CRISTOFORI ed altri: Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi (671).

(Parere della I, della V, della VI, della X e della XIII Commissione).

TEALDI: Modifica dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, concernente le decisioni per i ricorsi avverso l'accertamento dei contributi e l'iscri-

zione negli elenchi dell'assicurazione generale obbligatoria dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni (893).

(Parere della I e della XIII Commissione)

PALLANTI ed altri: Nuove norme sul regime pensionistico dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri (1175).

(Parere della I e della XIII Commissione).

LODI FAUSTINI FUSTINI ed altri: Modifica della disciplina sulla contribuzione e sulle prestazioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti (1179).

(Parere della I, della V, della VI e della X Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Nuove norme in materia di pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3488).

(Parere della V e della XIII Commissione).

CAPPIELLO ed altri: Modifica dell'articolo 25 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la pensione di reversibilità ai superstiti di coltivatori diretti, coloni e mezzadri (3524).

(Parere della V e della XIII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei progetti di legge.

Il Presidente Vincenzo MANCINI avverte che la V Commissione ha espresso il seguente parere sul testo unificato elaborato dal Comitato ristretto:

« La Commissione bilancio,

condividendo l'importanza sociale del provvedimento e l'esigenza di superare alcune sperequazioni oggi esistenti nel sistema previdenziale dei lavoratori autonomi;

considerata altresì l'esigenza di intervenire con gradualità tale da rendere compatibile la riforma in questione con i vincoli di finanza pubblica;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE A CONDIZIONE CHE:

agli articoli 3 e 10: la misura della contribuzione prevista per i soggetti autorizzati alla prosecuzione volontaria sia disposta in misura non inferiore a quella in vigore alla data di entrata in vigore della legge;

all'articolo 7, comma 5: il riferimento alle retribuzioni medie di cui all'articolo 4 della legge 10 maggio 1982, n. 251, sia sostituito da un analogo riferimento alla retribuzione media nazionale derivante dalle retribuzioni medie giornaliere di cui all'articolo 28, comma 1, del D.P.R. n. 488/1968;

all'articolo 7, comma 7: sopprimere le parole da « I contributi... » fino alla fine del comma;

sia soppresso l'articolo 12.

Per quanto concerne l'articolo 12, la Commissione bilancio, riconoscendo il fondamento delle esigenze cui tale articolo intende rispondere, si riserva di valutare eventuali soluzioni alternative che la Commissione lavoro potrà eventualmente prospettare tenendo presente la necessità di assicurare una gradualità del beneficio (e del relativo impatto sul fabbisogno con esclusione in ogni caso di oneri aggiuntivi a carico dell'esercizio in corso) i cui maggiori oneri potranno essere fronteggiati con adeguamenti delle aliquote contributive idonei ad assicurare l'equilibrio finanziario della gestione;

sia soppresso l'articolo 16 ».

Dopo aver fatto inoltre presente come durante i lavori del Comitato ristretto si sia convenuto di elaborare alcuni emendamenti volti a recepire il parere condizionante della Commissione Bilancio, preannuncia che tali emendamenti saranno formalizzati al momento dell'assegnazione del provvedimento in sede legislativa di cui è attualmente in via di ultimazione la relativa procedura di inchiesta di trasferimento di sede.

La seduta termina alle 13,20.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

IN SEDE LEGISLATIVA

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,05. — Presidenza del Vicepresidente Guido MARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Disegno di legge:

Nuove norme per la ristrutturazione e lo sviluppo del settore bieticolo-saccarifero (4339).

(Parere della V e della X Commissione).

(Discussione ed approvazione).

La Commissione inizia la discussione del disegno di legge.

Il Presidente Guido MARTINO avverte che la Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

« PARERE FAVOREVOLE

a condizione che i commi 5 e 6 dell'articolo 1 siano sostituiti dai seguenti:

“5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1983, n. 700, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è anche autorizzata ad erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al comma 6.

6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del Fondo di cui al comma 4 sono integrate dell'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1990 al 1992” ».

Il relatore Giovanni RABINO preannunziata la presentazione di un emendamento che recepisce il contenuto del parere della Commissione bilancio, con l'inserimento del richiamo agli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano bieticolo-saccarifero, dà conto brevemente del contenuto del provvedimento auspi-

cando che la Commissione lo approvi nella seduta odierna.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, ritiene necessaria la modifica preannunciata dal relatore al comma 5 dell'articolo unico, volta a chiarire le modalità dell'iniziativa sperimentale da porre in essere. Rileva infine che sarà altresì necessario un provvedimento di proroga per tre anni delle norme della legge n. 61 del 1981 con cui l'etanolo è esonerato dall'imposta di fabbricazione e dal regime fiscale delle benzine.

Il Presidente Guido MARTINO dichiara aperta la discussione sulle linee generali del provvedimento.

Il deputato Paolo CRISTONI, dato atto al relatore del positivo lavoro svolto, auspica che il provvedimento possa essere approvato oggi stesso.

Il deputato Carmine NARDONE ritiene che il provvedimento in esame sia uno strumento necessario ma insufficiente per risolvere la crisi del settore bieticolo-saccarifero, che ha bisogno di un'organica politica atta a guidare il processo di riconversione produttiva. Dichiarato il consenso dei comunisti sull'emendamento del relatore, che pur tuttavia costituisce un richiamo rituale, preannuncia la presentazione di un ordine del giorno volto a sollecitare al Governo un rinnovato impegno, anche finanziario, per il settore.

Il deputato Gianmario PELLIZZARI, dopo aver rilevato a nome del gruppo della democrazia cristiana che l'aver disposto l'intervento della RIBS nel settore bieticolo-saccarifero costituisce l'unico atto di politica agraria negli ultimi 20 anni, auspica l'impegno del Governo per arrivare al più presto ad una ulteriore concentrazione degli stabilimenti.

Il Presidente Guido MARTINO, dichiarato a nome del gruppo repubblicano il

proprio compiacimento e impegno per la rapida approvazione del provvedimento in esame, dichiara chiusa la discussione sulle linee generali.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, replicando, sottolinea la necessità del recupero immediato di concorrenzialità nella produzione e trasformazione nel settore bieticolo-saccarifero, dato il contesto internazionale in cui l'economia del settore si colloca. Per altro devono registrarsi ritardi nel processo di ristrutturazione che vanno superati; in particolare, ricorda le rilevanti difficoltà in cui versano le imprese del Mezzogiorno, particolarmente in alcune aree dell'Abruzzo. Auspica pertanto per il futuro una maggiore attenzione, anche finanziaria, alle situazioni più urgenti.

Il Presidente Guido MARTINO avverte che sono stati presentati i seguenti emendamenti all'articolo unico di cui si compone il disegno di legge, il primo dei quali già approvato dalla Commissione nel corso dell'esame in sede referente, sul quale la Commissione bilancio si è espressa in senso favorevole:

All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: di cui alla legge 19 dicembre 1983, n. 700, da sottoporre all'approvazione del CIPE, *con le seguenti:* di cui al decreto legge 12 agosto 1983, n. 371, convertito con modificazioni dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546.

1. 1.

Il relatore.

All'articolo 1 sostituire i commi 5 e 6 con i seguenti:

5. Nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 2 della legge n. 700 del 1983, in attuazione degli indirizzi contenuti nell'aggiornamento del piano di cui al comma 1, la RIBS è autorizzata a promuovere una società per attivare presso

l'ex zuccherificio di Comacchio (Ferrara) la produzione di sughi di barbabietole destinati alla produzione sperimentale di bioetanolo per carburante o per altri composti ossigenati. La RIBS è autorizzata a erogare alla società i contributi in conto capitale necessari per la realizzazione del programma nei limiti di cui al successivo comma 6.

6. Per i contributi di cui al comma 5, le disponibilità del fondo di cui al comma 4 sono integrate dall'importo di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.

1. 2.

Il relatore.

La Commissione approva gli emendamenti 1.1 e 1.2 del relatore, dopo che il rappresentante di Governo ha espresso su di essi parere favorevole.

Il deputato Lino Osvaldo FELISSARI illustra il seguente ordine del giorno:

« La XIII Commissione,

considerata:

a) la crisi profonda del settore bieticolo-saccarifero che investe sia gli aspetti produttivi agricoli sia l'iniziativa di trasformazione collegata;

b) i pesanti effetti sociali sui redditi agricoli e sull'occupazione soprattutto nel Mezzogiorno;

c) l'esigenza di una rinnovata capacità di programmazione in grado di attivare strumenti efficaci a sostegno di processi di riqualificazione e di riconversione del settore agricolo industriale;

impegna il Governo

a definire rapidamente un piano bieticolo-saccarifero in grado, per criteri programmatici, contenuti e risorse, di affrontare sia l'emergenza sia una fase di transizione e riorganizzazione strutturale del settore, nonché, in particolare, ad affrontare l'emergenza del Mezzogiorno attra-

verso la rapida attivazione della società saccarifera meridionale ».

0/4339/1/XIII.

Felissari, Bruni Francesco, Cristoni, Nardone.

Dopo che il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, ha dichiarato di accettare l'ordine del giorno, i presentatori non insistono per la votazione.

La Commissione approva, infine, con votazione finale palese nominale, il disegno di legge nel suo complesso che consta di un articolo unico.

La seduta termina alle 9,40.

IN SEDE REFERENTE

Giovedì 12 aprile 1990, ore 9,50. — Presidenza del Vicepresidente Guido MARTINO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo Ricciuti.

Disegno e proposta di legge:

Aggiornamento delle norme relative alla produzione, alla commercializzazione e all'impiego dei fitofarmaci e prodotti assimilati (4644).

TAMINO e RONCHI: Modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255, concernenti la certificazione di non genotossicità dei fitofarmaci (1090).

(Parere della X Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

NARDONE ed altri: Nuove norme in materia di produzione, commercializzazione, vendita ed uso dei fitofarmaci e dei prodotti assimilati (3897).

(Parere della I, della II, della V, della VII, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme in materia di produzione, distribuzione e uso di prodotti chimici per la

coltivazione agro-industriale e la conservazione di derrate alimentari (4529).

(Parere della I, della III, della V, della VIII, della X e della XI Commissione, nonché della XII Commissione, ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

(Seguito dell'esame e rinvio).

Il Presidente Guido MARTINO ricorda che nella seduta del 4 aprile scorso era stata svolta la relazione sui progetti di legge n. 4644 e 4529 e che successivamente, in seguito alla rivendica di competenza primaria della Commissione, sono stati assegnate le proposte di legge nn. 1090 e 3897.

Il relatore Francesco BRUNI rinvia per l'illustrazione del contenuto della proposta di legge Nardone alla relazione svolta nella precedente seduta. Quanto alla proposta di legge Tamino e Ronchi, essa approfondisce un particolare aspetto della più ampia questione affrontata dagli altri provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Romeo RICCIUTI, sottolinea che il disegno di legge governativo si inquadra nell'esigenza, fortemente sentita da tutto il mondo agricolo, di porre le basi per una agricoltura rispettosa dei valori ambientali e tesa ad un miglioramento qualitativo sulla linea degli *standards* europei. Il disegno di legge presenta, quali linee fondamentali, lo stretto collegamento fra dati scientifici e disciplina dell'utilizzazione e commercializzazione dei fitofarmaci, prevedendo il periodico aggiornamento a partire da quest'anno della normativa in materia.

Sempre in questa ottica garantista si prevede l'obbligo della ricetta per l'acquisto di fitofarmaci nonché di apposita abilitazione per la vendita in tutti i casi in cui si tratti di fitofarmaci a rischio.

Onde rendere effettivo il collegamento fra l'aggiornamento della normativa e il mondo scientifico, viene inoltre previsto un Comitato tecnico scientifico avente lo scopo sia di formulare le proposte rela-

tive all'uso dei fitofarmaci, sia di guidare il monitoraggio sull'impiego dei fitofarmaci, sia infine di dirigere programmi di ricerca nel settore. La composizione di tale Comitato è di alta qualificazione scientifica. È previsto, altresì, un potenziamento delle strutture tecniche regionali in materia fitosanitaria.

In ordine al contributo introdotto ai fini di prevenzione sottolinea che esistono fitofarmaci di larghissimo uso, di antica tradizione e privi di tossicità, che sarebbe utile escludere dalla contribuzione. Invita pertanto la Commissione a riflettere su tale punto.

Il deputato Paolo CRISTONI dichiara che il gruppo socialista intende porre in essere un proficuo confronto per trovare un'intesa su una buona legge, sulla base del disegno di legge governativo. Dà atto dell'equilibrio della relazione svolta ed assicura l'impegno della sua parte politica per arrivare ad una legge-quadro che metta ordine nell'attuale confusione di competenze, che si caratterizzi per una adeguata capacità di adattamento alle acquisizioni scientifiche, che si correli agli indirizzi dettati dall'Organizzazione mondiale per la sanità. Soltanto una legge con queste caratteristiche potrà raggiungere l'obiettivo immediato di un adeguato controllo sulla produzione e l'uso dei fitofarmaci.

Richiamati i contenuti qualificanti della proposta di legge che reca la sua firma, presentata prima del disegno di legge governativo, sottolinea positivamente nella relazione del deputato Bruni la creazione di un'Agenzia. In conclusione, ribadisce la necessità che, attraverso la concertazione, si arrivi, nel settore oggetto dei provvedimenti, ad una reale accelerazione delle procedure.

Il deputato Carmine NARDONE dichiara che il gruppo comunista porrà una acuta attenzione nei confronti del lavoro che la Commissione si accinge a svolgere, ritenendo necessaria una profonda innovazione legislativa nel settore. La legge n. 283 del 1962 nacque infatti in un contesto ormai superato, soprattutto dal

punto di vista scientifico: diversa è ormai la consapevolezza dei rischi che derivano dall'uso di questi prodotti. Di qui la necessità di un confronto ancorato ai contenuti. Se da una parte la relazione del deputato Bruni ha fornito apprezzabilmente una griglia di discussione, dall'altra il disegno di legge governativo rivela limiti anche culturali.

Tra i punti di principale rilievo che andranno affrontati è quello della autorizzazione alla registrazione dei prodotti, che attualmente viene rilasciata sulla base dei test prodotti dalle industrie senza potere di verifica da parte dell'autorità preposta al rilascio. La normativa attuale fa inoltre esclusivo riferimento agli effetti tossicologici immediati dei prodotti, trascurando la loro nocività a medio e lungo termine. La sua parte politica ritiene quindi necessario innovare le procedure con una nuova composizione della Commissione e con l'aumento dei suoi poteri e con l'introduzione di una doppia autorizzazione, la prima a tempo

determinato, e la seconda, definitiva, istruita da un organismo scientifico.

Altre questioni prioritarie sono la definizione precisa dei limiti dei residui, che devono riferirsi anche alla accumulazione di residui di diversa composizione; la razionalizzazione della produzione e dell'impiego dei fitofarmaci, la formazione e il supporto tecnico degli agricoltori, l'introduzione dell'obbligo della ricetta per l'acquisto dei prodotti, l'individuazione di aree critiche in cui disporre il divieto assoluto dell'uso di tali prodotti. In conclusione, ribadisce la disponibilità della sua parte politica ad un confronto sul merito con tutti i gruppi per addivenire ad una legge fortemente innovativa.

Il Presidente Guido MARTINO, dato l'imminente inizio dei lavori dell'Aula, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10,30.

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per la ristrutturazione e riconversione industriale
e per i programmi delle partecipazioni statali**

Giovedì 12 aprile 1990, ore 15. — Presidenza del Presidente MARZO. — Interviene il presidente dell'EFIM, professor Rolando Valiani.

Audizione del presidente dell'EFIM in ordine all'esame del programma pluriennale di intervento dell'ente.

Il Presidente MARZO, accertata la mancanza del numero legale, rinvia l'audizione all'ordine del giorno a mercoledì 18 aprile 1990, alle 14,30.

La seduta termina alle 15,10.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO

PAGINA BIANCA

COMMISSIONE V

BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE

SEDUTA DI GIOVEDÌ 12 APRILE 1990

(Ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento della Camera)

SEGUITO DELL'AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'IRI SUGLI INDIRIZZI STRATEGICI E SULLE LINEE DI SVILUPPO DELL'ATTIVITÀ DEL GRUPPO IRI

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO D'ACQUISTO

INDICE DEGLI INTERVENTI

	PAG.
Seguito dell'audizione del presidente dell'IRI sugli indirizzi strategici e sulle linee di sviluppo dell'attività del gruppo IRI:	
D'Acquisto Mario, <i>Presidente</i>	93, 104
Gunnella Aristide	99
Nobili Franco, <i>Presidente dell'IRI</i>	93, 99

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9.

Seguito dell'audizione del presidente dell'IRI sugli indirizzi strategici e sulle linee di sviluppo dell'attività del gruppo IRI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del presidente dell'IRI, dottor Franco Nobili, sugli indirizzi strategici e sulle linee di sviluppo dell'attività del gruppo IRI.

È stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la ripresa audiovisiva a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).

Comunico che il presidente Nobili, con la consueta puntualità e precisione che lo contraddistingue, ha predisposto un documento scritto, che sarà immediatamente distribuito, nel quale sono contenute le risposte dettagliate ai quesiti posti dai colleghi nel corso della seduta di ieri.

Nel ringraziare il nostro ospite per l'attenzione e la disponibilità dimostrate, gli do senz'altro la parola.

FRANCO NOBILI, *Presidente dell'IRI*. Ringrazio gli onorevoli deputati della Commissione bilancio per l'attenzione dedicata alla mia esposizione resa nel corso della seduta di ieri. Insieme ai miei collaboratori abbiamo ritenuto opportuno predisporre un testo scritto contenente le risposte ai quesiti formulati, raggruppate per temi omogenei, con l'intento di soddisfare in maniera adeguata le richieste di chiarimento e di integrazione avanzate nella seduta di ieri.

Gli onorevoli Castagnola, Gunnella, Sannella e d'Aimmo hanno richiesto delucidazioni in merito al ruolo ed alla funzione del fondo di dotazione in correlazione con i programmi di investimento. A tale riguardo, desidero sottolineare che l'impegno dell'IRI in questi ultimi anni è stato fermamente rivolto a restituire al gruppo una sua validità, anche sotto il profilo gestionale, e ad attivare una spirale propulsiva nell'interesse dell'economia del paese.

I risultati fissati nel bilancio 1988 e le prime indicazioni relative al bilancio 1989 rappresentano un'ulteriore conferma degli sforzi profusi e dei risultati conseguiti. Questi ultimi necessitano, comunque, di un ulteriore consolidamento, da realizzare attraverso un equilibrato concorso dei mezzi propri al finanziamento del capitale investito. Se si vuole rimanere sul mercato, infatti, è necessario rispettarne tutte le regole.

Le aziende IRI sono impegnate in una fase di espansione che richiede massicci interventi sul capitale sociale, e l'istituto, in qualità di azionista di maggioranza, non può far mancare il proprio sostegno. Tutto questo si inserisce nel quadro di una dimensione europea alla cui piena realizzazione si perverrà alla fine del 1992.

In passato l'azione dell'IRI, in assenza di adeguati apporti al fondo di dotazione, è stata assicurata mediante un ampio ricorso al credito. L'ammontare delle partecipazioni IRI, pari a circa 14.500 miliardi, è fronteggiata da circa 9.300 miliardi di cosiddetti mezzi propri assimilati; in sostanza, si tratta di debiti che si trasformeranno nel tempo in fondo di dotazione in senso proprio.

L'immediatezza delle cifre evidenzia, oltre allo sforzo compiuto dall'IRI in termini di indebitamento finalizzato allo svolgimento del ruolo di azionista, l'urgenza di bilanciare tale squilibrio, anche per rendere possibile il raggiungimento, e quindi il mantenimento, di quei rapporti di struttura che gli stessi enti finanziari ritengono imprescindibili per continuare a sostenere con propri finanziamenti l'IRI ed il gruppo ad esso collegato.

Tale riequilibrio non può essere conseguito in assenza o in carenza di apporti da parte dell'azionista Stato che, alla pari di qualsiasi azionista, deve assicurare un adeguamento dei mezzi propri a disposizione del sistema, per rendere possibile un rilevante ed impegnativo programma di consolidamento e di sviluppo, con l'obiettivo di garantire un adeguamento al mercato non solo nazionale, ma anche comunitario.

Tale programma, nonostante possa contare su tassi di redditività interna sicuramente positivi, deve comunque basarsi su uno stabile ed equilibrato rapporto tra mezzi propri e capitale di prestito. In tale ottica, appare chiaramente non corretta e distorsiva la logica di correlare gli apporti al fondo di dotazione alla realizzazione di specifici e nuovi investimenti e non, invece, a tutto il quadro complessivo del programma di sviluppo che trova nell'equilibrio gestionale e patrimoniale dell'ente un presupposto indispensabile per l'armonica crescita del gruppo. L'alterazione di questi presupposti porrebbe seri problemi di finanziabilità complessiva dei programmi e ne conseguirebbe ineluttabilmente il loro ridimensionamento in termini sia qualitativi sia quantitativi.

Gli onorevoli Coloni e Gunnella hanno formulato una richiesta di chiarimento in merito alla politica dell'IRI per la borsa. A tale riguardo, sottolineo che il ricorso al mercato borsistico rappresenta, già da alcuni anni, una delle principali componenti della politica finanziaria dell'IRI, sia per la rilevanza che il mercato mobiliare assume come fonte di importanti flussi finanziari sia, in particolare, per la natura stessa del gruppo, che pone nella sua

strutturale formulazione di base la costante ricerca del coinvolgimento di capitale privato rispetto alle proprie iniziative.

La presenza IRI in borsa può essere oggi così sintetizzata: 19 società quotate, compresa Mediobanca, corrispondenti a 27 titoli azionari; una capitalizzazione di 44.300 miliardi, pari al 20 per cento del totale della capitalizzazione di borsa; dividendi distribuiti nel 1989 per circa 1.400 miliardi, pari ad oltre il 27 per cento dei dividendi complessivi della borsa; 436 mila azionisti privati.

Il programma per gli anni 1990-1992 prevede ulteriori vendite azionarie per circa 1.300 miliardi, relative ad operazioni già in corso (conversioni ed utilizzo di *warrant*, collegati a prestiti obbligazionari in circolazione).

Inoltre, va ricordato che nei grandi processi di ristrutturazione dei settori industriali in profonda crisi di mercato, la stessa autorità di Governo ed il Parlamento hanno impegnato l'IRI ad interventi locali di reindustrializzazione, anche nelle aree del centro-nord, al fine di adeguare e di salvaguardare i livelli occupazionali e di reddito.

Il terzo punto, sollevato dagli onorevoli Castagnola e Sannella, riguarda la struttura del programma di investimenti e l'articolazione delle fonti di copertura. Come sottolineato nella relazione consegnata a questa Commissione, il concorso degli apporti dello Stato, attraverso il fondo di dotazione che, al netto delle risorse destinate alla siderurgia, si quantifica in circa 4.200 miliardi, rappresenta solo il 7-8 per cento dei fabbisogni complessivi riferiti al programma di investimenti previsti, che ammontano a circa 60 mila miliardi tra il 1989 ed il 1992.

Una quota di tali investimenti, pari a circa 15 mila miliardi, è localizzata nelle aree meridionali, dove verrà altresì ubicata la totalità delle nuove iniziative industriali.

Da quanto sopra, emerge che al centro-nord verranno realizzati investimenti per 45 mila miliardi destinati pressoché interamente al mantenimento ed all'ammmodernamento delle capacità produttive e delle reti infrastrutturali esistenti.

L'onorevole d'Aimmo ha posto una domanda riguardante gli obblighi di riserva del gruppo IRI. Al gruppo IRI è fatto obbligo di destinare al sud una quota non inferiore all'80 per cento degli investimenti per nuovi impianti industriali ed al 60 per cento degli investimenti complessivi. Ciò comporta la continua attenzione dell'IRI ad insediare nel Mezzogiorno il massimo delle attività ivi localizzabili.

Per quanto riguarda l'obbligo di destinare al Mezzogiorno il 60 per cento degli investimenti complessivi, va ricordato innanzitutto che la struttura produttiva del gruppo IRI, nata storicamente per la quasi totalità nel centro-nord, è stata ridotta ad una presenza del 65 per cento in termini di occupazione manifatturiera in queste aree, proprio in relazione agli ingenti sviluppi di capacità produttiva realizzati nel Mezzogiorno.

È ovvio, peraltro, che nelle aziende delle regioni centro-settentrionali vanno effettuati gli investimenti di rinnovo tecnologico necessari per mantenere in vita queste aziende. Il blocco degli investimenti nelle imprese del centro-nord, al fine di conseguire un rispetto formale della riserva del 60 per cento, porterebbe all'assurda conseguenza che tali aziende verrebbero rapidamente a « perdere », con tutte le intuibili conseguenze sul piano produttivo ed occupazionale.

Va ricordato, inoltre, che nei grandi processi di ristrutturazione dei settori industriali, in profonda crisi di mercato, la stessa autorità di Governo ed il Parlamento hanno impegnato l'IRI ad interventi locali di reindustrializzazione anche nelle aree del centro-nord, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di reddito (mi riferisco in particolare, a titolo di esempio, alle realtà di Genova, Trieste e Terni).

Questo indirizzo, che ha comportato un'implicita deroga all'obbligo della riserva del 60 per cento, porta ad ulteriori, consistenti investimenti nelle aree del nord e del centro.

L'onorevole Coloni ha posto il problema del rapporto tra pubblico e privato nei programmi di sviluppo. L'orienta-

mento dell'istituto è quello di coinvolgere nei propri programmi altre forze imprenditoriali, sia nazionali sia estere — in modo prioritario comunitarie —, ferme restando le posizioni di controllo nelle varie intraprese, in conformità agli eventuali indirizzi espressi dalle autorità di Governo e dal Parlamento.

Tale coinvolgimento può avvenire in tutte le forme in uso nel mondo imprenditoriale: allargamento della compagine azionaria (soprattutto attraverso lo strumento della borsa), società miste, *joint venture* di vario tipo.

L'onorevole Carrus ha rivolto una domanda concernente la strategia dell'IRI nel settore bancario. Il comitato di presidenza dell'IRI ha più volte esplicitato la propria volontà di non scendere al di sotto del livello di controllo delle BIN (banche di interesse nazionale). Tale impostazione è stata anche riaffermata dalle autorità di Governo.

Avendo presente tale premessa, l'azione dell'istituto si è concentrata sull'individuazione di una strategia che privilegiasse costantemente la ricerca di un maggior grado di efficienza in un mercato nazionale ed internazionale sempre più competitivo. Si è così determinata una strategia che, partendo dalla considerazione della preesistenza nel settore creditizio — facente capo all'IRI — di un gruppo polifunzionale (in cui già coesistono le diverse tipologie dell'esercizio dell'attività creditizia, nonché dell'ampia gamma di prodotti ad essa assimilati), favorisse la creazione di ogni possibile sinergia tra le tre banche.

Sono state quindi attivate specifiche azioni, che vanno già producendo i primi effetti, nel settore della formazione, dell'informatica e dei sistemi di telecomunicazione. Numerosi sono, altresì, gli altri campi in cui dovranno essere assunte iniziative comuni — razionalizzando le strutture esistenti ed eliminando sovrapposizioni, con ciò conseguendo significative economie di scala — nell'obiettivo principale di rafforzare il fronte delle BIN sul mercato.

Questa strategia appare valida per incrementare l'efficienza delle banche, an-

che in vista del nuovo contesto competitivo che caratterizzerà il mercato finanziario unico del 1993.

Per quanto si riferisce a progetti comuni, volti alla creazione di nuove iniziative, si segnala per la sua rilevanza quello relativo alla costituzione di un istituto di credito a medio termine a sostegno dell'economia del Mezzogiorno, progetto cui le BIN potrebbero partecipare con una quota complessiva del 45 per cento del capitale ed il gruppo IRI anche con una quota complessiva del 51 per cento.

Un quesito sollevato dagli onorevoli Russo e Carrus concerne la costituzione di un istituto di credito a medio termine a sostegno dell'economia del Mezzogiorno. Il progetto per la creazione di una banca a sostegno dello sviluppo dell'economia meridionale è stato già elaborato e sottoposto alle autorità di Governo per la necessaria approvazione. La missione del nuovo istituto sarà attuata attraverso la partecipazione al capitale di rischio delle imprese operanti nei settori dell'industria e dei servizi, con una particolare attenzione allo sviluppo tecnologico.

Tra gli altri strumenti, saranno attivati finanziamenti a medio e lungo termine, nonché l'assistenza per la consulenza manageriale, tecnica ed organizzativa.

Per quanto concerne l'area geografica di riferimento, potranno essere prese in considerazione anche iniziative estese all'intero territorio nazionale e nell'ambito della CEE, ferma restando la priorità attribuita al Mezzogiorno d'Italia ed allo sviluppo delle industrie operanti nello stesso.

Alla platea azionaria, come ho ricordato poc'anzi, si è pronti a partecipare come gruppo fino ad una quota del 51 per cento (il 45 per cento attraverso le BIN ed il 6 per cento tramite la Cofiri). Saranno coinvolti in senso positivo altri istituti operanti nel meridione, nonché aziende o privati che svolgano attività di un certo rilievo nel Mezzogiorno.

È stato, inoltre, ipotizzato nel progetto che il capitale sociale potrà ammontare a

100 miliardi come apporto iniziale e successivamente, a seconda delle necessità, il capitale stesso potrà essere portato fino a 300 miliardi di lire, per conferire all'iniziativa un'ampia autonomia operativa.

Un'ulteriore questione su cui intendo soffermarmi, sollevata dal presidente D'Acquisto e dall'onorevole Aiardi, fa riferimento all'occupazione. In proposito, il gruppo IRI investirà nel quadriennio 1989-1992 60 mila miliardi, di cui oltre la metà nei servizi di telecomunicazione e circa un quarto nelle infrastrutture e nella costruzione delle reti autostradali. La parte residua riguarderà il settore manifatturiero ed altri servizi.

Si tratta, quindi, di interventi che investono le grandi reti del paese e sono volti a garantire i presupposti per lo sviluppo dell'intera economia, ed in particolare, come è stato già osservato, di quella del Mezzogiorno.

Devono, pertanto, essere valutati gli effetti diretti ed indiretti di questi programmi di investimento: infatti, gli effetti diretti all'interno del gruppo sono limitati, poiché notoriamente le grandi reti di servizi richiedono, per la loro stessa funzionalità, un'elevata e progressiva automazione.

L'occupazione della sezione industriale del gruppo IRI nel periodo considerato rimane sostanzialmente costante, attestandosi intorno alle 350 mila unità, in quanto le riduzioni ascrivibili all'ILVA e alla Fincantieri sono compensate dagli interventi aggiuntivi, connessi al piano di reindustrializzazione, promossi direttamente dalle varie aziende del gruppo.

È necessario, inoltre, rilevare che, sempre nell'ambito di tale programma, la SPI promuoverà iniziative imprenditoriali che, a nostro avviso, potranno attivare un'occupazione diretta di 5 mila addetti. In proposito, è opportuno tenere presente che, se l'occupazione complessiva rimane sostanzialmente stabile, si creano nuove posizioni di lavoro per riassorbire circa 20 mila persone esuberanti nei settori della siderurgia e della cantieristica.

Da un'indagine approfondita riguardante le attività indotte nel Mezzogiorno

in conseguenza dei programmi del gruppo, risulta che l'occupazione indotta è almeno di pari entità rispetto a quella diretta: si tratta, quindi, di altre 350 mila unità.

Desidero ora soffermarmi sulla questione, sollevata dagli onorevoli Russo e Valensise, riguardante le attività manifatturiere a tecnologia avanzata nel Mezzogiorno. In proposito, è opportuno precisare che da tempo l'IRI sta localizzando nel Mezzogiorno tutte le proprie attività manifatturiere a tecnologia avanzata. Mi preme, comunque, rilevare che lo scorso anno l'IRI ha promosso un programma straordinario di interventi coordinati di innovazione tecnologica nel Mezzogiorno (il cosiddetto contratto di programma) per un ammontare di 1.560 miliardi. Il programma riguarda i settori a tecnologia avanzata, in particolare quello aerospaziale, elettronico, telematico, informatico, nonché l'automazione dei processi produttivi. È stata avviata anche la costituzione di centri di ricerca, oltre all'attuazione di rilevanti programmi di ricerca e delle iniziative pilota connesse.

È opportuno sottolineare come la strategia unitaria del programma e la sua massa critica (per lo più concentrate in alcune aree specifiche) possano servire da volano per un'importante crescita dell'ambito tecnologico esterno, scientifico ed operativo. In questo modo, infatti, vengono promosse iniziative specifiche nel Mezzogiorno presso il mondo universitario, rendendo possibile la modernizzazione e la crescita di laboratori operativi nei settori dell'*hardware* e del *software*.

La successiva questione su cui intendo soffermarmi, sollevata dall'onorevole Sannella, riguarda i programmi di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica. In proposito, un esame del programma speciale di reindustrializzazione evidenzia come siano state avviate 43 iniziative, rispetto alle 47 originariamente previste, tra cui quelle più significative. Si è proceduto, in molti casi, all'acquisto dei terreni e, contemporaneamente, sono in corso di predisposizione le necessarie

infrastrutture. In rapporto a diverse iniziative, inoltre, è già stata avviata l'acquisizione di impianti e macchinari, mentre in alcuni casi si è avviata l'attività operativa: mi riferisco, in particolare, alla Telesoft a Napoli; West, Spece Software Italia e Italimpianti Sud a Taranto; Società di Campi a Genova e Tubificio Inox a Terni.

Complessivamente, nel quadro del programma speciale sono già state assunte circa 1.100 persone, di cui 730 nel Mezzogiorno. Il personale *ex* siderurgico reimpiegato è pari a 400 unità.

Per quanto riguarda il programma di promozione industriale, la SPI ha deliberato iniziative nelle quattro aree prioritarie che comportano investimenti fissi per oltre 280 miliardi ed un'occupazione superiore ai 1.450 addetti, di cui oltre mille nel Mezzogiorno. Tenuto conto che la SPI ha attualmente all'esame ulteriori progetti per un'occupazione di 3.800 addetti, si può ritenere che l'obiettivo occupazionale del programma di promozione industriale (4.250 nuovi addetti nelle aree prioritarie) possa essere raggiunto, sempre che al riguardo non emergano difficoltà nell'attuazione della legge n. 181 del 1989 e delle leggi di incentivazione in vigore nel Mezzogiorno e nel centro-nord.

Intendo ora soffermarmi sulla questione, sollevata dagli onorevoli Carrus e Gunnella, concernente la razionalizzazione delle attività all'interno del sistema delle partecipazioni statali. A tale riguardo, d'intesa con gli altri enti di gestione (in particolare l'ENI), ci siamo impegnati a valorizzare le reciproche potenzialità nei settori di comune interesse, con specifico riferimento agli interventi per l'ambiente, il territorio, nonché ai settori dell'informatica, dell'impiantistica, del turismo, dell'energia rinnovabile e dell'edilizia ospedaliera. I modi per procedere a tale razionalizzazione e collaborazione sono molteplici: si tratta, in sostanza, di tutti quelli applicati normalmente nella pratica industriale e commerciale (accordi di collaborazione, di ricerca, produzione, commercializzazione, società miste ed integrazione tra aziende).

La successiva questione su cui intendo soffermarmi è stata sollevata dall'onorevole Sinesio e riguarda la rete di telecomunicazioni nel Mezzogiorno. In proposito, è opportuno precisare che le telecomunicazioni costituiscono notoriamente la grande rete di trasferimento delle informazioni nell'odierno contesto operativo degli affari; esse rappresentano, quindi, una infrastruttura di base ad alta tecnologia di rilievo fondamentale per lo sviluppo delle aree meridionali.

Il gruppo IRI nel suo complesso sta investendo per le telecomunicazioni nel Mezzogiorno circa 11 mila miliardi nel quadriennio 1989-1992, al fine di consentire la fornitura di servizi di telecomunicazione progrediti. Si tratta di un impegno di ampio respiro, ma non vi è alcun dubbio che in un'area caratterizzata da una tecnologia molto avanzata e da una rapida evoluzione si possano compiere ulteriori sforzi impiantistici, eventualmente anche in anticipo rispetto alla domanda espressa.

È doveroso ribadire con chiarezza che qualsiasi programma di potenziamento attuato dalle società del gruppo IRI concessionarie di telecomunicazione deve avvenire in un quadro di mantenimento dell'equilibrio economico aziendale. È noto al riguardo che la differenza tra i ricavi e i costi dei servizi di telecomunicazione offerti nel Mezzogiorno è già oggi notevolmente inferiore, per ovvie ragioni, a quella riscontrabile nel centro-nord del paese. In questo modo viene indirettamente a realizzarsi, attraverso il meccanismo delle tariffe a valenza nazionale, un sostegno allo sviluppo delle telecomunicazioni nelle regioni meridionali. Si possono quindi realizzare programmi impiantistici di telecomunicazione più consistenti, a condizione che la collettività sia disposta ad assumersi l'onere aggiuntivo del finanziamento mediante l'appropriato adeguamento delle tariffe, oppure consentendo l'ammissibilità del settore delle telecomunicazioni tra quelli che godono degli incentivi finanziari previsti dalla legge n. 64 del 1986 che, invece, ha fino ad ora penalizzato proprio un'area che deve es-

sero considerata come uno dei più importanti fattori di localizzazione.

L'onorevole Sannella ha richiesto notizie sulla questione del cabotaggio. In sede di conferenza nazionale dei trasporti – svoltasi nei giorni scorsi – si è evidenziata non la possibilità, ma la necessità di addivenire ad una valorizzazione delle varie modalità di trasporto oggi sbilanciata, per quanto riguarda il trasporto merci, sulla rete stradale. Riteniamo importante, a tale riguardo, una valorizzazione del cabotaggio inteso come un servizio continuo, specializzato ed affidabile, operante su tratte longitudinali, sia tirreniche sia adriatiche, competitivo in termini economici e in tempi di resa.

Per la realizzazione di un modello efficiente di cabotaggio occorre promuovere alcuni specifici interventi: la disponibilità di una rete appropriata di porti all'uopo attrezzati e in grado di operare con produttività a tariffe competitive; una *deregulation* sul piano normativo che elimini una serie di vincoli anacronistici sia sul piano operativo, sia su quello doganale, oggi presenti nel settore del trasporto marittimo nazionale; una ridefinizione dell'offerta attraverso la creazione incentivata di un « operatore globale del trasporto » e la gestione di *terminal* specializzati ed operanti con un'autonomia funzionale; interventi sul piano finanziario per lo sviluppo di una flotta cabotiera costituita da mezzi progettati appositamente e di elevata produttività.

Sottolineo che il gruppo IRI dispone del necessario *know-how* progettuale e gestionale e che nel suo ambito sono realizzabili soluzioni in chiave sistemica. Siamo, inoltre, disponibili ad affrontare questo tema su richiesta delle autorità di Governo e, per nostro conto, stiamo anche studiando – con la collaborazione di altri operatori – possibili iniziative al riguardo.

L'onorevole Sinesio ha richiesto informazioni anche sul problema del ciclo dell'acqua nel Mezzogiorno. Specifico che nel Mezzogiorno esistono risorse idriche potenziali adeguate; ma, in ordine ad una disponibilità capillare ai fini dello svi-

luppo produttivo e del processo civile, è necessario rivedere, unitariamente ed organicamente, il tema della funzionalità dell'intero sistema idrico meridionale, pianificando e attuando interventi volti al miglioramento della rete distributiva esistente, alla individuazione di nuove fonti di captazione, superficiali e sotterranee, alla creazione di bacini idrici idonei per la realizzazione di depuratori e, eventualmente, di dissalatori.

Sottolineo che i problemi connessi alla rete distributiva sono particolarmente gravi. Infatti, spesso si valuta che nel Mezzogiorno, per carenze nella manutenzione e per captazioni illecite, i livelli di perdita idrica raggiungano anche una percentuale del 40 per cento del carico di rete.

Abbiamo manifestato la nostra disponibilità a realizzare ampi interventi in quest'area per la realizzazione e la successiva, eventuale gestione delle reti distributive con criteri manageriali che assicurino, in modo particolare, la manutenzione, oltre che la distribuzione. Questa iniziativa e questa attività sono e possono essere sviluppate in stretta collaborazione con altri gruppi specificatamente abilitati, sia privati sia a partecipazione statale. Preciso che, in maniera specifica, i gruppi IRI ed ENI, su richiesta del Governo, stanno già provvedendo ad effettuare congiuntamente uno studio della ricognizione della situazione del sistema idrico nel Mezzogiorno d'Italia. Per parte sua, l'IRI ha proceduto ad una razionalizzazione delle proprie presenze nell'area, decidendo di costituire il Consorzio IRI per le acque che opererà in modo unitario sul mercato assemblando le competenze specifiche dei gruppi Italtat, Italmobiliari, ILVA e Finmeccanica. Il tutto essendo disponibili — intendo confermarlo — alla piena collaborazione con altri gruppi privati e delle partecipazioni statali particolarmente competenti in materia.

Sulla questione delle infrastrutture viarie nel Mezzogiorno hanno richiesto informazioni gli onorevoli Vincenzo Russo,

Gunnella, Pietro Battaglia, Valensise e Solaroli. Le gravi insufficienze della rete viaria, primaria e secondaria, hanno da sempre rappresentato un grandissimo ostacolo per lo sviluppo del Mezzogiorno, tanto più tenuto conto della particolare configurazione dei territori meridionali.

Da più parti, ed in modo particolare in questa autorevole sede parlamentare, è stata riproposta l'esigenza di un piano organico di interventi nelle reti viarie con particolare riferimento ad alcune grandi dorsali, quali la Napoli-Salerno-Reggio Calabria, quella ionica e quella siciliana. È necessario precisare, a tale riguardo, che gli interventi sulla rete viaria meridionale vanno opportunamente collegati con gli altri interventi sulla rete stradale del centro-nord, con particolare riferimento alla urgente realizzazione della camionabile Bologna-Firenze ai fini di un equilibrato sviluppo dell'intera rete.

ARISTIDE GUNNELLA. Si tratta di una rete camionabile o di un'autostrada?

FRANCO NOBILI, *Presidente dell'IRI*. A seconda di quello che verrà ritenuto più opportuno dalle autorità competenti, si opterà per l'una o per l'altra; in ogni caso, l'IRI è pronto a considerare entrambe le ipotesi. Desidero sottolineare, ancora una volta, che attualmente l'autostrada Bologna-Firenze sopporta un carico sei volte maggiore di quello previsto.

Preciso che, in ogni caso, tutto ciò andrà messo in correlazione anche con quello che sarà lo sviluppo ferroviario. Ricordo che nella seduta di ieri uno degli onorevoli intervenuti ha sostenuto la necessità di creare una organica realizzazione di strutture stradali e ferroviarie che consentano, con il minor costo e nel più breve tempo possibile, di risolvere tale problema.

Ricordo che abbiamo offerto, da molto tempo, la nostra disponibilità al Governo ad approfondire questi problemi, a realizzare ed eventualmente a gestire le soluzioni a condizione che sia ovviamente garantito l'equilibrio economico dell'attività stessa.

Vorrei precisare — sempre per rispondere ad una delle domande poste nella seduta di ieri — che sul ruolo svolto dall'Italstat nel campo delle infrastrutture, dato che questo gruppo svolge compiti di concessione e di realizzazione, l'IRI sta effettuando un'attenta riflessione anche in relazione alle altre presenze del gruppo nelle stesse aree. Si deve, comunque, ricordare che l'Italstat ha sempre ampiamente coinvolto l'imprenditoria locale di varie dimensioni (quindi, piccole, grandi e medie imprese) nelle proprie realizzazioni.

Sulle tariffe dei servizi in concessione hanno richiesto informazioni gli onorevoli Sinesio, Battaglia e Gunnella.

I settori le cui tariffe sono soggette alla procedura dei prezzi amministrati attualmente assicurano oltre un terzo dei ricavi complessivi del gruppo IRI, investono risorse per circa 10 mila miliardi annui ed hanno in programma di incrementare tale quota nei prossimi anni.

Il piano 1990-1993 evidenzia, nelle aree in oggetto, impegni per oltre 50 mila miliardi: i settori interessati — telecomunicazioni, trasporto aereo nazionale, autostrade e servizio di radiotelevisione — in misura diversa l'uno dall'altro si trovano sistematicamente in difficoltà per non poter disporre tempestivamente di adeguamenti tariffari tali da consentire una gestione economica delle risorse ed un'adeguata copertura finanziaria dei necessari, consistenti investimenti allo sviluppo delle reti stesse e dei mezzi, nonché all'adeguamento della qualità del servizio, e tenuto altresì conto che, tranne la RAI, si tratta di concessionarie quotate in borsa.

Per superare siffatte difficoltà, il gruppo da tempo si è attivato per chiedere la definizione di metodologie e procedure per la determinazione di tariffe che diano ragionevoli certezze circa l'entità e la tempistica degli adeguamenti. Si verrebbe così a determinare un orizzonte tariffario non incerto che consentirebbe di predisporre programmi meno aleatori sul piano economico-finanziario e costituirebbe un ulteriore stimolo per associare alle imprese il capitale privato, anche in-

ternazionale, spesso scoraggiato dalla precarietà del quadro di riferimento.

Significativo è che nei mesi più recenti il ministro dell'industria abbia ravvisato l'utilità di un meccanismo semiautomatico, contrattato preventivamente, per un periodo pluriennale che, assumendo come base di riferimento il tasso di inflazione, sconti predeterminati incrementi di produttività e che alla luce di tale indicazione sia stata istituita, presso il Ministero dell'industria, una commissione di studio sulla problematica, la quale sta operando per pervenire alla definizione di una proposta di revisione degli attuali meccanismi e procedure.

A tale proposito, non andrebbe esclusa la possibilità di una riduzione dell'area della diretta amministrazione CIP a favore dell'ampliamento dell'area della sorveglianza.

Affinché gli onorevoli commissari siano informati, con riferimento alla situazione attuale ricordiamo che le tariffe aeree nazionali, ferme dall'ottobre 1985, sono state recentemente adeguate dal CIP che ha concesso, il 1° dicembre 1989, un aumento pari all'8 per cento e dal 1° luglio 1990 un incremento del 4 per cento.

Le tariffe autostradali, bloccate dal marzo 1987, hanno avuto un adeguamento pari solo al 4 per cento, a partire dal febbraio 1990. Le tariffe telefoniche risultano bloccate dall'aprile 1986, periodo antecedente all'avvio del programma straordinario di sviluppo dei servizi di telecomunicazione (programma che la Commissione conosce sotto il nome di « piano Europa »). Questo programma ha richiesto un consistente aumento degli investimenti SIP, attualmente programmati in 36 mila miliardi nel quadriennio 1990-1993.

Il canone RAI, bloccato dal luglio 1987, è stato adeguato alla fine del 1989 dal CIP, il quale ha deciso di portare a 125 mila lire il canone delle televisioni a colori ed a 120 mila quello degli apparecchi in bianco e nero.

I ritardi sottolineati, che intercorrono tra la data di richiesta e quella della

concessione, evidenziano una situazione di precarietà della gestione con riflessi economici particolarmente negativi. Vorrei aggiungere che, da una disamina della situazione degli altri paesi comunitari, è risultato che l'adeguamento tariffario è ovunque automatico.

Sul tema concernente le relazioni tra gli investimenti nei servizi e nelle industrie nei programmi dell'IRI hanno chiesto informazioni gli onorevoli Geremicca, Sannella e Russo.

Viene talvolta rilevato che nel corso degli anni la percentuale degli investimenti nei servizi, particolarmente nelle telecomunicazioni, nei programmi dell'IRI cresce, mentre la quota di investimenti nell'industria manifatturiera va riducendosi. Da qui potrebbe desumersi un apparente, minore interesse all'impegno nell'industria manifatturiera.

La graduale crescita della quota degli investimenti nei servizi sul totale è dovuta alla natura intrinseca di tali processi. In effetti, nelle telecomunicazioni, a parità di volume di fatturato ottenuto nei confronti dell'industria manifatturiera, è necessario un volume di investimenti triplo rispetto a quello dell'industria manifatturiera, in quanto i servizi di telecomunicazione sono ad altissima intensità capitalistica. Quindi, non è che l'impegno dell'IRI nella manifattura diminuisca, ma è che cresce più che proporzionalmente quello nei servizi.

Sul problema degli indirizzi di internazionalizzazione del gruppo IRI ha chiesto notizie l'onorevole Gunnella.

Le trasformazioni di fondo che hanno caratterizzato la proiezione estera del gruppo, nel corso degli anni ottanta, sono le seguenti: il salto qualitativo verificatosi nel *mix* settoriale e in quello geografico dell'*export* IRI ci dice che le esportazioni nei settori di sviluppo ad elevato contenuto tecnologico sono passate dal 46 per cento del 1981 al 65 per cento. Le vendite nei paesi ad economia avanzata sono salite, nello stesso periodo, dal 40 al 65 per cento; il mutato approccio strategico, finalizzato ad una presenza sempre più incisiva del gruppo nei mercati e nei set-

tori maggiormente competitivi a livello mondiale. Al riguardo attualmente il gruppo ha una massiccia presenza occupazionale negli Stati Uniti dell'ordine di 10 mila unità.

La tendenza a ricercare nuovi, qualificati *partner* per il gruppo, o comunque ad estendere alle nuove attività il quadro di collaborazioni esistente, ci dice che la rete attuale degli accordi del gruppo è particolarmente significativa, interessando settori di punta quali l'aerospaziale, l'energia, le manifatture per le telecomunicazioni e l'impiantistica.

La strategia di internazionalizzazione del gruppo, alla soglia degli anni novanta, continua ad avere l'obiettivo prioritario di far acquisire allo stesso posizioni di crescente rilievo sullo scenario mondiale. Gli ulteriori passi che contiamo di compiere sono, da un lato, proseguire nello spostamento del baricentro estero del gruppo verso il binomio paesi-settori avanzati o in espansione; dall'altro, accentuare tale processo non solo in termini di *export*, ma anche e soprattutto nella ricerca di forme di presenza più radicate del gruppo a livello internazionale attraverso accordi, *joint ventures* ed acquisizioni. A tal fine, il perseguimento di livelli crescenti di competitività, in pari tempo con la ricerca di *partnership*, costituirà l'impegno fondamentale del gruppo nel periodo di piano.

Del resto, quello della competitività-collaborazione è il tema cruciale sul quale si vanno costruendo oggi i nuovi assetti produttivi, commerciali e tecnologici dell'economia internazionale.

In ordine alle iniziative IRI verso l'est europeo ha chiesto informazioni l'onorevole Coloni.

L'IRI vanta una consolidata presenza nei paesi dell'est europeo: tale presenza, tradizionalmente concentrata in Unione Sovietica, si estende per altro attualmente all'intera area.

All'indomani dei grandi rivolgimenti politici, istituzionali ed economici verificatisi in quei paesi, l'IRI può beneficiare non solo delle mutate e più favorevoli condizioni, ma anche del fatto di essere

un interlocutore già noto per le sue capacità. Si pensi a realizzazioni come la centrale di Chernavoda in Romania e il centro siderurgico di Volsk nell'URSS. Il tubificio a Volgograd, ex Stalingrado, è stato citato ad esempio della collaborazione tra l'Italia e l'Unione Sovietica dal governo sovietico nel corso di una conferenza internazionale.

È da considerare, inoltre, che tutti i paesi dell'est europeo si pongono, in misura più o meno accentuata, problemi di ammodernamento delle infrastrutture e dei servizi. A fronte di tali fabbisogni, sussistono per l'IRI rilevanti opportunità nei settori dell'impiantistica, dell'energia, delle infrastrutture e delle telecomunicazioni. Si tratta di opportunità che vengono seguite con la massima attenzione sia sul piano strettamente commerciale, sia su quello della collaborazione industriale, tenuto conto anche della possibilità e della volontà di costituire società miste. Tutto ciò va comunque visto in un'ottica di gruppo industriale che, in quanto tale, si pone l'obiettivo di operare nell'est europeo, non solo per l'est europeo. In tale quadro — lo segnaliamo con particolare attenzione — si colloca la necessità di una revisione istituzionale ed organizzativa della SACE e possibilmente la costituzione, come abbiamo richiesto, presso la stessa di una gestione straordinaria per i paesi dell'est europeo che faciliterebbe molto la possibilità di autofinanziamento da parte nostra.

Sul problema dell'intervento in Calabria rispondo ai quesiti posti dall'onorevole Battaglia. Il gruppo ha promosso il progetto Telcal per la creazione di una rete telematica in Calabria, progetto di importanza sistemica per fornire una infrastruttura indispensabile alla crescente imprenditoria della regione. Il piano, che verrà realizzato dal gruppo IRI in collaborazione con la regione Calabria, prevede per il primo triennio di attuazione un investimento complessivo di 409 miliardi. Tale progetto comporta la realizzazione di un sistema informativo regionale

nei settori sanitario, turistico, agricolo, del territorio, della ricerca, della pubblica amministrazione locale e dell'università, appoggiato ad una rete di telecomunicazioni capillare i cui principali utilizzatori saranno la regione e gli enti pubblici locali (USL, province, comuni), nonché gli uffici locali di alcune amministrazioni centrali. L'impegno occupazionale alla fine del primo triennio è valutato in circa 560 addetti e comporterà inoltre la formazione o la riqualificazione di altre 500 unità relative all'utenza potenziale. Desidero sottolineare che le Officine meccaniche calabresi costituiscono una questione che non riguarda il nostro gruppo.

Facendo riferimento al ruolo ed alla funzione del fondo di dotazione, desideriamo porre alla vostra attenzione il problema dei crediti d'imposta in attesa di rimborso vantati dal gruppo nei confronti dell'erario. Questo problema è sempre più grave: basti pensare che l'ammontare del credito complessivo dei relativi interessi maturati a norma di legge è aumentato, per il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1983 e il 30 giugno 1989, da 780 miliardi a 3.732 miliardi, con un incremento pari al 478 per cento. Di questi, 1.850 miliardi riguardano l'istituto in quanto tale; 768 miliardi il settore industriale e 1.114 miliardi quello bancario. Dai dati testé riportati si evince che il fenomeno non è dovuto ad eventi congiunturali e transitori, ma ad una situazione strutturalmente creditoria dell'istituto e delle società finanziarie del gruppo, originata dal particolare meccanismo di applicazione delle ritenute sui dividendi e sui redditi da capitale. Le società del gruppo hanno ricavi pressoché totalmente composti da dividendi o da redditi da capitale, su cui le società eroganti devono applicare all'atto della corresponsione, le prescritte ritenute di legge a titolo di acconto. Si deve rilevare però che il percipiente sostiene costi di esercizio che determinano un reddito netto sensibilmente inferiore a quello su cui sono state appli-

cate le ritenute, che pertanto risultano sistematicamente eccedenti rispetto all'imposta effettivamente dovuta.

Non proseguo sull'argomento perché altre specificazioni potrete leggerle nel documento che consegnerò alla Commissione. Era nostra intenzione sottolineare l'esistenza di un carico negativo di 3.732 miliardi che pesa in modo rilevante anche sull'equilibrio economico e finanziario del gruppo; non potevamo non ribadire tale aspetto in questa sede affinché si trovi un modo — ritengo ve ne sia solo uno, quello di riconoscere questo carico negativo e di pagarlo — per risolvere questa situazione.

Sul problema delle strutture aeroportuali gli onorevoli Sinesio, Battaglia e Valensise hanno richiesto informazioni. Come è stato da me già evidenziato in sede di conferenza nazionale dei trasporti, per lo sviluppo del trasporto aereo è necessario che vengano rimosse tutte quelle situazioni problematiche quali le carenze infrastrutturali, le connessioni aeroportu-territorio, l'ammodernamento ed il potenziamento dell'assistenza al volo e la sua integrazione a livello europeo, la molteplicità di competenze amministrative, che penalizzano la funzionalità, la redditività e la qualità del servizio.

Con riferimento all'organizzazione aeroportuale si ritiene di poter sottolineare l'opportunità di una innovazione legislativa che preveda in ambito aeroportuale l'accentramento delle diverse competenze in capo ad un unico soggetto istituzionale, l'*authority* aeroportuale, in modo da garantire coordinamento e funzionalità. Tutto ciò è già stato realizzato in Europa; si tratta quindi di adottare anche nel nostro paese l'esperienza effettuata fuori d'Italia.

Gli adeguamenti e gli ammodernamenti di piccole o medie strutture aeroportuali potrebbero avere positivi riflessi sul turismo soprattutto nel Mezzogiorno e devono essere inquadrati nell'ambito di un piano organico di riassetto; in particolare, in base ai programmi di sviluppo

dell'ATI, andrebbe adeguata soprattutto la struttura di Napoli Capodichino come centro di smistamento dei traffici tra il Mezzogiorno e l'Europa.

Facendo riferimento agli aspetti già trattati in merito agli indirizzi di internazionalizzazione del gruppo e delle attività con l'est europeo, l'IRI presenta due problemi uno dei quali abbastanza grave. I rapporti tra il gruppo e l'Iraq sono condizionati dalla soluzione dei problemi collegati alla fornitura di un sistema di navi militari, ancorché altre problematiche riguardino opere nei settori dell'ingegneria civile e delle centrali elettriche (la prima concerne l'Italstrade, la seconda l'Ansaldo-GIE). Si ricorda che nel dicembre 1980 un gruppo di aziende italiane *leader* nel settore della difesa concluse con l'Iraq tre contratti ciascuno firmato da un'azienda anche a nome delle altre, costituenti peraltro un tutt'uno inscindibile, riguardanti rispettivamente la fornitura di 11 navi (quattro fregate, sei corvette ed una nave logistica) a firma della Fincantieri; il relativo munizionamento a firma OTO-Melara del gruppo EFIM; il supporto logistico a firma Fincantieri. Nel febbraio 1981 vennero rilasciate le relative autorizzazioni da parte dei competenti organi italiani ed i contratti entrarono in operatività dall'aprile dello stesso anno, e cioè a partire dal pagamento della prima rata. Alla fine del 1986, ogni ulteriore consegna è stata impedita per la mancata concessione del nulla osta di pubblica sicurezza. Dopo la fine del conflitto Iran-Iraq, un accordo intergovernativo Iraq-Italia, del 26 gennaio 1989, consentì la ripresa dei negoziati diretti tra le parti per raggiungere gli accordi necessari a sbloccare la situazione.

Premesso che da parte irachena erano già stati effettuati pagamenti per complessivi 1.316 milioni di dollari, i negoziati diretti intrattenuti sulla base del citato accordo hanno portato a quantificare in complessivi 1.318 milioni di dollari l'entità del pagamento liberatorio da

parte irachena in contropartita delle forniture italiane.

Sono sollecitate da parte irachena forniture non previste in quei contratti. La richiesta irachena eccede evidentemente la capacità negoziale delle società in essa coinvolte: la linea d'intesa raggiunta necessita quindi di una definitiva approvazione governativa, a seguito delle conclusioni cui perverrà la commissione mista intergovernativa più volte rinviata.

Va d'altra parte ricordato che ancora non è stato concesso il nulla osta di pubblica sicurezza di cui sopra. Lo vogliamo sottolineare sul piano dell'informativa, perché questa fornitura comporta per noi un'esposizione con il mondo finanziario italiano, a causa dell'impossibilità di consegnare le navi, di oltre 1.500 miliardi di lire che, in funzione di tutte le considerazioni che ho precedentemente svolto, pesano sul bilancio generale del gruppo e delle sue aziende.

Per mettere bene a punto i temi che nella mia relazione hanno, in qualche punto, risentito della ristrettezza del tempo, faremo pervenire al presidente D'Acquisto il testo completo di tutte le risposte, affinché possa essere distribuito nel primo pomeriggio a tutti i componenti della Commissione.

Chiedo scusa per il tempo che ho impiegato, e vi ringrazio.

PRESIDENTE. La ringraziamo nuovamente, presidente Nobili. Cercheremo di accelerare, anche attraverso i mezzi a nostra disposizione, la distribuzione delle copie del testo delle risposte, poiché temo che nel pomeriggio i colleghi non saranno più in sede, vista la sospensione dei lavori parlamentari per le festività pasquali.

Devo ringraziarla in modo particolare perché raramente un'audizione viene seguita da precisazioni così complete e puntuali. È stato veramente un piacere ascoltarla, anche perché abbiamo avuto la possibilità di « aprire una finestra » su argomenti che meritano approfondimento.

Mi riferisco, in particolare, a quest'ultima vicenda che ha nell'Iraq il suo punto di relazione, così come alle notazioni assai gravi da lei fatte in materia di credito d'imposta. Non c'è dubbio che, quando un ente pubblico non incassa dallo Stato 3.700 miliardi, si trova in condizioni di difficoltà estrema.

È ovvio che su alcuni argomenti sarà necessario un approfondimento ulteriore, e la nostra Commissione avrà nuovamente occasione d'incontrare i presidenti dell'ENI e dell'IRI, anche al fine di definire alcune linee strategiche che dovranno essere portate avanti nel prossimo futuro.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 4730, recante interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali, posso anticipare informalmente quanto il presidente Nobili ha avuto l'amabilità di comunicarmi, cioè che si ritiene opportuno un chiarimento attraverso un ordine del giorno o un documento che abbia la stessa natura; mentre si pensa che una riformulazione del disegno di legge ed un suo rinvio al Senato potrebbero apportare vantaggi inferiori al danno, che è a tutti evidente.

Comunico anche che, mentre la nostra Commissione stava ascoltando le precisazioni del presidente Nobili, in Assemblea è stato dato annuncio dell'assegnazione del provvedimento alla Commissione bilancio in sede legislativa. Ci sono state obiezioni, ma il valoroso relatore, onorevole Sinesio, ha insistito affinché tale assegnazione venisse approvata, e così è stato deliberato dall'Assemblea. Quindi, il nostro lavoro potrà proseguire a ritmo accelerato ed è stato evitato quello che, francamente, consideravo un pericolo, cioè che il disegno di legge, una volta esaurito il nostro esame in sede referente, avrebbe trovato difficoltà ad essere inserito nel calendario pesantissimo dell'Assemblea.

Ripeto, in conclusione, che possiamo dichiararci soddisfatti e che se vi sarà necessità di ulteriori approfondimenti, po-

tremo effettuarli in futuro. Spero che il presidente Nobili avrà l'amabilità di partecipare ad un'ulteriore seduta, nell'ambito della quale altri aspetti potranno essere esaminati; ritengo, infatti, che soprattutto della strategia generale la Commissione vorrà ancora occuparsi.

Prima di concludere la seduta, comunico ai colleghi che nella giornata di giovedì 19 aprile, su richiesta congiunta dei gruppi comunista e democristiano, procederemo all'audizione del ministro del bilancio e della programmazione economica e del ministro della sanità e del ministro per la funzione pubblica relativamente all'impatto sui conti pubblici della recente stagione contrattuale. Inol-

tre, nel corso della stessa giornata ascolteremo il ministro Carli, che riferirà sulla relazione di cassa che ci è pervenuta recentemente.

La seduta termina alle 10,15.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDI

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali alle 16.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

*SEGUONO
CONVOCAZIONI*

CONVOCAZIONI

PAGINA BIANCA

GIUNTA DELLE ELEZIONI

—*—

Mercoledì 18 aprile

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 16,30

Seguito della verifica dei poteri per il Collegio XXV (Lecce).
Relatore: Lauricella.

Comunicazioni del Presidente.

* * *

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

—*—

Mercoledì 18 aprile

(Aula Giunte presso il Servizio prerogative e immunità)

ORE 15

Esame di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio:

Contro il deputato Milani (Doc. IV, n. 92).

Relatore: Gorgoni.

* * *

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
DI INCHIESTA**
sulla condizione giovanile

—*—

Martedì 17 aprile

(Aula II piano – Via del Seminario, 76)

ORE 14,30

Seguito dell'esame della relazione all'Assemblea della Camera sullo stato dell'inchiesta.

* * *

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

—*—

Giovedì 19 aprile

ORE 9

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

ORE 9,30

In sede legislativa.

Discussione del disegno di legge:

Norme sui servizi sociali a favore del personale del Ministero degli affari esteri impiegato presso l'Amministrazione centrale (*Approvato dalla III Commissione permanente del Senato*) (4689).

(*Parere della I, della V e della XI Commissione*) — Relatore: Piccoli.

In sede referente.

Esame del disegno di legge:

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione che istituisce una legge uniforme sulla forma di un testamento internazionale, con annesso, adottata a Washington il 26 ottobre 1973 e sua esecuzione (*Approvato dal Senato*) (4457).

(*Parere della I, della II e della V Commissione*) — Relatore: Crescenzi.

* * *

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

—*—

Mercoledì 18 aprile

ORE 9

In sede referente.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali (4521).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Fondo regionale per l'artigianato (270).

(Parere della I e della V Commissione).

ZANIBONI ed altri: Interventi per favorire l'introduzione e incentivare l'impiego dell'innovazione tecnologica presso le piccole e medie imprese e le imprese artigiane (343).

(Parere della V Commissione).

SPINI: Incentivi alla diffusione tecnologica tra le medie e piccole imprese e tra le imprese artigiane (475).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

SACCONI e SERRENTINO: Disciplina ed agevolazioni per le società finanziarie per l'innovazione (658).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

SACCONI ed altri: Norme per il sostegno di programmi di innovazione e riorganizzazione delle piccole e medie imprese e modifiche alla legge 17 febbraio 1982, n. 46 (663).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MARTINAZZOLI ed altri: Agevolazioni alle piccole e medie imprese (682).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

RIGHI ed altri: Istituzione del Fondo nazionale per l'innovazione e la promozione dell'artigianato (897).

(Parere della I, della V e della XI Commissione).

QUERCINI ed altri: Misure per favorire la formazione e lo sviluppo di imprese innovative e disciplina delle società finanziarie per l'innovazione (1358).

(Parere della I, della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione ed il trasferimento dell'innovazione alle piccole e medie imprese e all'artigianato (1359).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Interventi per sostenere l'innovazione nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato e per favorire l'espansione della base produttiva (1360).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

ORCIARI ed altri: Istituzione dell'Agenzia per la promozione dell'innovazione presso le piccole imprese industriali ed artigiane manifatturiere (1622).

(Parere della I, della V, della VI e della XI Commissione).

BARBALACE ed altri: Agevolazioni a favore delle società finanziarie per l'innovazione (1694).

(Parere della III, della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Definizione di piccola e medie impresa e nome per l'accesso alle agevolazioni pubbliche (2006).

(Parere della V e della VI Commissione).

PROVANTINI ed altri: Provvidenze a favore dei consorzi di garanzia collettiva fidi per l'artigianato, la piccola e media impresa (2247).

(Parere della I, della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni in favore dell'attività di *merchant banking* per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2416).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

VISCARDI ed altri: Agevolazioni per favorire il processo dimensionale e qualitativo delle piccole e medie imprese (2417).

(Parere della V e della VI Commissione).

TIRABOSCHI e ORCIARI: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese (2571).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

CASTAGNETTI PIERLUIGI ed altri: Interventi per l'innovazione nelle piccole e medie imprese e per la nascita di nuove imprese (2607).

(Parere della V Commissione, nonché della VI Commissione ex articolo 73 comma 1-bis, del Regolamento).

BIANCHINI ed altri: Interventi a favore della piccola e media impresa e di consorzi tra imprese (2806).

(Parere della II, della V, nonché della VI Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

CRISTONI ed altri: Norme per la definizione giuridica del concetto di piccola e media impresa nel quadro del mercato unico europeo (2968).

(Parere della I, della II, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Iniziative a favore delle piccole e medie imprese e dell'artigianato (3380).

(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione).

Relatore: Righi.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Legge-quadro concernente disciplina delle attività del settore fieristico (2987).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

SANESE ed altri: Legge-quadro sull'ordinamento del settore fieristico (2151).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VI e della VIII Commissione).

DONAZZON ed altri: Agevolazioni finanziarie per la realizzazione di un programma di razionalizzazione delle strutture degli enti fieristici (2730).

(Parere della V e della VI Commissione).

BORGHINI ed altri: Legge-quadro in materia fieristica (2963).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Corsi.

Esame della proposta di legge:

PROCACCI ed altri: Divieto di installazione di piattaforme petrolifere (4041).

(Parere della II e della VIII Commissione) — Relatore: Breda.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

RUTELLI ed altri: Misure per la conversione industriale delle aziende produttrici di beni e servizi per usi militari (429).

(Parere della I, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

DE JULIO ed altri: Istituzione di un Fondo per la riconversione dell'industria bellica (2178).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

STRADA ed altri: Istituzione di un fondo per la riconversione dell'industria bellica (3417).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

TAMINO ed altri: Norme per la riconversione dell'industria produttrice di materiali di armamento e modifica del modello di difesa (3600).

(Parere della I, della III, della IV, della V, della VI e della XI Commissione).

Relatore: Ravaglia.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

PERRONE ed altri: Disciplina dell'apertura e dell'esercizio delle case da gioco (1018).

(Parere della I, della III, della V, della VI e della XII Commissione).

CAMBER: Istituzione di una casa da gioco nella regione Friuli-Venezia Giulia (1887).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

BREDA e RENZULLI: Istituzione di una casa da gioco nella regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (2692).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

MONTALI ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (2793).

(Parere della I, della V e della VI Commissione).

GEI ed altri: Norme in materia di istituzione di case da gioco (3217).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

BALZAMO ed altri: Norme per l'istituzione di case da gioco sul territorio nazionale (3279).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

LUCCHESI ed altri: Istituzione di una casa da gioco a Viareggio e norme in materia di apertura di case da gioco su navi mercantili italiane in navigazione in acque extraterritoriali (3765).

(Parere della I, della II, della IV, della V, della VI, della VII, della IX e della XI Commissione).

ORCIARI: Norme per l'istituzione di case da gioco nelle singole regioni (4065).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

SERVELLO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nella regione Lazio (4282).

(Parere della I, della V, della VI e della VII Commissione).

TESTA ANTONIO ed altri: Istituzione di una casa da gioco nel bacino termale euganeo di Abano-Montegrotto Terme (4533).

(Parere della I, della II, della V e della VI Commissione).

Relatore: Rojch.

In sede consultiva.*Parere sul disegno di legge:*

Interpretazione autentica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 30 giugno 1989, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 288, recante proroga di taluni termini previsti da disposizioni legislative (4440).

(Parere, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, alla VIII Commissione) — Relatore: Bortolami.

Parere sul disegno di legge:

Interventi a favore degli enti delle partecipazioni statali (4730).

(Parere, ai sensi dell'articolo 93, comma 3-bis, del regolamento, alla V Commissione) — Relatore: Bianchini.

Seguito della discussione delle risoluzioni:

VISCARDI: n. 7-00322 (per l'accelerazione della conclusione del progetto di ridisegno del settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

STRADA ed altri: n. 7-00323 (per l'accelerazione della definizione delle decisioni relative al settore dell'elettronica civile di cui alla delibera del CIPI del 27 ottobre 1989).

* * *

Giovedì 19 aprile

ORE 9**In sede legislativa.***Discussione del disegno e della proposta di legge:*

Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Approvato dal Senato) (3755).

(Parere della I, della II, della III, della V, della VII, della VIII, della IX e della XI Commissione, nonché della VI Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, limitatamente all'articolo 20 ed al titolo V).

D'AMATO LUIGI ed altri: Normativa antimonopolio ed a tutela della libera concorrenza (1365).

(Parere della I, della II, della III, della V e della VI Commissione).

Relatore: Viscardi.

Discussione del disegno di legge:

Modifiche alla legge 8 luglio 1950, n. 640, recante disciplina delle bombole per metano (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4559).

(*Parere della I, della II, della V, della VI e della IX Commissione*) —
Relatore: Bortolami.

Discussione del disegno di legge:

Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 e n. 84/414 (*Approvato dalla X Commissione permanente del Senato*) (4598).

(*Parere della I, della II, della III, della VI e della XII Commissione*) —
Relatore: Cellini.

Discussione della proposta di legge:

Senatori CAPPELLI ed altri: Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità (*Approvata dalla X Commissione permanente del Senato*) (3803).

(*Parere della I, della II, della V, della VII e della XI Commissione*). —
Relatore: Sanese.

Discussione del disegno e della proposta di legge:

CHERCHI ed altri: Nuove norme per l'attuazione della politica mineraria (*Già approvati, in un testo unificato, dalla X Commissione permanente della Camera e approvati, con modificazioni, dalla X Commissione permanente del Senato, in un testo unificato*) (3435-3534-B).

(*Parere della I, della III, della V, della VI, della VII, della VIII e della XI Commissione*) — Relatore: Corsi.

Discussione del disegno di legge:

Norme di attuazione delle direttive CEE nn. 85/536 e 87/441 sul risparmio di greggio mediante l'impiego di componenti di carburante di sostituzione (*Approvato dal Senato*) (4558).

(*Parere della I, della II, della III, della VI, della VIII e della IX Commissione*) — Relatore: Fiandrotti.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

—*—

Mercoledì 18 aprile

Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea.

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

* * *

COMITATO PARLAMENTARE

**per i servizi di informazione e sicurezza
e per il segreto di Stato**

—*—

Giovedì 19 aprile

ORE 14,30

Audizione del Direttore del SISMI, Ammiraglio Fulvio Martini.

* * *

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981

—*—

Mercoledì 18 aprile

(Via del Seminario, 76 – Aula III piano)

ORE 8,30

Gruppo di lavoro n. 3: sull'emergenza, l'edilizia residenziale e le opere pubbliche.

ORE 15

Gruppo di lavoro n. 2: sulla ricostruzione industriale.

Colloquio informale con il dottor Vittorio Paravia, amministratore delegato dal 1984 al 1986 della società AGENSUD (servizi di assistenza alle aziende in costruzione).

* * *

PAGINA BIANCA

INDICE DELLE CONVOCAZIONI

Martedì 17 aprile

	<i>Pag.</i>
COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA CONDIZIONE GIOVANILE	V
ORE 14,30 - Plenaria.	

Mercoledì 18 aprile

GIUNTA DELLE ELEZIONI	III
ORE 16,30 - Plenaria.	
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO	IV
ORE 15 - Plenaria.	
X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	VII
ORE 9 - Referente - Consultiva - Risoluzioni.	

	<i>Pag.</i>
	—
XII AFFARI SOCIALI	XIII
Al termine della seduta antimeridiana dell'Assemblea - Ufficio di Presidenza.	
 COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981	 XV
ORE 8,30 - Gruppo di lavoro n. 3.	
ORE 15 - Gruppo di lavoro n. 2.	

Giovedì 19 aprile

III AFFARI ESTERI E COMUNITARI	VI
ORE 9 - Ufficio di Presidenza.	
ORE 9,30 - Legislativa - Referente.	
 X ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO	 XI
ORE 9 - Legislativa.	
 COMITATO PARLAMENTARE PER I SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA E PER IL SEGRETO DI STATO	 XIV
ORE 14,30 - Plenaria.	